

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

125ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1980

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Rinvio della discussione dei Doc. IV, nn. 17, 25 e 26 e proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui Doc. IV, numeri 27 e 28:

PRESIDENTE Pag. 6614
VENANZI (PCI) 6614

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (23 aprile-9 maggio 1980)

Variazione 6666

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 6611

CONGEDI 6611

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione 6611

Annuncio di presentazione e di deferimento a Commissione permanente in sede referente 6666

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 6612

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente Pag. 6612

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 6611

Discussione:

« Norme sui contratti agrari » (17), d'iniziativa del senatore Truzzi;

« Norme sui contratti agrari » (60), d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado » (299), d'iniziativa del senatore Scardaccione;

« Norme sui contratti agrari » (300), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (308), d'iniziativa del senatore Fassino.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE 6614 e. *passim*

BENEDETTI (PCI) 6631

BRANCA (Sin. Ind.) 6628

125ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 MAGGIO 1980

BUSSETI (DC)	Pag. 6634
DE GIUSEPPE (DC)	6619
DI MARINO (PCI)	6656, 6662
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste	6640 e <i>passim</i>
FASSINO (Misto-PLI)	6645 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)	6621 e <i>passim</i>
JANNELLI (PSI)	6634
MALAGODI (Misto-PLI)	6617
OTTAVIANI (PCI)	6666
PISTOLESE (MSI-DN), relatore di minoranza	6614 e <i>passim</i>
* RASTRELLI (MSI-DN)	6618
ROMEO (PCI)	6651
SALVATERRA (DC), relatore	6640 e <i>passim</i>
SESTITO (PCI)	6658
TROPEANO (PCI)	6619
ZAVATTINI (PCI)	6646

ENTI PUBBLICI

Annuncio di comunicazione concernente no- mina	6613
---	------

GOVERNO

Variazione nella composizione	Pag. 6611
---	-----------

INTERROGAZIONI

Annuncio	6666
--------------------	------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1980	6672
------------------------------------	------

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzioni	6613
---------------------------------------	------

SUGLI ATTI TERRORISTICI A ROMA ED A MILANO

PRESIDENTE	6613
GASPARI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento	6613

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Brezzi per giorni 2, Bufalini per giorni 4, Codazzi Alessandra per giorni 5, Dal Falco per giorni 3, D'Amico per giorni 2 e Granzotto per giorni 10.

Annunzio di variazione nella composizione del Governo

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 6 maggio 1980

All'Onorevole Presidente
del Senato della Repubblica

Mi onoro informare la Signoria vostra onorevole che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, l'onorevole avvocato Francesco Vittorio Mazzola, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

f.to Francesco COSSIGA »

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo socialdemocratico, sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: il senatore Conti Persini entra a farne parte; il senatore Ariosto cessa di appartenervi;

10ª Commissione permanente: il senatore Ariosto entra a farne parte; il senatore Conti Persini cessa di appartenervi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 6 maggio 1980, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1319. — « Contributo italiano all'Agenda delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi » (872) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 6 maggio 1980, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA. — « Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi » (873).

In data 6 maggio 1980, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI. — « Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Bari » (874);

TRUZZI, SALVATERRA, MELANDRI, MARTONI, CACCHIOLI, BRUGGER, ROSI, VENTURI e DI NICOLA. — « Distillazione agevolata dei vini da tavola di produzione nazionale » (875);

PACINI, DE GIUSEPPE, GIUST, DEL PONTE, LONGO, MELANDRI e TRIGLIA. — « Riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125 Corso dell'Accademia di artiglieria e genio 1943 » (876);

CANETTI, MORANDI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CHIARANTE, PAPALIA, MASCAGNI, SALVUCCI, MERZARIO, BENEDETTI e FERMARIELLO. — « Riforma degli istituti superiori di educazione fisica » (877).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale » (758), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BARSACCHI ed altri. — « Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (692), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BARSACCHI ed altri. — « Modifica all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (679);

SCHIETROMA ed altri. — « Norme regolanti l'avviamento al lavoro del coniuge superstite e dei figli delle "vittime del dovere" » (843), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

MURMURA. — « Immissione in ruolo e nella qualifica iniziale dei segretari comunali » (848), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Coco ed altri. — « Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396);

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE. — « Istituzione in Bolzano di una sezione del Tribunale per i minorenni e composizione della sezione della Corte di appello di Trento per i minorenni » (812), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

CENGARLE ed altri. — « Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento dei maggiori e dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » (725), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SAPORITO ed altri. — « Miglioramenti economici e normativi in favore dei titolari di pensioni di guerra indirette » (818), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

VITALE Antonio ed altri. — « Interpretazione autentica degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardante la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonché modifiche allo stesso ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto » (819), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FASSINO. — « Norme sull'edilizia rurale » (776), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 11ª Commissione;

SANTALCO. — « Contrassegno di identificazione per ciclomotori » (786), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione;

ROMEO ed altri. — « Autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto » (788), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di comunicazione concernente nomina in ente pubblico

P R E S I D E N T E . Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha inviato, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giuseppe Bruno a membro del Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

Annunzio di trasmissione di risoluzioni approvate dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate da quell'Assemblea, concernenti:

la concessione di asilo a cittadini cubani;

il rispetto dei diritti dell'uomo in Cecoslovacchia;

gli aspetti istituzionali dell'adesione della Grecia alla Comunità europea.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Sugli atti terroristici a Roma ed a Milano

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, ancora una volta si deve registrare il ripetersi di atti terroristici a Roma e a Milano.

Qui a Roma, nella scorsa notte, due appartenenti ai corpi di sorveglianza notturna — Giuseppe Milo ed Ottorino Mazzucco — sono rimasti feriti in un attentato e, successivamente, nelle prime ore del mattino, due colpi di pistola hanno ferito alle gambe il dottor Pericle Pirri, dirigente dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma.

A Milano, sempre nelle prime ore del mattino, il giornalista Guido Passalacqua, del quotidiano « La Repubblica » è stato fatto segno da un colpo di pistola sparatogli alle gambe.

Nell'esprimere la condanna del Senato per il perpetuarsi di vili attentati che colpiscono le istituzioni, la libera voce della stampa e lo stesso tessuto sociale del paese, desidero far pervenire ai feriti la solidarietà dell'Assemblea e mia personale e il più vivo augurio di pronta guarigione.

G A S P A R I , ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A S P A R I , *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento*. Il Governo si associa alle dichiarazioni della Presidenza.

Rinvio della discussione dei documenti IV, nn. 17, 25 e 26. Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui documenti IV, nn. 27 e 28

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: « Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio ».

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari chiedo che i documenti IV, nn. 17, 25 e 26, anzichè essere discussi nella seduta odierna, vengano inseriti nel prossimo calendario dei lavori dell'Assemblea. La Giunta ha ritenuto di dover rinviare la decisione sul Documento IV, n. 17, al fine di acquisire ulteriori elementi di informazione e di giudizio. Per i documenti IV, nn. 25 e 26, avendo la Giunta stessa adottato le sue deliberazioni nella seduta del 6 maggio, la richiesta di breve rinvio mira a consentire che le relazioni scritte, in corso di stesura, siano stampate e distribuite con congruo anticipo.

Per quanto attiene ai documenti IV, nn. 27 e 28 — il cui esame la Giunta ha iniziato, ma non concluso — chiedo che venga concessa proroga di 30 giorni per riferire all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono osservazioni, le richieste avanzate dal senatore Venanzi si intendono accolte.

Discussione dei disegni di legge:

« Norme sui contratti agrari » (17), d'iniziativa del senatore Truzzi;

« Norme sui contratti agrari » (60), d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado » (299), d'iniziativa del senatore Scardaccione;

« Norme sui contratti agrari » (300), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (308), d'iniziativa del senatore Fassino

(*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme sui contratti agrari », di iniziativa del senatore Truzzi; « Norme sui contratti agrari », di iniziativa dei senatori Chielli, Macaluso, Di Marino, Miraglia, Sassone, Talassi Giorgi Renata, Vitale Giuseppe, Zavattini, Mascagni, Ferrucci, Ziccardi, Pinna, Bertone, Bacicchi, Pollastrelli, Fermariello, Cannetti, Benedetti, Martino, Cazzato, Fragassi, Panico e Romeo; « Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado », di iniziativa del senatore Scardaccione; « Norme sui contratti agrari », di iniziativa dei senatori Cipellini, Fabbri, Di Nicola, Petronio, Scamarcio, Signori, Barsacchi, Bozzello Verole, Finessi, Maravalle, Novellini, Pittella, Segreto, Spinelli, Lepre, Noci e Spano; « Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola », di iniziativa del senatore Fassino.

Per la discussione di questi disegni di legge è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, ho chiesto di parlare per un richiamo al Regolamento, ai sensi dell'articolo 92, in relazione all'articolo 81 del Regolamento stesso.

Come i colleghi ricorderanno, fu richiesta la procedura d'urgenza sul disegno di legge n. 60, d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori. Vi era poi l'altro disegno di legge n. 17, d'iniziativa del senatore Truzzi. Quando fu chiesta la dichiarazione d'urgenza, segnalai in quest'Aula che la stessa relazione al disegno di legge Chielli precisava la disponibilità del Gruppo comunista a prendere in esame il testo n. 17 del senatore Truzzi.

In quella sede dissi che, poichè eravamo tutti orientati per esaminare il disegno di legge n. 17, mai venuto all'esame di quest'Aula e quindi nuovo per noi, che non aveva niente a che vedere con la procedura d'urgenza dell'articolo 81, si trattava di una *fictio juris*. Il Presidente, riportandosi ad una interpretazione letterale — sotto questo profilo perfetta, per carità! — dell'articolo 81, primo comma, precisò che, indubbiamente, allorché si presenta un disegno di legge già approvato dal Senato e ripresentato successivamente nella nuova legislatura, ricorrono i requisiti dell'articolo 81. Niente da dire: la interpretazione letterale è questa. La sostanza però era diversa ed io segnalai questa finzione giuridica; naturalmente la procedura fu autorizzata, la mia sembrò una vaga impressione non suffragata dalla realtà.

A posteriori invece ho avuto ragione perchè dal verbale della Commissione agricoltura del Senato, che io ho sottomanò, risulta che nell'intervento del senatore Brugger si suggeriva l'opportunità di « partire dal disegno di legge n. 60 del senatore Chielli ed altri ». Il senatore Brugger intelligentemente disse che bisognava discutere prima il disegno di legge n. 60 perchè è su di esso che l'Assemblea aveva accordato la procedura d'urgenza. Aveva avuto un'intuizione.

Al contrario, all'unanimità, tutti compresi, il Gruppo comunista ed il nostro Gruppo, è stato deciso di prendere in esame il testo di legge n. 17. Ma non ci troviamo di fronte ad un testo unificato, signor Ministro, non abbiamo un testo elaborato dalla Commissione unificando i disegni di legge nn. 17, 60 e 300: siamo partiti « direttamente » dall'esame del disegno di legge n. 17 del senatore Truzzi, che è nuovo in quest'Aula, non

è mai stato discusso in quest'Aula, per cui si è dimostrata valida la mia previsione secondo cui non ricorrevano gli estremi per applicare l'articolo 81 del nostro Regolamento. Questo mi sembra molto chiaro.

Mi dispiace che non ci sia il Ministro dell'agricoltura, perchè egli ha completamente disertato la discussione sui patti agrari che si è protratta per ben sei mesi, senza il suo intervento.

P R E S I D E N T E . Senatore Pistolese, le faccio presente che il Ministro dell'agricoltura è a Bruxelles.

P I S T O L E S E . Lo so, ma non parlo di oggi perchè sono sei mesi che ne discutiamo.

Signor Presidente, devo dire che il sottosegretario Pisoni che ha seguito i nostri lavori si è sempre rimesso all'Assemblea e quindi il Governo, su questo provvedimento, non ha mai espresso alcun parere. Conosco invece benissimo quello del senatore Fabbri, che fino a poco tempo fa è stato con me in Commissione e col quale abbiamo discusso per sei mesi.

Tornando all'articolo 81, riteniamo che sia proprio decaduto il procedimento d'urgenza perchè mancano i requisiti che determinavano la possibilità di ricorrere all'articolo 81.

Non si è discusso il testo n. 60, accantonato; si è discusso il testo n. 17 per volontà unanime. Non abbiamo mai visto il testo n. 60 e sfido il sottosegretario Fabbri ad affermare il contrario. Abbiamo il disegno di legge n. 17 che è nuovo: per quale ragione dobbiamo stroncare una discussione come questa, sui patti agrari, su cui sappiamo che sono caduti vari Governi e che si sono sciolte varie volte le Camere? Mi rendo conto che i cedimenti della Democrazia cristiana, anche questa volta, tendono a procrastinare la soluzione definitiva, giacchè, quando questo disegno di legge arriverà all'altro ramo del Parlamento, la Camera ritornerà sul provvedimento e passerà un anno; ma intanto si dà alle sinistre la possibilità di dire per le prossime elezioni: abbiamo ottenuto che la mezzadria venga convertita in affitto,

e questa è una grossa debolezza della Democrazia cristiana, che denuncio ufficialmente in quest'Aula! Mi meraviglio del senatore Truzzi che porta tanto avanti questo discorso, ma che, evidentemente, non ha intuito la gravità politica di tale provvedimento.

Prima ipotesi, quindi, onorevole Presidente: non ricorre il primo comma dell'articolo 81, perchè abbiamo discusso un nuovo disegno di legge, completamente diverso da quello sul quale era stata concessa l'urgenza. Ma vi è un secondo motivo: l'articolo 81 prevede anche, al terzo comma, determinate modalità di svolgimento della procedura. In esso è detto che quando si attua la procedura d'urgenza la Commissione deve riferire oralmente ed il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario dei lavori immediatamente successivo. Questo non è avvenuto. È stata chiesta una proroga di 60 giorni, che è stata concessa; trascorso questo tempo, è stata chiesta una seconda proroga, ma il Regolamento e la prassi, buona o cattiva che sia, non la consente. Allora si è trovato un *escamotage*: l'Aula ha deciso di rimettere la legge in Commissione. Ciò significa automaticamente decadenza della procedura d'urgenza. Infatti, quando per sei mesi la Commissione esamina un disegno di legge, come è possibile dichiarare ancora urgente un provvedimento? A questo punto vengono ripristinati tutti i diritti che competono a quest'Assemblea, a tutti i senatori. Non è giusto, signor Presidente, che una legge come questa venga stroncata nella sua discussione generale; noi stiamo discutendo la più grossa legge che il Parlamento stia varando, una legge che non riguarda solo l'equo canone, il rapporto proprietario-affittuario, ma riguarda 57 milioni di italiani che dalla terra devono ricevere il loro sostentamento. È veramente assurdo che si possa adottare la procedura d'urgenza: illustrazione di qualche emendamento, poche dichiarazioni di voto e l'approvazione in una giornata! Se non viene accolta la revoca della procedura d'urgenza, signor Presidente, faremo la nostra battaglia fino in fondo e non per aver ragione in quest'Aula (non ci speriamo affatto); noi lavoriamo invece per la Corte costituzionale,

e il nostro lavoro di oggi servirà, come quello di ieri e dell'altro ieri è servito alla Corte costituzionale per annullare tre volte questa legge. È quindi una mortificazione per l'Aula procedere come se niente fosse successo: facciamo una prima legge, la Commissione affari costituzionali non fa obiezioni, tutto è a posto, e poi la legge viene annullata e dichiarata illegittima nelle sue parti più importanti e più vitali. Facciamo una nuova legge, copriamo il vuoto legislativo, la facciamo peggiore della prima e per la seconda volta la Corte costituzionale l'annulla! Ed ora ci accingiamo per la terza volta a coprire il vuoto legislativo, senza tener conto della gravità di questo problema!

Per questi due motivi, quindi, cioè l'impossibilità di applicazione del primo comma dell'articolo 81 e la decadenza di cui al terzo comma dell'articolo 81, si giustifica la revoca della procedura d'urgenza.

Ma non basta: come conseguenza dell'accoglimento di questo mio richiamo al Regolamento scatta l'articolo 93 del Regolamento stesso, cioè la necessità di una sospensione. Infatti, se il provvedimento deve ritornare nella sua sede legittima, cioè deve ritornare in quest'Aula attraverso una regolare discussione generale, con le iscrizioni dei senatori a parlare e le dichiarazioni di voto, ovvero con tutta la procedura normale, bisogna fatalmente, necessariamente, applicare l'articolo 93 e, quindi, rinviare ad un altro calendario questa discussione, per dare la possibilità a tutto il Senato, a tutti i parlamentari, di intervenire sul disegno di legge.

Queste sono le due considerazioni di fondo che prospetto ai senatori in quest'Aula perchè si affronti il dibattito con serietà e con impegno.

Noi abbiamo fatto il nostro dovere combattendo questa legge per il rispetto della legalità ed abbiamo avuto ragione due volte. È una grande vittoria che abbiamo avuto come parte politica. Ora, ci offrite una terza possibilità: vi ringraziamo; ma resta sempre la mortificazione per quest'Aula, e mi rivolgo soprattutto ai colleghi avvocati e ai colleghi magistrati che hanno il senso del rispetto del diritto, come l'abbiamo tutti noi operatori di questo settore, perchè evitino

che si arrivi ad una discussione di questa legge in maniera incompleta, accelerata, che non dà spazio a tutti i senatori di esprimere il loro pensiero.

Infatti voi volete scaricare soltanto su 27 senatori della Commissione una responsabilità che deve essere di tutto il Senato. Per questa ragione invito e prego la Presidenza di dare atto di questa mia richiesta. So, signor Presidente, che lei ha la facoltà di decidere, come Presidenza, su questo mio richiamo al Regolamento; ma io la prego, per la gravità degli argomenti che dobbiamo discutere, di avvalersi del terzo comma dell'articolo 93 e di dare la parola ad ogni Gruppo perchè in quest'Aula ogni Gruppo assuma le proprie responsabilità di fronte al paese: il paese deve sapere chi vuole far passare questa legge solamente per scopi demagogici, elettoralistici, e non nell'interesse degli italiani e degli agricoltori.

Signor Presidente, prima di concludere questo mio intervento, devo rivolgerle un'altra preghiera. Lei sa che per questo disegno di legge erano richiesti due pareri obbligatori: quello della Commissione bilancio e quello della Commissione affari costituzionali. Questi due pareri sono stati dati — e male — e sono stati regolarmente trascritti nella relazione introduttiva al disegno di legge. Ma il Presidente del Senato aveva chiesto anche un parere non obbligatorio, facoltativo, alla Commissione giustizia. Questo parere lo hanno letto tutti gli addetti ai lavori, ma i colleghi non lo conoscono. Ebbene, questo parere della Commissione giustizia concorda, in pieno, con le nostre tesi. Sono perfettamente informato della procedura: non è un parere obbligatorio e, come tale, ai sensi dell'articolo 40, non deve essere allegato. Però io richiedo — si tratta della richiesta di un singolo senatore — che questo parere della Commissione giustizia venga integralmente allegato agli atti odierni. Infatti, come ho detto, stiamo lavorando per la Corte costituzionale, signor Presidente! È questo parere mi dà ragione perchè quello che non ha avuto il coraggio di dire la Commissione affari costituzionali, a sua mortificazione, ha avuto il coraggio di dire la Commissione giustizia che, articolo per

articolo, ha dichiarato la incostituzionalità di questa e di quella norma. Si tratta di un atto ufficiale del Senato ed io chiedo che venga pubblicato insieme agli atti della seduta odierna. Devo anche dirle — non per fare una pressione morale sulle sue decisioni — che, se questo parere della Commissione non viene allegato agli atti, io, assieme ai colleghi del mio Gruppo, lo leggerò articolo per articolo, cioè, ogni volta che arriveremo ad un articolo della legge, diremo: « la Commissione giustizia ha detto questo ». Per evitare ciò chiedo che la Presidenza accetti la mia richiesta di allegarlo agli atti della seduta come riconoscimento del diritto di ogni parlamentare di allegare, anche in base all'articolo 39 del nostro Regolamento, schemi, specchietti ed altro.

La prego, signor Presidente, di avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo 93 e di dare la parola ai rappresentanti dei vari Gruppi.

M A L A G O D I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A L A G O D I . Signor Presidente, noi facciamo ricorso al Regolamento perchè riteniamo che la procedura d'urgenza, in questo caso la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81, non sia conforme alle condizioni temporali e materiali che la regolano.

Il senatore Pistolese ha già illustrato questi punti e, per non prendere tempo al Senato, non starò a ripetere quanto egli ha detto. Voglio aggiungere solo che noi abbiamo avuto la procedura abbreviata per un disegno di legge e in fatto la stiamo applicando ad un altro disegno di legge; quanto alle condizioni temporali, i termini previsti dall'articolo 81 sono largamente scaduti.

Riconosciamo che il Presidente del Senato, nel concedere questa procedura, ha seguito una prassi, ma ci domandiamo se sia il caso di continuare a seguirla quando essa urta visibilmente contro obiezioni di carattere giuridico e sostanziale così gravi come quelle che oggi vediamo. In sostanza, siamo di fronte ad una delle materie più gravi su cui pos-

siamo essere chiamati a deliberare: grave dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista economico e sociale. Nella stessa relazione del senatore Salvaterra — notiamo che la relazione è scritta e il senatore Salvaterra si è fatto, con scrupolo, carico di ciò, quando l'articolo 81 gli avrebbe concesso una relazione orale — si osserva che « le nostre prossime deliberazioni avranno notevolissima incidenza sia su un intero comparto dell'economia italiana, sia su principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ».

Eppure, una materia di questa importanza dovrebbe essere discussa qui in forma molto abbreviata e soprattutto spezzettata tra i diversi articoli ed emendamenti, mentre il grosso del lavoro è stato compiuto in sede riservata o addirittura sotterranea, se così posso dire, dal comitato ristretto.

Il fatto che il senatore Salvaterra abbia ritenuto di fare una relazione scritta mette questo in rilievo perchè, mentre attraverso quella relazione noi siamo informati di quello che è avvenuto nella Commissione, siamo espropriati come singoli senatori dal diritto di esprimere il nostro parere su una materia di questa grandissima importanza.

Chiediamo quindi che sia revocata l'urgenza o la procedura che è stata deliberata e che si deliberi di procedere conseguentemente non secondo le regole stabilite dall'articolo 81, ma secondo l'ordinaria procedura di discussione e deliberazione. Questo, come già ha osservato il senatore Pistolese, richiede anche una sospensione perchè i vari membri del Senato possano prepararsi e iscriversi nella discussione generale.

PRESIDENTE. Stante l'importanza dell'argomento, la Presidenza darà la parola, se richiesta, ad un oratore per ciascun Gruppo.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Suppongo desideri parlare a favore, ma se vuole parlare contro è libero di farlo. Ha facoltà di parlare.

* **RASTRELLI.** Non avrei ancora deciso perchè il silenzio complice di questa As-

semblea potrebbe veramente giustificare gli atteggiamenti più reattivi, quelli meno rispettosi.

La posizione assunta dal nostro Gruppo tramite il senatore Pistolese è una posizione chiara, che chiama a precise responsabilità tutti i senatori della Repubblica. Qui non si tratta di vedere lo schematismo partitico, qui non si tratta di seguire gli indirizzi del partito secondo determinate circostanze e secondo determinate visioni: si tratta di rispettare una norma generale, si tratta di riconoscere ai parlamentari della Repubblica italiana il diritto di intervenire in una legge fondamentale dello Stato.

Il precedente al quale si è richiamato il senatore Pistolese — e ringraziamo il senatore Malagodi di avere avuto il coraggio civile e morale di aderire a una tesi che è giusta — è sufficiente, secondo il nostro punto di vista, a determinare l'esigenza per ciascun senatore della Repubblica di invocare il diritto di discutere questa legge in quest'Aula.

Circa la materia della delega, ci troviamo proprio in questi giorni, signor Presidente, per un'altra legge fondamentale — il riassetto della posizione economica e retributiva del personale dello Stato — a discutere in Commissione, in sede redigente, un qualche cosa che interessa il lavoro di due milioni di cittadini italiani. Bisogna allora tornare indietro, bisogna reinvestire il Parlamento, l'Aula, dei poteri che le sono stati espropriati attraverso interpretazioni coatte e interessate del Regolamento.

Noi richiamiamo la responsabilità dei nostri colleghi perchè intervengano in questa materia. Un rinvio di dieci giorni non pregiudica niente. Un approfondimento, un momento di studio, ... (*vivaci commenti dall'estrema sinistra*)... una presa di coscienza bisogna assolutamente assumerla.

Non ci meraviglia che dall'altra parte, cioè da parte del Partito comunista, venga questa eccezione; ci meraviglia invece assolutamente l'acquiescenza dei democristiani, perchè in una dialettica politica ognuno deve assumere le proprie posizioni. Noi le abbiamo assunte, altri debbono assumerle ugualmente. Infatti, se l'espropriazione che lamentiamo è in nostro danno, la maggiore espropriazione è in danno del partito di maggioranza relativa,

che ha responsabilità maggiori in questa materia e che non dovrebbe lasciarsi prevaricare.

Quindi insistiamo e invitiamo i colleghi di tutte le parti a voler aderire alla nostra tesi perchè questa discussione sia fatta in Aula e ciascun senatore assuma le sue responsabilità.

P E R N A . Le motivazioni addotte dal Movimento sociale non sono giuridiche!

M A R C H I O . Noi parliamo da avvocati, non da analfabeti, caro Perna. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*) Siamo tutti laureati, vai al doposcuola serale. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra. Scambio di invettive*).

P R E S I D E N T E . Senatore Marchio, la invito a tacere e invito a tacere anche i colleghi dell'estrema sinistra.

M A R C H I O . È stato Perna ad offendere! (*Proteste dall'estrema sinistra*).

D E G I U S E P P E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Chiedo la parola solo per un attimo. Desidero dire che dinanzi ad un argomento di questa importanza non sono atteggiamenti come quelli assunti pochi minuti fa dai colleghi del Movimento sociale italiano che possono portare la nostra Assemblea a quella riflessione, a quell'attenzione che un argomento di questo tipo merita e sul quale non per improvvisazione, ma da anni, stiamo discutendo e ragionando.

Per quanto concerne il richiamo all'articolo 81 del Regolamento, credo che il Senato debba essere coerente con la decisione che ha adottato all'inizio dell'VIII legislatura. Noi votammo qui, nell'Aula, l'urgenza per i patti agrari. E secondo la prassi che è stata costantemente seguita nel Senato della Repubblica, votata l'urgenza, la Commissione studia i vari testi di legge secondo la linea che ritiene più opportuna e più confacente, arricchendo la

discussione sia sul testo ultimo licenziato dal Senato stesso sia sugli altri testi. Infatti, la *ratio* dell'articolo 81 credo sia evidente: si tratta di non disperdere tutto un bagaglio di conoscenze e di approfondimenti che sono stati già predisposti in modo che poi, eliminando solamente la discussione generale, si possa procedere con una maggiore sollecitudine. In questo senso credo che la deliberazione adottata dalla nostra Assemblea non sia decaduta e sia corretto dal punto di vista regolamentare procedere all'esame del disegno di legge ora a noi sottoposto in base alle norme previste dall'articolo 81.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo per rispondere alle profonde argomentazioni giuridiche che sono state esposte a sostegno della richiesta di revoca della concessione della procedura abbreviata che noi chiediamo la parola. L'abbiamo chiesta per esprimere il nostro voto contrario alla richiesta e soprattutto per ribadire il rispetto che tutti dobbiamo al voto espresso da questa Assemblea.

All'inizio di questa legislatura è stata formulata ufficialmente la richiesta della procedura abbreviata su uno dei disegni di legge concernenti la riforma dei patti agrari e l'Assemblea, non il Presidente — onorevole Presidente, mi scusi — a norma di Regolamento, ha approvato la procedura abbreviata. Il solo fatto che nel corso della discussione avvenuta in Commissione si è proceduto alla discussione congiunta di altre proposte, di altri disegni di legge per i quali non era stata richiesta specificamente la procedura abbreviata (si è pervenuti però alla redazione da parte della Commissione di un testo unico che viene oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea) è chiaro che non può costituire motivo da portare a sostegno della sollevata obiezione.

Noi riteniamo che la procedura sia stata rigorosamente osservata, che il Regolamento sia stato rigorosamente rispettato. Vogliamo però aggiungere che non si può falsare il

parere espresso da una determinata Commissione, quale la Commissione giustizia, per sostenere che da parte della stessa, attraverso la formulazione del parere, sono venuti gli elementi che sosterebbero l'illegittimità costituzionale di gran parte delle norme che sono sottoposte al nostro esame.

Dobbiamo doverosamente precisare, per ristabilire la verità, che la Commissione giustizia ha approvato a maggioranza un parere che non conteneva le particolari osservazioni che sono da attribuire ad alcuni dei commissari. Le osservazioni mosse dalla Commissione giustizia sono contenute soltanto nei primi righe; il resto del complesso parere è costituito dalle opinioni espresse dai singoli commissari, che soltanto per correttezza e per rigorosa osservanza del Regolamento noi abbiamo accettato che venissero riportate nel parere.

Non ci sono, quindi, espropriazioni delle facoltà e dei diritti dei singoli senatori. È l'Assemblea, è il Senato che ha approvato la procedura abbreviata; anche successivamente, cioè quando la Commissione aveva avviato l'esame del disegno di legge ed era andata molto avanti nell'elaborazione del disegno unificato, che oggi è sottoposto al nostro esame, veniva richiesta la proroga all'Assemblea e l'Assemblea approvava la proroga...

P I S T O L E S E . Non è vero!

T R O P E A N O in questo modo ratificando non soltanto la precedente autorizzazione a seguire la procedura abbreviata, ma praticamente confermando la legittimità dell'operato della Commissione stessa.

Ritengo che, nel momento in cui era stata richiesta la proroga, ben si potevano sollevare in Assemblea le questioni che oggi invece vengono prospettate all'inizio dell'esame di questo disegno di legge. Poiché la Commissione aveva avviato l'esame del disegno di legge congiuntamente ad altre proposte ed era già approdato a delle soluzioni che forse non rispecchiavano il disegno di legge uscito dalla precedente legislatura, allora in quella sede di concessione di proroga potevano essere sollevate queste questioni e non a con-

clusione dei lavori della Commissione e nel momento in cui l'Assemblea si accinge ad esaminare il disegno di legge.

Questi sono i motivi per i quali riteniamo di doverci opporre alla richiesta di revoca della concessione della procedura abbreviata.

P R E S I D E N T E . Sul problema sollevato, osservo che l'identità del testo a quello approvato dal solo Senato nella precedente legislatura è essenziale soltanto nel momento della deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, dopo di che, in sede di esame del disegno di legge — non solo in Aula, ma anche in Commissione — l'articolo 81 non pone alcun limite alla modificabilità del testo. In tal senso ci fu, all'inizio della VI legislatura (5 dicembre 1972), una precisa decisione presidenziale su richiamo al Regolamento, successivamente applicata, senza eccezioni e senza proteste, nelle legislature successive.

Sicché, quando per effetto della connessione tra più progetti, la Commissione competente abbia proceduto, come nella fattispecie, ad un esame congiunto — secondo quanto prescritto dall'articolo 51, primo comma, del Regolamento — è la stessa Commissione, nella sua autonoma determinazione, a stabilire quale debba essere il testo da proporre all'Assemblea. Esistono, su questo punto, numerosi precedenti, che trovano, tutti, un preciso fondamento logico nella ricordata decisione presidenziale. Pertanto, per effetto della discussione congiunta imposta dall'articolo 51, primo comma, del Regolamento, secondo la prassi costante e ormai consolidata del Senato, viene a determinarsi l'espansione dell'urgenza dal singolo provvedimento alla materia che forma oggetto dei vari provvedimenti connessi. Il testo proposto dalla Commissione, dunque, viene iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per essere esaminato ai sensi del terzo comma dell'articolo 81 del Regolamento.

La concessione della proroga del termine per riferire e l'approvazione della proposta di rinvio in Commissione costituiscono atti rientranti nella sovranità dell'Assemblea, la

quale, con essi, non revoca la volontà, precedentemente espressa, di voler discutere il provvedimento secondo la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81, terzo comma. Anche su questo punto, la prassi del Senato è costante ed inequivocabile, tanto che la netta maggioranza dei provvedimenti dichiarati urgenti ex articolo 81 torna all'esame dell'Assemblea, per essere discussa secondo le norme della procedura abbreviata, dopo aver subito, almeno una volta, il rinvio in Commissione. I precedenti in tal senso sono, giova ripeterlo, numerosissimi, ma basta citarne solo uno: il disegno di legge concernente la riforma dell'Avvocatura dello Stato (n. 78 della VII legislatura) tornò all'esame dell'Assemblea, dopo essere stato rinviato in Commissione, due anni e mezzo dopo l'adozione della procedura abbreviata e fu discusso secondo le norme di questa procedura senza che, sul punto, fosse sollevata eccezione alcuna.

L'articolo 81 del Regolamento, pertanto, così com'è scritto, non consente altra interpretazione da quella costantemente data dalla Presidenza del Senato a partire dal 1972. Se qualcuno nota in questa norma delle incongruenze, ha a disposizione uno strumento specifico: la presentazione di una proposta di modifica al Regolamento.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Presidenza decide di non accogliere i richiami al Regolamento sollevati dai senatori Pistolese e Malagodi.

Quanto alla richiesta del senatore Pistolese di stampare il parere della Commissione giustizia, la Presidenza non può accoglierla poichè, a norma dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento, questa prerogativa è riservata alla Commissione consultata.

F I L E T T I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, l'articolo 51 del Regolamento stabilisce al primo comma: « I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della

Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione ».

Il mio Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 566 relativo a nuove norme sulla forma e sulla validità dei contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato. Questo disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza l'11 dicembre 1979 e da molto tempo assegnato per competenza alla Commissione agricoltura. Prevede una disciplina che forma proprio oggetto del testo licenziato dalla Commissione. La Commissione ha preso in esame l'argomento di cui tratta il disegno di legge e pertanto non vi è dubbio, a mio avviso e ad avviso del mio Gruppo, che non si può procedere oltre nella discussione, atteso che non è stato inserito all'ordine del giorno proprio il predetto disegno di legge che afferisce alla stessa materia.

Si tratta di un disegno di legge presentato prima dell'esaurimento della discussione e non si vede il perchè esso non sia stato esaminato dalla Commissione, non sia stato rimesso all'Aula e non sia esaminato coevamente agli altri disegni di legge sulla materia.

Chiedo pertanto che venga sospesa la seduta, che venga rimesso il mio disegno di legge alla Commissione e, quindi, dopo che questa avrà deciso sulla materia di cui a questo disegno di legge, vengano rimessi gli atti un'altra volta all'Aula.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,20).

Riprendiamo la seduta.

Il richiamo all'articolo 51 del Regolamento fatto dal senatore Filetti non può essere accolto, in quanto il disegno di legge n. 566 è stato deferito alla 9ª Commissione il 28 febbraio 1980, un giorno dopo cioè che la stessa Commissione aveva esaurito l'esame dei disegni di legge oggi all'esame dell'Assemblea e conferito al relatore Salvaterra il mandato di riferire.

PISTOLESE, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE, *relatore di minoranza*. Prima di illustrare la mia questione pregiudiziale di incostituzionalità, volevo segnalare, signor Presidente, che nell'ultima seduta della Commissione agricoltura avevo chiesto — ed era stato accettato — che le relazioni di maggioranza e di minoranza venissero distribuite, prima della discussione, in casella, a tutti i senatori. Questo non è avvenuto. Le segnalo ciò come una mia protesta. Debbo anche dire che ho constatato in questo momento che non vi sono sufficienti relazioni di minoranza in Aula. La prego di farne arrivare altre copie in numero sufficiente, affinché i colleghi possano averla letta, quando tra poco, dopo lo svolgimento di questa eccezione di incostituzionalità, la illustrerò verbalmente nonostante che l'abbia fatta per iscritto, e ciò in quanto è necessario che l'Aula conosca quali sono i riflessi di questa legge sia sull'agricoltura sia sul piano giuridico-costituzionale.

Venendo, signor Presidente, alla questione pregiudiziale, dico subito che sarò abbastanza lungo perchè devo richiamare le numerose decisioni della Corte costituzionale che sono intervenute in questa materia e che da dieci anni a questa parte, accogliendo tutte le obiezioni sollevate dal Movimento sociale italiano, ci hanno dato molte soddisfazioni.

I colleghi debbono sapere, infatti, che su questa legge da circa dieci anni si è determinato un conflitto tra Parlamento e Corte costituzionale, conflitto che veramente mortifica i parlamentari poichè dimostra o il disinteresse o il mancato approfondimento dei problemi in discussione.

In quest'Aula si parla tanto di garantismo (e mi rivolgo ai colleghi di parte comunista), si parla di garantismo a tutto spiano, continuamente, soprattutto ne parlano i magistrati, i giudici, gli ex procuratori della Repubblica. Bene, ci dimentichiamo una prima garanzia che è prevista dall'articolo 134 della Costituzione. Il relativo titolo recita: « Ga-

ranzie costituzionali »; e l'articolo comincia: « La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ... ». E l'articolo 136, che tutti conosciamo e che abbiamo tante volte ripetuto in quest'Aula, dice che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ebbene, onorevoli senatori, su questa materia si sta verificando continuamente un vuoto normativo... (*brusii in Aula*).

Signor Presidente, se lei vuole cortesemente richiamare i colleghi... Non è obbligatorio ascoltare, per carità. Ho già detto che il mio lavoro è fatto per la Corte costituzionale. (*Richiami del Presidente*).

Dicevo, signor Presidente, che la nostra pregiudiziale di incostituzionalità non è fondata, come tante volte avviene, su una discutibile o incerta o soggettivamente valutata violazione di una norma costituzionale. Si potrebbe dire: il Movimento sociale invoca la violazione degli articoli 41, 42 o 46 della Costituzione; però questa non è una mia affermazione, perchè in quest'Aula, su questa legge, oltre alle violazioni delle norme costituzionali, di cui parlerò, esiste quanto vi è di peggio, cioè una ribellione del Parlamento alla Corte costituzionale. Quando la Corte costituzionale per due volte dichiara illegittima la stessa norma e noi per la terza volta la riproduciamo nello stesso modo, è veramente una ribellione a quelle che sono le garanzie costituzionali previste dalla nostra Costituzione e dall'articolo che vi ho appena letto.

C'è quindi un conflitto palese, c'è uno stato di opposizione demagogica da parte del Parlamento al rispetto della decisione della Corte. È uno dei concetti fondamentali: noi siamo tenuti, nella nostra sovranità (certamente il Parlamento è sovrano, per carità!), e siamo vincolati al rispetto della Carta costituzionale. Se noi siamo i primi a violare la Costituzione, la norma fondamentale dello Stato, non vi dovete meravigliare, onorevoli colleghi, se il cittadino non rispetta le leggi che noi facciamo in quest'Aula. Siamo i primi a violare le leggi fondamentali dello Sta-

to. Ma allora cambiate la Costituzione, se volete fare questa specie di rivoluzione; cambiatela, abbiate il coraggio di cambiarla...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, almeno desistete da atteggiamenti comizieschi, quando parlate sottovoce fra di voi.

PISTOLESE, *relatore di minoranza.* Ringrazio i colleghi che mi ascoltano e che potrebbero non farlo, ma io cerco di fare il mio dovere di rappresentante del popolo in quest'Aula e di sostenere non tesi curialesche, senatore Perna, perchè non è mia abitudine; ho approfondito la mia conoscenza giuridica reggendo l'ufficio legale di un grosso ente, dove le cause da me tutelate andavano certo al di là dell'attività media di un libero professionista. Ritengo quindi di essere un modesto operatore del diritto, ma non di dire delle cose campate in aria, anche perchè ho una abitudine, quella di studiare i problemi; faccio del mio meglio, li studio, li approfondisco e ne posso parlare, facendo in tal modo il mio dovere.

Dico ciò soltanto per chiarezza: a me piace la dialettica, a me piace discutere nel rispetto delle reciproche posizioni. Rispetto gli altri e desidero essere rispettato anch'io.

Per quanto riguarda la legge dell'11 febbraio 1971, è da questa legge che sono cominciati i guai del Parlamento e purtroppo della nostra agricoltura. La legge 11 febbraio 1971, n. 11, è il primo esempio di compromesso storico, perchè porta le firme, che tutti conosciamo, del senatore De Marzi, democristiano, e del senatore Cipolla, comunista. È il primo esempio di compromesso storico, che, come vedete, ha determinato tanti guai. Nella vita, infatti, bisogna pur scegliere se si è da una parte o dall'altra. Non si può conciliare un mondo economico fondato sull'economia di mercato con un mondo fondato sull'economia collettivista; bisogna scegliere. Si tratta di una legge demagogica e vi dimostrerò che è anche una legge falsamente sociale; lo dico ai colleghi di sinistra: noi non stiamo qui a difendere il proprietario o la proprietà, anche se sono costretto a richiamarmi al rispetto degli articoli 42 e 44 della Costituzione. La leg-

ge deve essere giusta e deve quindi tutelare gli interessi di tutte le componenti: il proprietario, il concedente e l'affittuario.

Questo è uno dei punti fondamentali della nostra tesi politica, per cui tengo ad affermare in maniera ufficiale e formale che la nostra battaglia per i patti agrari è una battaglia a tutela di tutte le componenti della produzione agricola; sia ben chiaro! Non ci si venga a dire che noi difendiamo il proprietario, mentre voi difendete l'affittuario. Non è vero; ed il senatore Truzzi porterà sulla sua coscienza il danno che ha fatto agli affittuari, con questa legge che è veramente asociale, e ve lo dimostrerò.

A questo punto desidero enunciare quali sono le violazioni costituzionali da noi invocate. La violazione dell'articolo 3, degli articoli 41, 42, 44, 46 e 136 della Costituzione. Come ho detto, non è una enunciazione fatta a titolo personale, perchè queste violazioni sono state riconosciute e confermate dalle sentenze della Corte di cui vi parlerò appresso.

L'errore fondamentale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è quello di aver voluto determinare un equo canone per la terra agganziato al reddito catastale, equo canone che, ripeto, è molto più importante dell'equo canone della casa, perchè riguarda concedenti ed affittuari e 57 milioni di italiani che devono dalla terra attingere i mezzi di sostentamento. Quindi, sia ben chiaro, è una grossa legge. La nostra parte politica è attiva su questa legge, perchè, se la legge non è giusta, si ritorce come un *boomerang* sulla testa di quelle persone che si cerca di favorire, solo per bassa demagogia.

La prima macroscopica violazione è stata riconosciuta e confermata dalla prima sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 155 del 1972. Noi già in quella sede, prima della legge del 1971, abbiamo portato avanti la nostra battaglia politica in questo senso; relatore di minoranza è stato il senatore Filetti che ringrazio perchè ancora oggi attingo dalla sua relazione elementi validi per la battaglia che stiamo conducendo adesso. Sostenuta, nella relazione di minoranza, la invalidità costituzionale della determinazione del canone, è venuta fuori la prima sentenza, la 155 del 1972, la quale in uno

dei suoi punti dice: « A conferma della assoluta inadeguatezza dei coefficienti » (che allora erano fissati in 12 e 45 volte il reddito catastale) « stanno tra l'altro elementi deducibili da uno studio proveniente dall'Amministrazione...; la determinazione dei redditi catastali con riferimento alla consistenza e ai valori monetari triennali '58-'60... ».

« I risultati ottenuti », secondo la Corte costituzionale, « portarono alla conclusione che rispetto ai dati catastali del 1939 i nuovi si attestavano fra le 25 e 75 volte quelli anteriori. Partendo da questi dati » — e richiamo su questo punto la vostra attenzione perchè vi ritorneremo molte volte con documenti che farò allegare al verbale — « e con un calcolo assai semplice ma indicativo, applicando ad essi i coefficienti di ulteriore svalutazione monetaria della lira dal 1971, rispetto a quello del 1960 che è di 1,5 — dati ISTAT costo vita — si ha che ora, nel 1972, essi dovrebbero raggiungere i valori di 38 il minimo e 105 il massimo ». Siamo al 1972; con queste precise affermazioni la Corte non si è limitata a rilevare la compressione del diritto di proprietà, ma ha anche dato un preciso indirizzo al Parlamento; ha detto: in sostanza se voi applicate questi dati ISTAT dovete avere un minimo e un massimo entro queste cifre per calcolare il canone medio da attribuire ai fondi rustici.

La sentenza dice — e questo è un altro dei punti chiave della nostra eccezione — che « la minore misura dei coefficienti che la legge fissa in cifre tanto lontane da queste non è giustificata sul piano economico e quindi neppure su quello giuridico-costituzionale ».

« Dall'assoluta inadeguatezza dei coefficienti consegue infatti una misura del canone tanto esigua da rendere lo stesso privo di ogni valore rappresentativo del reddito che la terra deve pur fornire al proprietario ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione ».

Vi è un altro punto rilevante della stessa sentenza: « Entrambi gli articoli 42 e 44 indicano numerosi limiti che la legge può imporre alla proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale; ma è ovvio che tali limiti, se comprimono la facoltà e la volontà che formano la sostanza del diritto, non posso-

no mai pervenire ad annullarla ». Questa è stata la prima indicazione della Corte costituzionale.

Nel 1973 ci siamo messi all'opera per varare la seconda legge sui patti agrari, legge n. 814, e, come se la sentenza non fosse mai intervenuta, abbiamo commesso la stessa violazione e abbiamo rifissato nuovamente i canoni. Ma in quale misura? Nella misura di 24-55 volte il reddito catastale, cioè abbiamo aumentato di soli dieci punti il canone mentre la Corte aveva indicato che per il 1972 bisognava elevarlo a 105 volte. Ecco la seconda violazione; la ulteriore compressione del diritto di proprietà, come afferma la seconda sentenza della Corte costituzionale del 1977.

« Il legislatore è consapevole di ciò e nella stessa legge n. 814 ha dettato anche speciali condizioni per le zone in cui vi è particolare sperequazione; ma questa disposizione di carattere eccezionale non ha potuto avere finora apprezzabile applicazione. Anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali » — dice la sentenza del 1977 — « stabilita in un minimo di 24 volte e in un massimo di 55 volte è assolutamente inidonea a consentire alle commissioni provinciali la formulazione di tabelle del canone e quindi ad assicurare la giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. Risulta perciò in base alla legge del 1971 un reddito così basso, tale da rendere onerosa la proprietà della terra e da rendere anche il relativo reddito privo di interesse ».

Questa sentenza ci insegna molte cose perchè invita il Parlamento a rispettare il diritto di proprietà che ancora esiste nella nostra Costituzione, sia pure in funzione sociale, nel pieno rispetto dei diritti del lavoro. Essa ci invita in maniera assoluta a tener conto della redditività dei terreni perchè questo è il metro in base a cui deve essere effettuata la valutazione del canone e non soltanto come fatto automatico di moltiplicazione del reddito catastale.

Questa sentenza, signor Presidente, viene dopo la seconda legge n. 814 del 1973, ed aggiunge in altri punti, che non vi leggo questa volta, che la Corte costituzionale « non vuole dare altre indicazioni » e perciò invita il Parlamento a tenere conto di queste esigenze.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà, violato anche dalla seconda legge, c'è un altro punto che vorrei sottolineare perchè mi sembra di particolare importanza. Nella prima sentenza della Corte fu stabilita una differenziazione tra il coltivatore diretto e l'affittuario non coltivatore diretto. La sentenza della Corte ha precisato in maniera chiara che tra queste due categorie esiste una differenza notevole, tale da non giustificare per l'imprenditore non coltivatore diretto una compressione del diritto di proprietà che in qualche modo può essere entro certi limiti tollerata per quanto riguarda il coltivatore diretto. Quindi ha invitato nella prima sentenza il Parlamento ad effettuare un altro metro di valutazione per l'imprenditore non coltivatore diretto. Questo è un dato pacifico e vi potrei leggere molti punti di questa sentenza, ma mi pare che sia tutto molto chiaro.

Allora, cosa facciamo adesso con l'attuale disegno di legge? Aumentiamo di un 10 per cento il canone per il non coltivatore diretto, cioè riteniamo che basti un piccolo aumento per superare quel grosso divario che la Corte ha voluto segnalare.

Il coltivatore diretto può avere diritto ad un minimo di compressione del diritto di proprietà, ma l'affittuario speculatore, l'affittuario libero, le società che prendono in affitto un grosso terreno fanno i loro interessi: se ne traggono utilità, lo prendono in affitto, diversamente lo lasciano stare; quindi non c'è motivo di comprimere il diritto di proprietà là dove non c'è neanche la tutela del lavoratore. Mi ricordo che nel 1972 il Partito comunista addirittura chiamava « capitaliste » queste grosse società; oggi, guarda caso, esse vengono difese, basta un 10 per cento di aumento. Chissà poi quali interessi ci sono. Evidentemente per le 530 società che ha il Partito comunista che ormai svolge un regolare commercio in vari settori, ci sa-

ranno molte società che possono utilizzare e, questa volta, sfruttare il terreno; in questi casi si tratta di grosse società che sfruttano il proprietario e non si tratta più di un povero agricoltore, che può anche avere diritto ad un minimo di tutela.

Nonostante queste decisioni, continuiamo negli stessi errori. Ho una tabella ufficiale dei dati ISTAT che depositerò agli atti quando arriveremo alla specifica discussione di questo articolo. Da essa risulta che il famoso dato « 105 », fissato dalla Corte costituzionale in base al dato ISTAT che era nel 1971 pari a 1,5, oggi si adegua a 3; quindi il coefficiente di moltiplicazione dovrebbe arrivare a 351 volte il reddito catastale. Sono dati ufficiali al 31 dicembre 1979; se aggiungiamo poi questi cinque mesi di ulteriore svalutazione, si arriva per lo meno a 355-360 volte il reddito catastale.

C'è poi la questione dell'incostituzionalità del secondo titolo. Mi sono soffermato finora sul primo titolo che riguarda l'affitto dei fondi rustici; vi è poi la seconda parte su cui verte la grande battaglia che le sinistre hanno vinto per la debolezza della Democrazia cristiana (lo diciamo ancora una volta, perchè rimanga a mortificazione di questo partito). Si tratta del secondo titolo in cui si parla della conversione della mezzadria in affitto, uno dei punti più controversi dell'attuale disegno di legge. Essa è una gravissima violazione dell'articolo 41 della Costituzione, che garantisce la libera attività imprenditoriale. Il concedente a mezzadria è un imprenditore, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale e della Corte di cassazione: non è possibile che un imprenditore possa essere espropriato della possibilità di portare avanti una propria azienda, sia pure in forma associativa. Come parte politica siamo per le forme associative, quindi vediamo nella soppressione della mezzadria un grave passo indietro: evidentemente l'Italia si è troppo allontanata dall'Europa e cammina per conto suo, in contrasto con quanto avviene negli altri paesi europei. Chi siede al Parlamento europeo ed ha seguito queste vicende sa che presso la Comunità economica europea è attualmente in corso di

approvazione la quinta direttiva che parla di partecipazione dei lavoratori alla vita delle società, quindi delle imprese e delle aziende. Questa quinta direttiva trova anche un riscontro importantissimo nella nostra Costituzione, il cui articolo 46 prevede la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa; ma questo non fa comodo alle sinistre perchè oggi svolgono attività imprenditoriali e come volete che possano accettare che i lavoratori facciano parte delle imprese? Le sinistre che oggi sono imprenditori commerciali ufficialmente con 530 società — è chiaro — non vogliono più che il lavoratore intervenga sugli utili o partecipi agli utili delle loro società commerciali o affaristiche.

Per queste ragioni riteniamo che sopprimere la mezzadria sia un grosso passo indietro nei confronti dell'Europa che cammina (*interruzione del senatore Tolomelli*). L'Italia invece va indietro! Caro collega, questa è la realtà, s'informi: non dico delle cose per ragioni di parte politica! In Germania hanno già attuato la quinta direttiva ed esiste la partecipazione dei lavoratori con determinate leggi che già ci sono e che sono attuate; in Inghilterra si sta esaminando la quinta direttiva e la commissione giuridica la sta approfondendo.

Quando parliamo di partecipazione agli utili, quando parliamo di socializzazione — che è uno dei punti centrali della nostra ideologia politica — vogliamo affermare il diritto del lavoratore alla partecipazione nell'impresa per superare quella che è stata la lotta di classe che ha distrutto la nostra economia e per avviarci, invece, verso quella collaborazione delle classi, quell'amore delle classi verso la propria azienda che è l'unico sistema che può riportare la nostra economia su un livello di produttività anzichè di lotta distruttiva della produzione, come avviene nella lotta di classe.

Queste affermazioni sono suffragate dai pareri di eminenti giuristi. Desidero soffermarmi cinque minuti su questo argomento. Infatti è bene che si sappia che giuristi come Sandulli, già componente della Corte costituzionale, e come il professor Barile, hanno rilasciato ampi e motivati pareri per con-

trastare la soppressione della mezzadria che rappresenta una palese violazione dell'articolo 41 della Costituzione.

Il Sandulli dice che il testo approvato dal Senato « ha invece voluto accentuare la qualifica di conversione del regime dei contratti di mezzadria ivi previsti perchè comportano trasformazioni di un negozio associativo in una figura negoziale del tutto diversa ».

Noi stiamo veramente dimenticando quali siano i principi fondamentali del nostro diritto positivo! Noi che siamo i legislatori l'abbiamo dimenticato! Noi parliamo di un « contratto » coattivo; arriviamo a determinare il canone d'affitto, in maniera obbligatoria, coattiva; abbiamo stralciato dal nostro codice civile la figura giuridica del contratto che presuppone il consenso delle parti (elemento fondamentale), l'oggetto del contratto, la durata del contratto, il prezzo del contratto. Tutto ciò non esiste più. Noi con legge diciamo che il contratto dura 15 anni, vi piaccia o non vi piaccia. Se il contratto è vecchio, all'articolo 2 diciamo che durerà altri 10 anni in aggiunta ai 30 anni di proroga, eccetera.

Devo dare atto al relatore di maggioranza, senatore Salvaterra, di aver sollevato questi dubbi. Il senatore Salvaterra ha detto con molta chiarezza che avremo delle preoccupazioni di ordine costituzionale ed ha anche tentato degli alleggerimenti per evitare la censura della Corte suprema.

E precisa ancora Sandulli che la trasformazione di contratti associativi determina una figura negoziale diversa. Sapete qual è: « l'affitto che è un contratto di scambio » e cioè proprio una diversa configurazione giuridica.

Ma non esiste che un imprenditore possa essere espropriato della sua attività. E diciamo la verità: concedenti che abbiano fatto il proprio dovere ce ne sono. Lo dite voi stessi; lo dice anche il relatore di maggioranza. Si potrebbe ammettere la conversione nel caso dell'imprenditore negligente, parassitario. Per carità; chi è che non vuole avere maggiore terra da mettere a disposizione del lavoratore? Ma quando il concedente ha fatto il suo dovere ed è un conce-

dente, un proprietario attivo, quindi non parassitario, che dà il proprio contributo in lavoro e in capitale, non si vede per quale ragione debba essere espropriato di questa sua capacità imprenditoriale che gli proviene dalla Costituzione.

Ho un altro parere qui, del professor Barile (sono pareri ufficiali che sono stati distribuiti a tutti i senatori e nelle varie Commissioni), che richiama numerose sentenze sulla natura associativa del contratto, sulla questione di incostituzionalità, la sentenza 107 del 1974, e la stessa sentenza che è intervenuta quando abbiamo discusso l'enfiteusi: anche lì, abbiamo stabilito un canone di affranco molto limitato, ma la Corte costituzionale ha affermato che si tratta di un limite che non può essere imposto al diritto di proprietà. Ricordo la dottrina più recente, cioè Carrozza, Irti, « Vicende storiche e autonomia giuridica del contratto di mezzadria », dove sono affermati concetti fondamentali: « il consenso, già manifestato, per la conclusione di un tipo di contratto e utilizzato ad un fine diverso come elemento del contratto di affitto che nè si volle nè si progettò di stipulare ». Si è stipulato un contratto di mezzadria e improvvisamente, coattivamente, lo si trasforma in un contratto di affitto e, per di più, in un pessimo contratto di affitto.

Non dimentichiamo che la legge sull'affitto rimane una delle grandi mortificazioni del nostro Parlamento perchè non è sociale; senatore Truzzi, quando lei obbliga oggi l'affittuario a pagare dieci anni di arretrati, di conguagli, in 18 mesi, sa perfettamente che, riparando con questo articolo, operando questa riparazione giusta e doverosa, ha fatto un danno non solo al proprietario che per dieci anni non ha avuto una rendita adeguata, ma soprattutto all'affittuario, ossia a colui che lei voleva proteggere. Questo lo diremo su tutte le piazze! È un insuccesso del Parlamento essere riusciti a portare avanti questa legge ingiusta ed iniqua! A questo proposito, vorrei ricordare un episodio che mi è capitato quando a Bruxelles, in una precedente legislatura, nel 1972-73 — senatore Fabbri, lei non era qui in Parlamento — posi alla CEE il problema del contratto

di affitto e dissi che era stato la rovina dell'agricoltura italiana, mentre Bruxelles punta sul contratto di affitto come unico elemento per il rilancio dell'agricoltura.

Era allora presidente Lardinois e il direttore generale era un certo dottor Klaps: quando protestai per questa legge ingiusta italiana, mi fu risposto che il Governo italiano dell'epoca aveva mandato a Bruxelles non il testo definitivo, approvato in Parlamento, ma un primo testo iniziale, successivamente elaborato. Aggiunsero: se avessimo saputo che questo era il testo approvato in Italia, a Bruxelles non avremmo dato il parere di conformità, perchè è una legge ingiusta che non esiste in nessuna parte di Europa. Su questi argomenti torneremo man mano che affronteremo la discussione dell'articolato.

Ecco le ragioni che mi inducono a sostenere l'incostituzionalità degli articoli 1, 2, 9 e 13 di questo disegno di legge che costituiscono una palese violazione degli articoli 3, 42 e 44 della Costituzione; per quanto riguarda gli articoli 23 e seguenti, cioè la mezzadria, vi è la violazione degli articoli 41 e 46 della Costituzione; per quanto riguarda l'articolo 13, il famigerato emendamento Truzzi che impone agli affittuari di corrispondere dieci anni di arretrati, c'è la violazione dell'articolo 136 della Costituzione come c'è per tutte le leggi Truzzi che hanno fatto pagare per anni il canone provvisorio in 45-55 volte. Ricordo che nel mese di ottobre, quando abbiamo approvato l'ultima leggina Truzzi per il pagamento del canone provvisorio, dissi: portiamo almeno a novanta volte il reddito catastale, per lo meno per quest'anno cominciamo a ridurre le distanze. Per carità: una dura opposizione. E di chi? Proprio della Democrazia cristiana che ha chiesto di lasciare ancora il canone provvisorio di cinquantacinque volte il reddito catastale. E poi, resisi conto degli errori commessi, è subentrato l'emendamento Truzzi che stabilisce di pagare settanta volte per il primo periodo, poi novanta volte e centotrenta volte. Quindi è stato riconosciuto l'errore e si cerca di ripararlo commettendo un altro errore a carico degli affittuari.

Credo, signor Presidente, di aver illustrato le motivazioni della mia eccezione di incostituzionalità. So perfettamente — lo sa anche qualche collega, se mi ha cortesemente seguito, e di questo lo ringrazio — di aver condotto questa battaglia per il rispetto della legalità. Rispetto della Costituzione significa per tutti noi un dovere al quale dobbiamo attenerci nella maniera più assoluta.

Ecco perchè credo che questo nostro ragionamento, l'esposizione che ho fatto e che resterà agli atti, insieme a tutte quelle che faremo nel corso dell'esame degli emendamenti e la relazione di minoranza che svolgeremo, getteranno certamente le basi per l'ennesima decisione della Corte, che ancora una volta mortificherà non soltanto la Commissione affari costituzionali del Senato, che non ha mai funzionato, ma addirittura l'istituzione parlamentare che per la terza volta non ha rispettato le decisioni della Corte costituzionale. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo e per non più di dieci minuti.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il mio Gruppo ritiene che l'eccezione di incostituzionalità sia infondata: lo ritiene avendo affrontato anche per mio mezzo il problema con assoluta tranquillità e con piena serenità.

A noi sembra che questa eccezione di incostituzionalità si fondi su una serie di equivoci (e non do un significato morale o un significato culturale a questa espressione): innanzitutto su una interpretazione a dir poco a fior di pelle di alcune sentenze della Corte costituzionale; in secondo luogo sull'invocazione di norme della Costituzione che in realtà, a ben guardarle e comunque si possano stracchiare, sono fuori dell'area

del problema; inoltre sull'interpretazione piuttosto anacronistica di alcuni brani della nostra Carta costituzionale; e infine sull'applicazione di un criterio che chiamerei, secondo un'espressione tradizionale, del *divide et impera*: infatti, sia nell'Aula, anche dall'oratore che mi ha preceduto, sia fuori dell'Aula, dalle persone e dagli studiosi che si sono interessati al problema, i motivi che hanno ispirato la legge sono stati valutati ciascuno singolarmente invece che congiuntamente.

Cominciamo dalle sentenze della Corte costituzionale. Quelle che fanno maggiore impressione sono due: la sentenza n. 53, se non ricordo male, del 1974 e la sentenza 153 del 1977. Queste sentenze sono state invocate per esempio da Sandulli — e lo ha ricordato un collega poco fa — come se da esse e soprattutto da brani della loro motivazione si ricavasse o si potesse ricavare con somma probabilità l'incostituzionalità della conversione della mezzadria in affitto: appunto perchè questa conversione del contratto di mezzadria e del rapporto relativo in contratto e in rapporto di affitto colpirebbe alla testa l'autonomia contrattuale che secondo gli studiosi rientra nel contesto di iniziativa economica privata tutelata dall'articolo 41 della Costituzione.

Ora, la prima delle due sentenze si esprimeva press'a poco con queste parole: « ...c'è profonda, radicale differenza tra la concessione in enfiteusi e la creazione di un rapporto obbligatorio che resta tale anche se c'è l'obbligo di miglioramento ». Questa profonda differenza, disconosciuta dalla legge portata dinanzi alla Corte costituzionale, è la ragione per cui la Corte costituzionale ne ha dichiarato illegittima una norma.

In realtà qui noi abbiamo una dichiarazione di incostituzionalità perchè un contratto con effetti puramente obbligatori è stato interpretato direi dalla legge — forse l'espressione è impropria — alla stregua di un qualunque altro contratto che avrebbe costituito un diritto reale.

L'assimilare un rapporto puramente obbligatorio come l'affitto, sia pure con obbligo di miglioramento, ad un rapporto reale quasi di proprietà come è l'enfiteusi è contrario

alla Costituzione e colpisce profondamente l'autonomia negoziale. Quindi siamo fuori dal caso di cui adesso ci stiamo occupando, conversione della mezzadria in affitto, perchè ora invece si tratta di convertire un contratto costitutivo di società, di un rapporto associativo, in un contratto di affitto; siamo cioè dinanzi ad un mutamento che avviene non dal campo delle obbligazioni a quello dei diritti reali, ma in generale entro il campo delle obbligazioni. Vale a dire, il passaggio dall'uno all'altro tipo di rapporto non è così radicale e profondo come nel caso portato alla Corte costituzionale.

L'altra sentenza è addirittura fuori del problema perchè lì la norma di legge denunciata alla Corte costituzionale è stata dichiarata illegittima perchè la legge era irrazionale in quanto, perdurando il rapporto di mezzadria, riconosceva al concedente il diritto di apportare migliorie al fondo, però non gli riconosceva il diritto di avvalersene per aumentare in proporzione il canone. La Corte costituzionale ha detto che questa norma era ambigua e irrazionale, poichè surrettiziamente, pur riconoscendo al proprietario il diritto di apportare migliorie, tuttavia di fatto, impedendogli di chiedere un corrispettivo in un modo o nell'altro, lo riconosceva. Dunque, irrazionalità che non ha niente a che fare con quanto dispone il nostro disegno di legge.

Si dice che la conversione della mezzadria in affitto violi l'articolo 42 della Costituzione, cioè quell'articolo che — voi me lo insegnate — tutela il diritto di proprietà.

Innanzitutto si afferma che di questo articolo 42 è violata la riserva di legge. Perchè? Perchè la legge stabilisce che si può convertire la mezzadria in affitto se il concessionario lo richiede e quindi non è la legge stessa che converte la mezzadria in affitto, ma la conversione dipende dalla volontà di una delle due parti.

P I S T O L E S E . La legge dice: « è convertita ».

B R A N C A . Sto dicendo appunto questo. Non è affatto vero che sia violata la riserva di legge, perchè la legge è intervenuta

su questa materia per determinare la conversione, comunque essa avvenga; quindi, essendo intervenuta la legge e non essendo quella dell'articolo 42 una riserva di legge rinforzata o rinforzatissima, la riserva stessa è rispettata.

In secondo luogo, se rileggiamo l'articolo 42 della Costituzione, la riserva di legge non copre casi di questo genere, come la conversione della mezzadria in affitto: essa copre soltanto la materia dell'acquisto, del godimento e delle limitazioni della proprietà, che sono limitazioni alla facoltà del proprietario in ordine alla cosa propria (*interruzione del senatore Pistolese*). Qui, nel nostro disegno di legge, non siamo invece nel campo (non voglio dire che il campo che ci interessa sia fuori da ogni riserva di legge) dell'esercizio di un diritto di proprietà limitato in modo tale da urtare contro la norma costituzionale; qui siamo nel campo dell'esercizio di un diritto di iniziativa economica privata e cioè della cosiddetta « autonomia negoziale ». Si è insegnato per tanto tempo e si insegna ancora (la cosa sarà discutibile, ma credo che la maggioranza degli studiosi sia d'accordo) che il potere di disporre, che non è soltanto del proprietario, ma di qualunque altro titolare di un diritto, non sta dentro il diritto, ma fuori. Allora, stando fuori, il potere di disposizione, dal diritto di proprietà, non è l'articolo 42 che si può invocare per un giudizio di costituzionalità, ma semmai è l'articolo 41, sul quale appunto ritorneremo.

Si è persino affermato che la conversione della mezzadria in affitto violerebbe il principio della funzione sociale della proprietà. Posso rovesciare tranquillamente l'argomento dicendo che proprio la funzione sociale della proprietà si realizza sostituendo alla mezzadria, considerata disutile o addirittura dannosa dal legislatore, il rapporto di affitto.

Devo osservare tra parentesi che molte delle osservazioni che ho sentito poco fa, anche se rispettabili, riguardano il merito, cioè la valutazione che i competenti danno o possono dare, che il Parlamento dà o può dare sulla utilità o meno di questa conversione. Che sia utile o non utile, questo è un

giudizio riservato alla discrezionalità parlamentare, per cui il giudizio sulla utilità o meno non può essere argomento valido per sostenere l'incostituzionalità di una norma come questa.

Restano quindi l'articolo 3 e l'articolo 41 della Costituzione. Si dice che convertendo la mezzadria in affitto il legislatore violerebbe gravissimamente la libertà e l'iniziativa economica privata. Si dice inoltre che addirittura sarebbe violato direttamente l'articolo 43 della Costituzione, quell'articolo cioè che consente la espropriazione delle imprese. Poichè l'articolo 43 consente l'espropriazione dell'impresa soltanto a beneficio di enti pubblici o al massimo di collettività di lavoratori, mentre qui l'imprenditore, il proprietario concedente sarebbe espropriato

dall'impresa associativa a beneficio di una singola persona, sarebbe violato l'articolo 43.

Mi sembra che l'argomento sia così povero di contenuto che quasi non varrebbe la pena di rispondere. Il nostro disegno di legge non espropria l'impresa del proprietario che è imprenditore insieme col mezzadro; o meglio, non si tratta di una espropriazione dell'impresa come quella prevista dall'articolo 43. L'espropriazione prevista dall'articolo 43 importa la ablazione completa dell'impresa e dell'azienda all'imprenditore. Qui invece, trasformandosi la mezzadria in affitto si sottrae la gestione di questa impresa all'imprenditore, ma l'azienda (il fondo) attraverso la quale il concessionario esercita l'attività professionale agricola resta in parte al proprietario.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue B R A N C A). Si è arrivati persino a dire che in questo modo, trasformando la mezzadria in affitto, si colpisce il principio associativo che sarebbe contenuto in una norma della Costituzione e si arriva a richiamare, in difesa del principio dell'associazione nell'impresa, l'articolo 46: una norma che invece si riferisce ai consigli di gestione e che è completamente fuori dall'ambiente di cui ora ci occupiamo, poichè regola i rapporti fra imprenditore e lavoratore dipendente, non tra concedente imprenditore e concessionario (mezzadro) imprenditore.

Si è ripetuto — e lo sento ripetere — che sarebbe questo un esproprio della proprietà o dell'impresa senza indennizzo, ma anche questo mi sembra un rilievo un po' superficiale perchè qui non si fa altro che trasformare la mezzadria, l'impresa associativa, in impresa individuale a favore del concessionario; e, siccome il concessionario paga un canone, ecco che, se si trattasse di espropriazione, il canone corrisponderebbe all'indennizzo. Semmai si potrebbe discutere sulla misura del canone, ma questo è un altro

problema da quello di cui ci stiamo occupando.

La realtà è che, una volta riconosciuto da parte del legislatore (e che ciò sia discutibile non importa ai fini della costituzionalità) che la mezzadria debba essere sostituita, perchè dannosa o disutile per l'economia nazionale, allora il legislatore si è trovato a dover scegliere: o restituire il fondo al proprietario perchè il proprietario esercitasse da solo l'impresa agricola oppure concedere al mezzadro il fondo perchè esercitasse da solo l'impresa agricola.

Dovendo scegliere tra queste due persone, tra le due parti del contratto, il legislatore non poteva che scegliere la seconda delle due, cioè il concessionario; e la ragione è molto semplice. Infatti innanzitutto il proprietario può essere assenteista — non voglio dire che lo sia sempre — mentre il concessionario non è mai o quasi mai assenteista. Il proprietario di regola è il contraente più forte, mentre il concessionario di solito non lo è. In terzo luogo il concessionario, lavorando sul fondo, è quello che ha favorito più del concedente o addirittura

ha promosso più d'ogni altro la produttività del fondo agricolo: il concedente, invece, lontano da esso, non ha portato nell'utilizzazione del potere tanta forza ed efficienza quanta ne ha portato il concessionario.

Perciò, una volta riconosciuto che dal punto di vista dell'economia l'affitto è infinitamente più utile della mezzadria e dovendo scegliere, tra le due parti che sono legate da un rapporto associativo, secondo i principi costituzionali di tutela del lavoro, che è soprattutto tutela del lavoro manuale, insomma dovendo scegliere tra chi lavora come imprenditore e chi lavora invece come imprenditore ma anche manualmente, non si poteva che preferire quest'ultimo. È stato detto che ci sarebbe perfino violazione dell'articolo 3 della Costituzione perchè, se un concessionario non chiede la conversione della mezzadria in affitto a quel proprietario, quel proprietario rimane legato ad un rapporto associativo; se invece un altro concessionario chiede questa conversione, il proprietario perde la gestione dell'impresa. Qui però non c'è violazione dell'articolo 3 poiché invece tutti i proprietari sono trattati allo stesso modo...

P R E S I D E N T E . Senatore Branca, mi scusi, ma debbo invitarla al rispetto del Regolamento, perchè ha superato il tempo di 10 minuti previsto. Lei infatti parla da circa 15 minuti.

B R A N C A . Le chiedo scusa, ma non me ne ero accorto. Come dicevo, i proprietari, i concedenti sono tutti soggetti all'esercizio di questo onere da parte dei concessionari e quindi le disparità di eventuali situazioni successive non sono altro che conseguenze ipotetiche del futuro comportamento degli interessati, una volta entrata in applicazione la legge.

Per tutti questi motivi siamo convinti della legittimità della legge. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

B E N E D E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, entro subito in argomento per esprimere e motivare il convincimento sicuro e fermo del Gruppo comunista sulla assoluta infondatezza della pregiudiziale di incostituzionalità. Lo farò molto rapidamente anche perchè condividiamo le argomentazioni qui svolte dal senatore Branca.

Voglio subito dire che la pregiudiziale di incostituzionalità viene sollevata con una tecnica in cui si intrecciano ed emergono essenzialmente osservazioni di merito elevate alla nobiltà, che non meritano, di principi costituzionali. Voglio anche aggiungere che l'eccezione di incostituzionalità viene sostenuta con richiamo quanto meno improprio a decisioni della Corte costituzionale relative a materia affine, ma non identica; che questo avviene con una contaminazione tra principi giuridici ordinari e principi giuridico-costituzionali, al punto che spesso si invocano istituti del codice civile e la stessa sistematica del codice civile per sostenere — ma, ripeto, senza fondamento alcuno — la incostituzionalità. Si dice anche — questo non è vero, è falso — che vi sia stata una *vacatio* del legislatore di fronte a decisioni della Corte costituzionale; è pacifico invece che il legislatore è sempre intervenuto per disciplinare, sia pure in maniera provvisoria, i rapporti che andavano disciplinati dopo le sentenze della Corte costituzionale. La compiuta regolamentazione della materia è stata rimessa alla sua disciplina definitiva, che invece si vuol ostacolare ed impedire da parte di forze reazionarie presenti in questa Assemblea.

La pregiudiziale di incostituzionalità ha il difetto di attestarsi su una concezione statica e astratta di proprietà; forse, vedendola un po' nell'evoluzione giuridico-costituzionale, si potrebbe definirla una concezione « albertina ». Questa pregiudiziale è già stata superata dalla decisione della 1ª Commissione affari costituzionali, il cui contenuto qui voglio richiamare.

Una cosa è certa: va respinta nettamente la tendenza, che è emersa, a determinare una coincidenza assoluta, che non c'è, tra il diritto di proprietà e il diritto di libertà,

quasi che l'uno possa essere convertibile con l'altro. Il diritto di libertà ha una tutela in via assoluta nella nostra Costituzione, il diritto di proprietà è garantito con una chiara, esplicita riserva di legge. La questione di costituzionalità si articola in un triplice ordine di fattori, che vanno però a riassumersi in un unico concetto, in un'unica considerazione: si parla di conversione forzosa del contratto di mezzadria in contratto di affitto, di pretesa lesione del diritto di impresa, di violazione del principio di uguaglianza. Vorrei subito dire, per sgombrare il terreno da una prima obiezione, che non esiste una tutela costituzionale primaria dell'autonomia negoziale privata. Quindi se c'è un profilo della libertà contrattuale, della libertà di negozio giuridico, questo profilo in tanto è riconducibile alla verifica costituzionale — per valutarne la conformità o meno ai precetti della Costituzione stessa — in quanto vi sia una tutela soltanto indiretta, mediata, costituzionalmente garantita all'autonomia negoziale. In altre parole questa tutela indiretta è collegata al limite, alla riserva di legge operata dall'articolo 42 della Costituzione e al divieto previsto dall'articolo 41: alla prima norma, quando dice che bisogna assicurare la funzione sociale della proprietà, della quale si riconosce quindi che nell'esercizio illimitato e incontrollato potrebbe anche non essere assicurata, potrebbe addirittura essere ostacolata; alla seconda norma, quando stabilisce che l'iniziativa economica privata, il diritto d'impresa, non deve svolgersi (perchè potrebbe anche svolgersi) in contrasto con l'utilità sociale.

Se queste considerazioni vanno condivise, e non possono non esserlo, dobbiamo trarne qualche conseguenza coerente ed importante. Il diritto di proprietà è essenzialmente — gli studiosi sono d'accordo nella larghissima maggioranza — mezzo di attuazione di un interesse pubblico; quando questa funzione sociale non viene realizzata o c'è il fondato pericolo, la previsione che non venga realizzata, il diritto di proprietà si degrada giuridicamente ad interesse legittimo o a diritto affievolito.

D'altra parte mi pare che sia del tutto inconsistente, destinato, quindi, all'insuccesso,

il tentativo di configurare il principio dell'autonomia contrattuale, quasi come principio giusnaturalistico, recepito nell'ordinamento non scritto, prima ancora che in quello codificato; al contrario, se vogliamo andare ad esplorare il codice civile, vediamo che non c'è un'autonomia contrattuale assoluta, che anzi essa incorre nei limiti, nei rigori della legge, talchè può essere coartata a determinate conseguenze, nonostante la volontà delle parti.

Veniamo allora al punto centrale di questa discussione. Credo che proprio in una discussione di costituzionalità questo nodo centrale, che è politico, ma di grande rilievo costituzionale, debba emergere in tutta la sua drammatica chiarezza.

Il mezzadro, il colono è il contraente più debole dal punto di vista giuridico, dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista storico; ma di una storia molto amara e molto triste del nostro paese, che data da epoca antica, direi da sempre e che non è soltanto la storia del nostro Mezzogiorno o dell'Italia centrale, ma è essenzialmente la storia del sottosviluppo d'Italia e rappresenta il problema che ora deve essere risolto, con coraggio, con decisione e senza mezzi termini.

Questa considerazione noi la riteniamo di assoluto rilievo storico-costituzionale; altrimenti non ci troveremmo di fronte all'esodo; altrimenti non ci spiegheremmo le migliaia e migliaia di decisioni giurisprudenziali che hanno alle spalle il dramma di migliaia e migliaia di famiglie contadine, di mezzadri e di coloni. C'è tutta una drammatica pagina della storia del costume, della società civile, della evoluzione giuridica del nostro paese che sta a testimoniare tale principio.

Il contraente più debole economicamente e giuridicamente è il mezzadro, è il colono. Non ci sono dubbi: basta aprire il codice civile del 1942. Ma anche se arriviamo alla legge del 1964 — sbarazzandoci delle interpretazioni secondo le quali, nonostante la legge del 1964, si sarebbe rimasti comunque alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'effettiva, reale titolarità della impresa nel concedente, proprietario o non proprietario che sia — ebbene anche sba-

razzandoci di queste interpretazioni, è certo, onorevoli colleghi, che nemmeno con la legge del 1964 si realizza la rottura di questa subordinazione del mezzadro e del colono come contraente economicamente, storicamente e giuridicamente più debole.

La Costituzione, onorevoli colleghi, l'abbiamo a portata di mano. Qui tutti parlano, coloro che sostengono la incostituzionalità del disegno di legge e del principio della conversione della mezzadria in affitto, dell'articolo 3 della Costituzione; ma poi nessuno va a prendere il capoverso dell'articolo 3 che rappresenta il cardine, il volano, il fulcro della nostra Costituzione: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ».

È questo il punto sul quale si gioca la partita, molto facile per noi e, ne siamo certi, per vastissimi settori di questa Assemblea: la partita della costituzionalità del principio della conversione e della trasformazione del contratto di mezzadria in contratto d'affitto.

Perchè? Perchè a fronte della necessità di rimuovere tale condizione di disuguaglianza, sta il compito, sta il dovere della Repubblica di provvedere in questo senso. Ed allora abbiamo un vero e proprio diritto costituzionale del lavoratore mezzadro, cittadino lavoratore, a domandare che siano rimossi gli ostacoli che sino a questo momento lo hanno reso parte contraente assolutamente più debole.

Se così è, ci troviamo di fronte ad una conversione che giustamente non avviene sulla comune volontà delle parti, sul principio della consensualità e che giustamente avviene con la piena realizzazione della riserva di legge richiedendo il meccanismo della libera determinazione della volontà di una parte. Certo, non avviene su base consensuale! Ma che razza di conversione e di superamento sarebbe della condizione di disuguaglianza se anche in questo caso si richiedesse la consensualità, cioè se si andasse a

perpetuare la condizione di disparità e quindi di soggezione in cui una parte si trova nei confronti dell'altra? Avremmo introdotto un principio che non sposta per nulla quello che deve essere spostato dal punto di vista costituzionale, in attuazione del programma della Costituzione e soprattutto della norma politica, precettiva del capoverso dell'articolo 3 della Costituzione stessa. Quindi la previsione è di un rigore costituzionale pieno ed assoluto: la conversione è rimessa alla domanda del contraente più debole. Si parla di disuguaglianza nel senso che si modificherebbero i poteri delle parti e si fa finta di non capire che la disuguaglianza è quella attuale e questa disuguaglianza deve essere rimossa. Ecco il punto fondamentale; non si deve andare a costruire un'altra ragione di disuguaglianza! Significherebbe cambiare le carte in tavola e noi a questo gioco non ci prestiamo.

Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma credo sia questa la chiave di lettura di tutto il provvedimento — certo, ne discuteremo, poi, il merito — nella sua rigorosa coerenza costituzionale.

È evidente la necessità della domanda della parte interessata perchè la domanda stessa è la misura della sua debolezza contrattuale e quindi dell'incidenza sulla funzione sociale e sulla tollerabilità o meno di tale incidenza. Una volta posto in essere questo meccanismo, la conversione è automatica e la riserva di legge è realizzata e soddisfatta. Allora non solo non abbiamo violazione dell'articolo 3, ma realizzeremo il capoverso dell'articolo 3 ed il programma politico in esso sotteso e scritto; non abbiamo violazione dell'articolo 42, perchè poniamo un limite senza il quale non avremmo la funzione sociale della proprietà; non abbiamo inoltre la violazione degli altri principi che sono stati invocati.

Voglio, adesso, riferirmi ad un'ultima contaminazione di tipo civilistico. Si dice: non c'è conversione nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, la mezzadria. Ma che razza di conversione sarebbe questa? C'è conversione tra un rapporto contrattuale ed un altro e qui si invoca il codice civile, la diversa collocazione sistematica dei due contrat-

ti. Il problema è che dobbiamo stare alla materia generale dei patti agrari nella quale abbiamo due figure imprenditoriali essenzialmente diverse: la prima — il mezzadro — tende alla massima remunerazione del lavoro; l'altra — il concedente, proprietario o non proprietario — tende alla massima remunerazione del capitale. La conversione deve portarci, anche sul filone di un avanzamento comunitario, alla concentrazione nelle stesse mani del massimo investimento di capitale, della massima remunerazione del lavoro e quindi della massima produttività.

Sono, queste, argomentazioni che ho voluto sviluppare in maniera molto rapida anche perchè condividiamo pienamente le motivazioni portate dal collega Branca.

Per principio costituzionale il diritto di proprietà e anche il diritto di impresa si prestano alla possibilità di conversione a differenza di altri diritti fondamentali.

Se questa possibilità di conversione c'è, è compito del legislatore ricondurre nell'ambito e nella sfera delle norme dell'ordinamento giuridico ordinario la previsione politica della conversione stessa.

Ecco perchè il Gruppo comunista voterà contro la pregiudiziale di incostituzionalità. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

B U S S E T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U S S E T I . Il punto di vista del Gruppo democristiano sulla eccezione di non costituzionalità appena sollevata riconferma le tesi e le argomentazioni che sull'oggetto ha puntualmente focalizzato il relatore nel suo elaborato, nonchè tutto ciò che abbiamo avuto modo di esprimere in sede di Commissione e collima perfettamente con le dotte ragioni portate or ora alla nostra attenzione dal senatore Branca.

Vogliamo soltanto qui sinteticamente puntualizzare che non può, in punto di analisi concettuale, storica e comparata, essere ulteriormente sottovalutato il costante riferimento fatto dal costituente alla necessità del controllo continuo del legislatore ordinario sull'esperienza sociale connessa agli esiti rea-

li dell'esercizio dei delicati diritti dell'impresa privata, della proprietà privata e dello sfruttamento del suolo, onde realizzare l'efficienza, avvertita dal costituente stesso e trasferita nel medesimo testo degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione, di rendere effettivo lo scopo sociale sia in termini di utilità sociale sia in termini di funzione sociale che presidia pur sempre, quale limite invalicabile, l'esercizio dei menzionati diritti di proprietà, di libera iniziativa economica e privata e della razionale utilizzazione del fondo rustico.

Inoltre il nostro sistema contempla ognora — e non poteva essere diversamente — precisi istituti, quale quello della conversione del contratto nullo, che, senza menomare la sostanza del sinallagma, salvino la finalità negoziale. Infine l'esperienza storico-parlamentare sin qui consumata ci impone di rilevare che l'istituto della mezzadria è già stato da oltre tre lustri ripudiato dal nostro sistema senza che reazioni apprezzabili siano mai state registrate sia nell'ordine politico che in quello giuridico e sindacale.

Da queste brevi, sintetiche premesse di ordine sistematico e storico scaturisce il nostro convincimento che la previsione della conversione del contratto di mezzadria in quello di affitto non è fuori del dettato costituzionale perchè non esclude l'esercizio del diritto di proprietà, ma ne limita soltanto l'estensione in vista del fine sociale della produttività del fondo e della remunerabilità del lavoro che necessita per conseguirla, nè menoma l'esercizio autonomo e libero della capacità imprenditoriale perchè ne programma soltanto una più perequata esplicazione, avuto riguardo alla statica prestazione del proprietario e alla ben più onerosa e produttiva prestazione del mezzadro.

Quindi il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro la pregiudiziale di incostituzionalità. *(Applausi dal centro).*

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Anche il Gruppo socialista voterà contro la pregiudiziale. Tutti gli

oratori che si sono succeduti fin qui hanno messo in luce l'infondatezza, l'inconsistenza delle eccezioni sollevate in quest'Aula e noi aderiamo, concordemente agli altri oratori, a questa impostazione. Soprattutto le considerazioni fatte dal senatore Branca sono state estremamente puntuali.

Il quesito che si pone è molto semplice: l'autonomia contrattuale viene scalfita, viene esautorata? Si dice che la conversione del contratto di mezzadria in contratto di affittanza agraria è incostituzionale proprio perchè si incide sull'autonomia contrattuale.

Ma, onorevoli colleghi e onorevole Presidente, vorrei domandare se fin qui tutte le leggi o moltissime leggi non hanno già scalfito il principio dell'autonomia contrattuale. L'equo canone non ha inciso sull'autonomia contrattuale?

Allora è chiaro che ci dobbiamo domandare perchè queste norme vengono varate dal Parlamento. Davvero il Parlamento legifererebbe sempre incostituzionalmente? Credo di no.

La verità è che una nuova e più moderna interpretazione di siffatto principio si impone proprio alla luce dei principi costituzionali, senatore Pistolese. Infatti, se noi vogliamo dare un contenuto all'espressione « funzione sociale della proprietà » dobbiamo pure operare in questo senso.

La verità è che ormai alcuni rapporti che ci derivano dal passato si sono esauriti nel loro contenuto, non sono più validi, non sono più socialmente utili. E il senatore Benedetti lo ha messo in risalto. La mezzadria non è più utile perchè il proprietario resta inerte ed il concessionario è colui che opera in concreto per la produttività del fondo. Ecco perchè dobbiamo premiarlo; dobbiamo far sì che il concessionario nella mezzadria, che sarà poi affittuario, sia il vero imprenditore agricolo che porta avanti l'azienda agraria. Questo è il contenuto della legge al nostro esame.

Vogliamo dare, cioè, una validità all'espressione « funzione sociale della proprietà » e soprattutto vogliamo che anche nel mondo dell'agricoltura colui che coltiva, che è a diretto contatto con la terra, abbia l'effettiva gestione dell'azienda e abbia pure la giusta

remunerazione. Allora è inutile invocare l'articolo 3. A mio avviso l'articolo 3 non va invocato; va invocato invece l'articolo 42 che stabilisce il principio che la proprietà deve assolvere una funzione sociale. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dal senatore Pistolese. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Ha facoltà di parlare il senatore Pistolese, relatore di minoranza.

P I S T O L E S E , *relatore di minoranza.* Vorrei aggiungere qualche cosa sulla parte relativa all'articolato. Non sarò molto lungo.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho presentato una relazione di minoranza ampia, che ho sottoposto all'attenzione dei colleghi e che avevo anzi chiesto di consegnare e far pervenire ad ogni senatore cinque giorni prima della discussione; questo non è avvenuto per cui la mia protesta iniziale rimane valida. Non mi soffermo...

P R E S I D E N T E . Senatore Pistolese, faccio presente, per quanto riguarda la scarsa distribuzione della relazione di minoranza da lei asserita, che per i disegni di legge e le relative relazioni, sia di maggioranza che di minoranza, non viene effettuata, già da tre legislature, la distribuzione a tutti i senatori e ciò al fine di limitare le spese di stampa.

Tuttavia tali documenti, oltre ad essere tutti esposti nelle apposite bacheche, sono, in numero di circa mille copie, a disposizione dei Gruppi parlamentari, degli uffici e degli enti pubblici che ne facciano richiesta. Inoltre in Aula vi è sempre un deposito di circa cento copie a disposizione dei senatori, mentre altre trenta copie sono disposte sui banchi della Presidenza e del Governo.

Per quanto riguarda, infine, le date di pubblicazione, la relazione di maggioranza è stata pubblicata in data 14 marzo, quella di minoranza il 18 marzo; entrambe le relazioni sono poi state messe in distribuzione in data 20 marzo 1980.

P I S T O L E S E, *relatore di minoranza*.
La ringrazio, signor Presidente; non era questa la mia critica. In sostanza mi ero riportato ad una mia richiesta fatta in Commissione agricoltura, in base alla quale avevo chiesto al Presidente, in via eccezionale, data l'importanza della legge, di distribuire una copia in casella a tutti i senatori. Non è un richiamo alla Presidenza, ma un mio rilievo rispetto a quanto era stato deciso e concordato in Commissione agricoltura. Probabilmente non se ne è informato la Presidenza e questa distribuzione non è avvenuta. Comunque non è su questo punto che intendo soffermarmi.

Nella mia relazione di minoranza ho trattato vari aspetti di questa legge. Ometto di soffermarmi sulla prima parte, che riguarda gli aspetti costituzionali, i precedenti della legge 11 febbraio 1971, e successive modifiche, le nostre osservazioni effettuate con le precedenti relazioni di minoranza, le nostre vittorie ottenute innanzi alla Corte costituzionale; vittorie che, per la verità, non danno affatto l'impressione che la nostra sia una battaglia di retroguardia; che l'articolo 42 possa essere svuotato del suo significato in funzione sociale, come hanno detto poco fa i colleghi che sono intervenuti. Senza riandare a tante precedenti sentenze (ve ne posso leggere addirittura cinquanta), desidero citarvi l'ultima, la numero 5 del 1980, sulla legge Bucalossi, che riafferma lo stesso concetto del rispetto della proprietà.

Quindi, colleghi che siete intervenuti, non è questo il problema: la proprietà ha la sua funzione sociale, la sua ragion d'essere e va tutelata, così come va tutelato il lavoratore nella sua funzione particolare di collaboratore per quanto riguarda la lavorazione della terra.

Non ci sono, pertanto, battaglie di retroguardia nè ricordi del passato; importante è sapere che in Europa le cose vanno diversamente. Vi leggerò quanto avviene in Europa, perchè è l'Italia sola che cammina per conto suo contro l'Europa e indipendentemente dalla stessa.

Sorvolo sulla prima parte e mi soffermo, con uno sguardo generale, sull'articolato. Per quanto riguarda la durata del contratto, noi l'abbiamo stabilita in 15 anni, con la proro-

ga prevista dall'articolo 2, per cui i contratti in corso sono prorogati di altri 10, 12, 14 o 15 anni. Bene, volete sapere cosa avviene in tutta l'Europa? In Francia la durata del contratto è di 9 anni, nella Repubblica federale tedesca è a tempo indeterminato, in quanto vi è la libera contrattazione (ecco i paesi liberi, i paesi civili, non i paesi massificati come sta diventando l'Italia); in Inghilterra, la durata è di 1 anno; in Olanda, di 12 anni se il fondo è sede di azienda, di 6 anni per l'appezzamento di terreno; in Belgio è di 9 anni; in Danimarca non supera i 15 anni, ma il problema non esiste perchè non c'è contratto di affitto; nel Lussemburgo vi è la libera iniziativa; in Irlanda non c'è nessuna previsione legislativa in materia.

Ecco la battaglia di retroguardia, onorevoli colleghi! Noi siamo con l'Europa; voi siete con i paesi dell'Est, ma non certamente con l'Europa.

Vi ho citato i paesi europei; noi facciamo parte della Comunità economica europea e per lo meno allineiamoci su questi concetti fondamentali dei trattati ai quali abbiamo aderito. Quando saremo usciti dall'Europa, quando passeremo nell'area del Patto di Varavia, allora cambieremo tutto il nostro indirizzo. Attualmente questa è l'Europa e questa è la differenza tra le leggi italiane, uniche in Europa, e le leggi di tutti i paesi della Comunità economica europea.

Questo per quanto riguarda la durata del contratto.

Ho già parlato della natura coattiva e quindi dello svuotamento del contratto come contratto sinallagmatico che nasce dall'incontro di due volontà a cui il collega di parte comunista ha fatto un richiamo poco fa, come se avessi detto un'eresia. Certo, il codice civile esiste; quando parliamo di violazione del codice civile non diciamo che è una violazione costituzionale, ma semplicemente che stiamo sovvertendo alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Il contratto è certo un incontro di volontà: nella specie, invece, questo è un contratto coattivo, imposto per legge e con ciò violiamo i concetti fondamentali del nostro ordinamento.

Per quanto riguarda i vincoli, la durata del contratto non è soltanto un termine che viene deciso per ragioni di carattere demago-

gico o per una impostazione legislativa: la durata del contratto è un vincolo quando supera i nove anni. Aveva ragione il senatore Filetti quando aveva presentato un disegno di legge in questo senso.

Per quale ragione il codice civile impone che il contratto ultranovenale deve essere trascritto? Spieгатemelo. Per quale ragione il codice prevede questa necessità? Perché il contratto oltre i nove anni diventa un vincolo, incide sul diritto reale, è una limitazione del diritto reale, è uno dei quei limiti che appunto la Costituzione impedisce.

Ecco perchè noi abbiamo citato nella relazione di minoranza alcune sentenze in cui è precisato proprio che lo stesso articolo 42, nel sancire che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, fa salvo in tal caso per il proprietario il diritto alla corresponsione di un indennizzo, che, come la Corte costituzionale ha più volte affermato, non deve essere nè simbolico nè irrisorio.

A proposito di questo articolo 42, ho ascoltato con piacere l'intervento del senatore Branca, che naturalmente ha la sua esperienza in materia, ma al quale devo anche dire che non posso condividere la sua osservazione sulle sentenze della Corte che ho citato in quanto tutte riguardano il caso specifico. Ma se sono sentenze su questa legge e se noi stiamo coprendo il vuoto legislativo determinatosi in base alle stesse come possiamo dire che non ci riguardano, che si riferiscono a casi diversi? Non ho citato, appositamente, decisioni concernenti altri casi ma solo le sentenze che riguardano la legge 11 febbraio 1971 sui patti agrari e la legge del 1973, la 814, che ha colmato il precedente vuoto legislativo.

Certo, avete fatto delle norme provvisorie, e ci mancherebbe altro, ma il vuoto legislativo rimane lo stesso. Lo stiamo colmando adesso perchè non possiamo dire che la legge che prevede di pagare 45 volte il reddito catastale in via provvisoria sia stata una vera soluzione; è stata una delle peggiori soluzioni; e oltre tutto queste leggi sono illegittime e incostituzionali perchè fanno rivivere norme dichiarate illegittime.

L'articolo 136 della Costituzione è tassativo. Quando, cioè, una norma è stata dichia-

rata illegittima non esiste più; e male, malissimo ha fatto il Parlamento a farle vivere in via provvisoria. È molto comodo: la Corte annulla una legge, la legge non c'è più, in via provvisoria applicate la legge. Tant'è vero che abbiamo sbagliato, che abbiamo dovuto presentare un emendamento al fine di correggere questi canoni provvisori per determinare un canone più adeguato come quello previsto dall'articolo 13 del disegno di legge.

Noi sosteniamo in merito all'osservazione fatta dal relatore sulla fine del blocco, intorno alla quale mi pare che si stiano beando un po' tutti i Gruppi politici favorevoli a questa legge, che, in realtà, noi andiamo a creare un vincolo di 15 anni per la durata del contratto, di altri 10 anni per la durata del contratto in corso (quindi in totale diventano 50 questi anni tra vecchie e nuove proroghe); non ci può soddisfare, come contropartita, che tra 30 anni si avrà la libertà della terra e si potrà essere contenti che nipoti e pronipoti ne avranno finalmente la disponibilità. Quando poi arriverà il momento della scadenza del contratto certamente arriverà la prorogina, il rinvio. Perciò l'argomento della fine del blocco è una presa in giro. Quando di fronte ad un contratto d'uso di 15 anni il Parlamento offre la liberalizzazione, è solo un modo di dire perchè la stessa cosa è avvenuta per l'equo canone degli immobili, per i quali si è prorogato lo sfratto e praticamente la legge non è scattata nel suo principio fondamentale.

Perciò il senatore Salvaterra, che devo ringraziare perchè oltre agli spunti felici riportati nella sua relazione ha dimostrato la consapevolezza che si effettuava qualcosa di irregolare e lo ha detto con chiarezza, ha richiamato spesso l'attenzione sulla invalidità della legge — e questo è stato anche un atto di coraggio — anche se poi ha ripiegato accettando l'ordine del regime che vuole che passi questa legge.

Sull'articolo 5 abbiamo fatto alcune osservazioni ed anzi presentiamo alcuni emendamenti perchè riteniamo che l'inadempimento contrattuale non possa essere sanato in quanto, altrimenti, non avremo più una risoluzione del contratto. Quando c'è una violazione, nel momento in cui questa si verifica non si può eliminare; pertanto non posso

dire all'affittuario inadempiente: ti do 15 giorni, 1 anno, 3 mesi per pagare e, se non paghi, agisco. Quando si realizza la scadenza, questa opera automaticamente e determina l'inadempienza e la risolubilità del contratto in base ai principi generali.

C'è qualche punto che riguarda la revisione. Abbiamo soppresso l'articolo 8, che era una follia, e l'abbiamo fuso in un piccolo capoverso, per cui nell'articolo 9 aggiungiamo alle varie condizioni e modalità per la determinazione del canone un capoverso in cui diciamo che con queste modalità si procede ogni anno alla revisione del canone come è imposto dalla Corte costituzionale. Infatti, essendo il pagamento in denaro, la svalutazione assorbe completamente una eventuale maggiorazione. Vedremo poi a questo proposito la situazione dei vari paesi europei, che è completamente diversa.

Giungiamo quindi al famoso articolo 9, che è l'articolo fondamentale e che concerne i coefficienti del canone che non devono più essere 45-55 volte il reddito catastale. Coraggiosamente abbiamo fatto un balzo in avanti e devo dare atto ai lavori della Commissione del fatto che si è arrivati a 140 volte il reddito catastale (più 30, più 30, più 30). Si comincia così a vedere qualcosa e se non avessimo fatto queste battaglie, se non fossero intervenute le sentenze della Corte saremmo ancora alle 55 volte del senatore Truzzi, stabilite con grande entusiasmo e soddisfazione come leggina provvisoria. L'articolo 9, dunque, riguarda la determinazione dei canoni ed io a questo punto vorrei legervi i canoni di tutti i paesi europei, perchè l'Italia è l'unica che cammina per conto suo. L'Italia vive nell'Occidente, ma il pensiero è all'Oriente, non c'è niente da fare.

In Francia l'affitto normale viene corrisposto in natura e quindi non esiste il problema della svalutazione, perchè i prodotti agricoli hanno un loro valore autonomo; nella Repubblica federale tedesca vi è libera determinazione delle parti per la fissazione del canone, secondo un principio liberista, per cui se ti conviene ci stai, altrimenti non ci stai. Noi non crediamo al regime neo capitalista perchè lo rifiutiamo così come rifiutiamo il concetto collettivista. In Inghilterra vi

è libera determinazione tra le parti; paesi civili, democratici, per carità!, non legati a ricordi del passato, eppure usano questo sistema: libera determinazione delle parti. In Inghilterra, dunque, e nella Repubblica federale tedesca, libera contrattazione: in Olanda, con il limite massimo ammissibile al canone, esiste qualche limitazione; il Belgio è l'unico ancorato alla rendita catastale per un coefficiente ogni cinque anni; anche in Danimarca e in Lussemburgo c'è la libera determinazione delle parti. Come vedete, l'Europa considera l'agricoltura in maniera completamente diversa e solo l'Italia segue una sua evoluzione, che non condividiamo. Circa l'ammontare dei canoni, abbiamo visto che siamo arrivati a 140 volte (più 30 più 30 più 30); bene, ho una tabella redatta in maniera ufficiale dall'ISTAT, da cui risulta che il reddito catastale che secondo la sentenza della Corte doveva essere aggiornato al dato ISTAT di 1,5, oggi dovrebbe essere ulteriormente aggiornato al 3,14, per cui il coefficiente attuale dovrebbe essere 319. Secondo la tabellina che esibirò e che farò mettere agli atti quando discuteremo l'articolo 9, si arriva a 349 volte il reddito catastale. Come vedete, siamo ancora lontani da quel coefficiente indicativo dato dalla Corte costituzionale nella prima sentenza del 1972. Come opera costruttiva e alternativa proporremo un diverso pagamento del canone, così come prevediamo la diversa durata del contratto d'affitto, cioè un contratto non agganciato ad anno fisso, ma a colture agrarie, con la determinazione del pagamento in natura, nella misura del 10 per cento del prodotto lordo del fondo. Queste le proposte che illustreremo successivamente.

Per quanto riguarda i 30 punti delegati alla regione — di cui parlerà più diffusamente il senatore Rastrelli — a parere nostro non sono delegabili: le regioni non hanno potere legislativo in materia di diritto privato; in materia interprofessionale, interprivatistica, le regioni non hanno potere normativo. Immaginate, per fare un paragone, che la regione Lazio o la regione Lombardia decidesse che la successione si svolge in maniera diversa, che non eredita il figlio ma il nonno o cose simili! Il diritto privato è uguale in tutta l'Italia ed è pertinenza dello Stato centrale,

quindi è incostituzionale delegare alla regione l'assegnazione di 30 punti, e anche questo punto incorrerà nella censura della Corte costituzionale; su ciò non abbiamo preoccupazioni.

Dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto ho parlato quando ho illustrato le incostituzionalità. Certo, l'articolo 20 è assurdo, perchè non possiamo attribuire al non coltivatore diretto, cioè all'imprenditore, alla società speculatrice, capitalistica, di poter amministrare una terra e avvantaggiarsi di un canone basso, obbligatorio nell'articolo 9, dal momento che si tratta di un'attività libera e che la società può accettare o non accettare di prendere in affitto quell'immobile: se gli conviene va bene, altrimenti se ne va, quindi non dobbiamo tutelare nessuna situazione sociale, nessuna parte più debole (di cui ha parlato prima il collega comunista), in quanto, invece, nel caso in esame si tratta dalla parte più forte dal punto di vista economico, dato il forte incremento dei prodotti agricoli ed i prezzi sempre in aumento. Ciò è tanto vero che agli atti della nostra Commissione c'è un intervento, che ricordo con piacere, del senatore Scardaccione, che nell'altra legislatura era un difensore (secondo lui) della parte più debole e che è venuto a dirci: per carità, abbiamo difeso troppo la parte più debole e cioè l'affittuario; ora bisogna difendere il proprietario. Pertanto propose il pagamento del canone in natura. Non l'ho detto io, lo ha detto il senatore Scardaccione che, notoriamente, era molto spostato a sinistra.

Sono fatti che ho voluto esporre per quanto riguarda questa parte dell'aumento del 10 per cento per il conduttore non coltivatore diretto, che rappresenta una norma assurda.

Per quanto riguarda la conversione della mezzadria in affitto — ne ho parlato già ampiamente quando ho discusso l'eccezione di incostituzionalità — non vorrei tornarci sopra. Vorrei fare solo qualche replica ai colleghi che hanno voluto parlare sulla mia eccezione.

Senatore Branca, abbiamo richiamato non sentenze diverse, ma sentenze relative a questa legge, modificata dal 1971 ad oggi, le sentenze del 1972 o del 1973 — che lei ha critica-

to e ne ha tutto il diritto con la sua esperienza — che premettono: « in conformità della precedente costante giurisprudenza di questa Corte ». Ebbene, lei ne faceva parte, senatore Branca. Se lei legge le due sentenze che abbiamo citato, quando si parla del diritto di proprietà, sia pure in funzione sociale, dei suoi limiti, delle sua compressione, e della necessità di regolare indennizzo, si legge: in conformità di precedente costante giurisprudenza di questa Corte. Pertanto si tratta di sentenze che ha firmato anche lei!

Mi rendo conto che la materia giuridica — facciamo questo mestiere — si può girare in un senso e in un altro; ma la realtà delle cose rimane e mi pare che questa affermazione contenuta nelle due sentenze tolga forza al suo ragionamento apprezzabile ma che si ispira ad una visuale completamente diversa.

Quando parliamo di mezzadria, senatore Branca, io ho distinto: quando ho parlato dell'affitto mi sono riferito alla violazione degli articoli 42 e 44; quando ho parlato della mezzadria mi sono soffermato solo sugli articoli 41 e 46. Infatti, per la mezzadria non parlo di diritto di proprietà, ma parlo della tutela del libero imprenditore che, come tale, ha la libertà, secondo l'articolo 41, di espletare la sua attività imprenditoriale. Non ho neanche citato l'articolo 43, che prevede l'espropriazione dell'imprenditore: noi diciamo solamente che in base alla giurisprudenza costante l'imprenditore è il concedente e il concedente è imprenditore al quale si è associato il mezzadro. Pertanto non potete dire all'imprenditore: da domani non fai più l'imprenditore, vai a casa a fare un altro mestiere. Questa è una grossa violazione dell'articolo 41, che si ricollega all'articolo 46. Qui si tratta della partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende. E quale compartecipazione maggiore della mezzadria? Se il proprietario e l'affittuario si mettono d'accordo per condurre una terra, non si tratta di una compartecipazione? È una convenzione tra due persone, per cui io metto la terra ed il capitale e tu metti il lavoro. Infatti noi puntiamo sull'associazionismo fra il datore di lavoro e il lavoratore come sostituzione alla lotta di classe.

Questo indirizzo è previsto dall'articolo 46, che non si è voluto attuare. Noi parliamo tanto di Costituzione ma ne abbiamo attuato solo dei pezzettini: alcune norme non le abbiamo mai volute sentire; stanno lì abbandonate. Ad esempio gli articoli 39 e 40! Per carità! Pertanto si tratta di una Costituzione applicata a metà. Però, quando vi fa comodo, come la tirate fuori!

Non voglio citare le norme che stanno in cima ai vostri pensieri perchè sono solamente quelle le norme che contano, le altre non contano quando vi fa comodo.

Sull'argomento della partecipazione la quinta direttiva comunitaria è una cosa importante. Prego i colleghi di approfondirla per evitare che l'Italia sia l'ultima ruota del carro. L'Europa va verso la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e noi abbiamo la mezzadria, che è già una collaborazione, un contratto associativo (che apprezziamo perchè è la formula del domani, dell'avvenire) tra datori di lavoro e lavoratori (*commenti dall'estrema sinistra*).

Noi abbiamo votato in Commissione contro questa legge, abbiamo segnalato nella nostra relazione le ragioni che ci inducono a votare contro e vogliamo sottolineare la funzione falsamente sociale del provvedimento in esame: questa legge, oltrechè danneggiare il proprietario, danneggia l'affittuario; si è data l'impressione all'affittuario di agire nel suo interesse; gli si è detto: stai tranquillo, diventerai proprietario della terra, non pagherai niente. Oggi gli fate pagare tutti gli arretrati ed ecco l'inganno che avete operato nei confronti dei lavoratori della terra: ve ne accorgete in campagna elettorale, quando capiranno che li avete ingannati, quando diremo su tutte le piazze che devono pagare dieci anni di arretrati perchè voi avete voluto per dieci anni comprimere il pagamento ordinario di un canone che avrebbero dovuto pagare. Oggi siete stati costretti a rivedere il vostro atteggiamento, dopo le sentenze della Corte costituzionale, e quindi subirete la reazione del vostro elettorato, che non sarà affatto contento di questa legge di cui vi illudete di fare un cavallo di battaglia. Non sarà così: nel 1971 abbiamo avuto in Sicilia una vittoria del 16 per cento proprio facendo la

campagna elettorale solo sulla legge De Marzi-Cipolla; la rifaremo anche questa volta, dovunque, perchè questa legge è ingiusta, iniqua, incostituzionale e falsamente sociale.

Per queste ragioni, voteremo contro. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il relatore.

S A L V A T E R R A, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, limitandomi a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:

« La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione agricoltura, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

La Commissione, esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (in data 30 aprile 1980), non ravvisa in essi profili rilevanti ai fini della copertura finanziaria, eccezion fatta per gli emendamenti, d'iniziativa del senatore Fassino, aggiuntivi, dopo l'articolo 2, di alcuni nuovi articoli con i quali si propone la costituzione di un fondo nazionale per l'edilizia rurale e contadina. A tal riguardo la Commissione ritiene che l'eventuale introduzione di tale fondo porrebbe oggettivamente il problema di un esame attento dell'equilibrio finanziario della sua gestione, tenuto conto, da un lato, dei benefici che esso potrebbe erogare e, dall'altro, delle correlative fonti di alimentazione.

A tal ultimo riguardo si sottolinea che l'utilizzo della quota dell'1 per cento dell'ILOR a carico dei terreni e dei fabbricati rurali quale fonte di alimentazione del fondo, ipotizza un rigido vincolo di destinazione per un'imposta che non appare coerente con il nostro sistema tributario ».

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

F A B B R I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ritiene che il testo elaborato dalla Commissione agricoltura

tura del Senato sia da considerarsi complessivamente con valutazione positiva, in quanto idoneo a dare finalmente una risposta ad una questione aperta dalla formazione della Repubblica ad oggi.

Il Governo vuole qui esprimere anche, per mio tramite, il proprio vivo apprezzamento per il lavoro svolto da tutta la Commissione, e in particolare dal relatore senatore Salvaterra, lavoro che ha consentito di pervenire alla definizione del testo che oggi è alla nostra attenzione sulla base dell'investitura della Commissione, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge di iniziativa dei senatori Chielli ed altri e di quello del senatore Truzzi, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

A questo riguardo, trovo molto corretta la decisione adottata dalla Presidenza dell'Assemblea e mi pare che sarebbe fuori luogo ipotizzare solo una strozzatura o una compressione di questo dibattito. La decisione assunta dalla Presidenza è conforme alla prassi parlamentare e in Commissione c'è stata un'ampia elaborazione e un ampio approfondimento di tutti i temi. L'onorevole Malagodi ha dato atto del resto della serietà della relazione Salvaterra che affronta specificamente le varie questioni. Ci lamentiamo giustamente che da trent'anni le campagne attendono questi provvedimenti e pertanto anche da questo banco credo di poter dire che revocare l'adozione della procedura di urgenza avrebbe significato indulgere ad un atteggiamento sostanzialmente defatigatorio nei confronti della riforma.

Un giudizio politico complessivo sull'intero articolato non può prescindere da un raffronto con il testo originario che è pervenuto all'esame della Commissione e con il testo risultante dall'accordo interpartitico che si raggiunse su questa materia alla Camera prima dello scioglimento anticipato della legislatura. Credo di poter dire con tranquillità che il testo approvato dalla Commissione accetti, senza stravolgerli, come si dice con una espressione ormai di gergo politico, i principi fondamentali della riforma quali erano stati definiti nella passata legislatura dalla Commissione agricoltura del Senato e quali erano emersi dal voto di questa Assemblea che ha preceduto la trasmissione del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Su questa aderenza sostanziale alla riforma così come è stata varata dal Senato nella passata legislatura e come racchiusa nell'accordo della Camera c'è stata in Commissione una valutazione unanime di tutte le parti politiche. Nella sostanza i capisaldi della riforma vengono confermati: finisce la proroga dei contratti agrari in regime di blocco che è sostituita da un affitto di lunga durata. Una variante è intervenuta, a questo proposito, nel lavoro della Commissione, in quanto c'è stata una riduzione modestissima da sedici anni a quindici anni della durata del contratto di affitto e c'è stata una piccola riduzione per quanto riguarda la durata dei vari scaglioni. Complessivamente tuttavia si può affermare che la durata del contratto di affitto è una durata di tipo europeo. Del resto in questo c'è una conformità alle direttive comunitarie con la fissazione del periodo di quindici anni.

Per quanto riguarda la durata dei vari scaglioni, non si può non tenere presente che si tratta di contratti in corso da molti anni. Per alcuni di essi, come sarebbe stato ingiusto far cessare la proroga in un solo scaglione, sarebbe stato forse non completamente giusto mantenere le durate che erano previste nel testo originario. Comunque si tratta di una variante di piccolo momento che non scalfisce la scelta fondamentale che è per l'affitto di lunga durata.

Rimane anche ferma l'altra scelta fondamentale della riforma così come definita nel testo approvato dal Senato nell'altra legislatura, cioè la scelta della determinazione del canone con l'aggancio al dato catastale e più ancora che al dato catastale alle determinazioni che sulla base di questo dato verranno emesse dalle commissioni tecniche provinciali. L'idea di legare l'affitto al prodotto lordo vendibile, e comunque di disancorare il canone di affitto dalle determinazioni delle commissioni tecniche provinciali, è stata scartata e questa è la seconda scelta fondamentale della riforma che il lavoro in Commissione ha confermato introducendo qualche correttivo per un verso allo scopo di rendere il canone sicuramente equo, anche tenendo conto della intervenuta svalutazione monetaria, per altro verso facendo ricorso a criteri diversi, a criteri integrativi nel caso in

cui il ricorso al dato catastale per il mancato aggiornamento di questi dati sia manifestamente inadeguato. C'è stato un ampliamento dei punti della forcella e una attribuzione di un numero di punti superiore a quello iniziale alle regioni. Questo consentirà alle commissioni di avere a disposizione un numero di punti sufficiente per dare una risposta giusta nei vari casi, tenuto conto della presenza di strutture, della realtà fondiaria, della presenza di edifici e di altri dati particolari.

La censura che è stata mossa a questo allargamento della forcella non sembra a noi fondata sia perchè le regioni hanno a disposizione i punti e, come si disse anche nell'altra legislatura, possono o non possono utilizzarli (e quindi bisogna avere fiducia nella valutazione che a questo riguardo faranno le regioni) sia perchè anche alle commissioni viene assegnato un numero maggiore di punti senza che vi sia il pericolo di sconfinare in un affitto iperbolico e manifestamente iniquo in quanto eccessivo. Le commissioni hanno invece a disposizione questi punti e in esse sono presenti le rappresentanze delle organizzazioni professionali degli affittuari e dei proprietari e quindi è ragionevole l'aspettativa di un uso oculato e corretto di questi strumenti da parte delle stesse commissioni provinciali.

Per altro verso va notato che l'allargamento della cosiddetta forcella è una misura dovuta in relazione alle statuizioni della Corte costituzionale essendo evidentemente preoccupazione precipua del Parlamento quella di evitare nuove censure al riguardo della stessa Corte.

A questo proposito il Governo vuole sottolineare che le decisioni della Corte costituzionale adottate in questa materia o in materie analoghe non hanno mai comportato una anticipazione di declaratoria di incostituzionalità di un provvedimento come quello di cui ci occupiamo sia per quanto riguarda la misura del canone sia per quanto riguarda la conversione dei contratti di colonia e di mezzadria in contratti d'affitto. Sotto il primo profilo è da sottolineare che la Corte costituzionale non ha censurato il meccanismo di determinazione del canone attraverso le commissioni provinciali; ha censurato il

quantum di questo meccanismo e quindi con l'allargamento della forcella si viene a dare una risposta da parte del legislatore a questo problema.

Per quanto riguarda l'altro caposaldo della riforma che è stato confermato dal lavoro della Commissione, cioè la conversione della colonia e della mezzadria in affitto, non vorrei aggiungere molte argomentazioni a quelle già svolte in modo specifico e con la nota competenza dal collega Branca e dagli altri colleghi che sono intervenuti. Vorrei soltanto ricordare a me stesso e ai colleghi che nella giurisprudenza della Corte costituzionale mentre non troviamo un'anticipazione di *vulnus* di incostituzionalità per quanto riguarda l'ipotesi della conversione dei contratti di colonia e di mezzadria in affitto, troviamo invece alcune affermazioni che dimostrano come questa conversione non possa essere considerata una violazione del dettato costituzionale. Basterà al riguardo ricordare la sentenza 107 del 1974 la quale, dopo aver richiamato i principi costituzionali che privilegiano il lavoro e autorizzano l'imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata al fine di stabilire equi rapporti sociali, pone in rilievo l'ampiezza del disposto di cui all'articolo 44 della Costituzione il quale consente certo in tema di proprietà terriera interventi legislativi più penetranti di quelli ammessi dall'articolo 42. Così recita testualmente la sentenza della Corte costituzionale. E la stessa sentenza 153 del 1977 della Corte costituzionale ha confermato la possibilità di comprimere le ragioni della proprietà, in presenza della duplice finalità del razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali. Non pare dubbio che con la conversione dei contratti di colonia e di mezzadria in affitto si persegue questa duplice finalità del razionale sfruttamento del suolo, avendo di mira l'incremento della produttività e la competitività delle nostre aziende agricole sul piano europeo e nello stesso tempo il conseguimento di più equi rapporti sociali.

Quindi il Governo non può che esprimere apprezzamento sulla definizione del testo da parte della Commissione agricoltura del Senato, anche per quanto riguarda la conversio-

ne dei contratti di mezzadria e di colonia in contratto di affitto.

A questo riguardo giova sottolineare che, rispetto ad alcune richieste che erano state formulate all'inizio del lavoro della Commissione, è stata scongiurata ogni ipotesi di *reformatio in peius* delle norme che disciplinano la trasformazione dei contratti di mezzadria e di colonia in affitto, eliminando ogni altra ipotesi di esclusione. Non vi sono cause di esclusione all'infuori di quelle che erano già state previste nel testo approvato dal Senato. (*Brusii in Aula*). Onorevoli colleghi, in queste condizioni, se non fate silenzio, non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Lasciamo terminare il discorso all'onorevole Sottosegretario.

FABBR I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma io parlo una volta soltanto! Non posso non tacere della novità contenuta nel testo approvato dalla Commissione rispetto a quello votato dal Senato. Essa è costituita dall'articolo 28, dove si prevede un trattamento particolare per il concedente imprenditore a titolo principale, stabilendo che venga avviata, incentivata la formazione di un rapporto associativo speciale fra proprietario e affittuario e che in difetto, non potendosi configurare un obbligo di rapporto associativo, si dia luogo alla conversione con una durata inferiore di anni 6. La norma non stravolge l'impianto della legge, in quanto la regola della conversione generalizzata rimane ferma, e tuttavia prevede una minore durata per il contratto convertito.

Il Governo ha ritenuto, a questo riguardo, di presentare un emendamento che allunga a 8 anni la durata del contratto convertito, riducendo così la differenza di trattamento del mezzadro che si trova ad avere un concedente imprenditore a titolo principale, rispetto al mezzadro che ha un concedente meno attivo, meno impegnato; ha ritenuto anche di abbassare a 20 punti da 25 la misura del contratto di affitto.

Queste sono le novità rispetto al testo approvato dal Senato nella passata legislatura;

per tutto il resto la riforma conserva le sue caratteristiche. È riconosciuto un trattamento particolare ai diplomati e ai laureati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario; è prevista una procedura speciale di tentativo extragiudiziale di conciliazione; è confermata la validità degli accordi stipulati fra le parti anche non aventi natura transattiva, purchè ciò avvenga con l'approvazione delle rispettive categorie professionali o davanti al giudice. A questo riguardo debbo dire che questa norma fu votata da tutti i partiti della maggioranza di solidarietà nazionale, che allora sosteneva il Governo Andreotti in quest'Aula del Parlamento, nel convincimento che questa norma non contraddice le scelte della legge, ma introduce nelle campagne un minimo di dialettica sociale consentendo alle parti di regolare i rapporti a seconda delle loro esigenze particolari con un duplice usbergo protettivo: quello della legge, per cui nessuna parte può essere costretta a raggiungere un accordo particolare potendosi rimettere al regolamento della legge, e quello dell'approvazione delle organizzazioni professionali; e tutti dicemmo allora che occorre avere fiducia nella maturità, nella preparazione, nella capacità di assistere i contraenti delle organizzazioni professionali. Ecco perchè complessivamente il testo elaborato dalla Commissione viene giudicato favorevolmente. Ricordo a me stesso che su questo testo vi fu il voto favorevole di tutti i partiti dell'arco costituzionale e in particolare del Partito socialista, mentre vi fu un'astensione del Gruppo comunista motivata positivamente, con una dichiarazione del senatore Zavattini che dava atto che, ancorchè sia stata introdotta qualche variante rispetto al testo della Camera, tuttavia nessuno stravolgimento è avvenuto sull'impostazione di fondo; e si esprimeva allora anzi l'auspicio che questo voto potesse tramutarsi in voto favorevole in sede di Assemblea.

Il Governo si riserva di intervenire nel corso del dibattito. Mi premeva definire qui un atteggiamento complessivo nei confronti della riforma che è oggi al nostro esame.

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che questa riforma arriva tardi e che tuttavia

anche in questo testo è una riforma incisiva finalmente in grado di dare sicurezza e certezza ai rapporti sociali nelle campagne; non è inutile anche se è tardiva, anzi è la premessa per la programmazione e per il rilancio dell'attività produttiva nel mondo rurale. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 17 nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

VIGNOLA, segretario:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI

CAPO I

DURATA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 1.

(Affitto a coltivatore diretto)

La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di anni quindici, salvo quanto previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La presente legge regola i contratti di affitto di fondo rustico; quelli di società agraria; la conversione in affitto e in socie-

tà agraria dei contratti di mezzadria, colonia, compartecipazione ».

1.9

FASSINO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli od associati hanno le seguenti durate, in relazione alla qualità delle colture:

aziende con prevalenti colture erbacee da pieno campo:

a) tre rotazioni agrarie qualora vengano praticati cicli di avvicendamento fino a un massimo di 4 anni ciascuno;

b) due rotazioni agrarie qualora vengano praticati cicli di avvicendamento di oltre 4 anni ciascuno;

aziende con prevalenti colture legnose specializzate: anni 14;

aziende a prevalente indirizzo zootecnico: anni 9;

aziende orticole e florovivaistiche: anni 6 ».

1.1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 1.1, al secondo comma, sostituire le parole: « anni quindici », con le altre: « anni 9 ».

1.2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 1.2, al secondo comma, sostituire le parole: « anni quindici », con le altre: « anni 10 ».

1.3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 1.3, al secondo comma, sostituire le parole: « anni quindici », con le altre: « anni 11 ».

1.4 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 1.4, al secondo comma, sostituire le parole: « anni quindici », con le altre: « anni 12 ».

1.5 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 1.5, al secondo comma, sostituire le parole: « anni quindici », con le altre: « anni 13 ».

1.6 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 1.6, al secondo comma, sostituire le parole: « anni quindici », con le altre: « anni 14 ».

1.7 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Al secondo comma sostituire le parole: « di anni quindici », con le altre: « di 16 anni ».

1.10 ZAVATTINI, DI MARINO, MIRAGLIA, MACALUSO, CHIELLI, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, SESTITO, LAZZARI, MAFFIOLETTI, ROMEO

Dopo il secondo, aggiungere il seguente comma:

« Tutte le controversie in corso debbono essere definite in base alle leggi vigenti alla data d'inizio delle rispettive procedure giudiziarie ».

1.8 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero premettere che gli emendamenti da noi presentati al disegno di legge in esame intendono essere tutti — le

buone intenzioni non sono mai perseguibili — di carattere migliorativo e si ispirano a due proposte di legge che nei mesi scorsi i liberali hanno presentato al Senato: una sulle società agrarie e l'altra sull'edilizia rurale. È anche questo, attraverso gli emendamenti, un tentativo di contribuire alla elaborazione di una legge sulla quale abbiamo avuto già altre occasioni per esprimere tutte le nostre concrete riserve affinché possa essere più equa e soprattutto perchè possa essere realmente e giuridicamente applicabile e non ricada ancora una volta sotto le censure della Corte costituzionale, di cui peraltro si è parlato oggi in svariate occasioni.

Il fare cattive leggi, anche dal punto di vista formale, apre la via al cosiddetto governo dei giudici che è il peggior governo visto che il mestiere del giudice non sta nel fare le leggi ma nell'applicarle.

Ma questa non è un'espressione nostra bensì del presidente del Gruppo socialista alla Camera, onorevole Labriola, che recentemente la pronunciò a un nostro convegno sulla funzionalità del Parlamento.

Ho desiderato premettere questa nostra considerazione generale sulla serie dei nostri emendamenti che sono tutti di principio perchè il Senato si renda conto dell'obiettività con cui noi liberali intendiamo affrontare questa difficile materia.

E venendo in concreto all'emendamento 1.9 sul quale mi è stata concessa la parola, dirò che la nostra concezione pluralistica dei contratti agrari giustifica l'emendamento stesso perchè questa concezione è alla base di quei principi inderogabili che noi abbiamo sempre in materia sostenuto. Ecco la ragione per cui riterremo più corretto — e chiediamo per questo la sostituzione dell'articolo — che una legge, nel suo primo articolo, enunciasse tutta la materia che attraverso i titoli è in essa trattata. Non ho altro da dire; l'emendamento è più di carattere tecnico che di carattere sostanziale. Comunque questa è la brevissima illustrazione all'emendamento 1.9.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, noi abbiamo voluto, con l'emendamento 1. 1, modificare proprio l'impostazione del disegno di legge in relazione alla durata dei contratti agrari. Infatti ci si dimentica che la terra non è come la casa, per la quale si possono fissare due anni, tre anni o cinque anni. La terra è collegata ad una produttività; quindi noi non possiamo determinare quindici anni o quattordici o sedici — non so, possono essere pochi e possono essere tanti — proprio perchè invece la determinazione della durata deve essere messa in relazione alle colture. Ecco come il nostro emendamento si articola in questo senso. Cioè noi diciamo: sostituire il secondo comma con il seguente: « I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati hanno le seguenti durate, in relazione alla qualità delle colture: aziende con prevalenti colture erbacee da pieno campo; tre rotazioni agrarie qualora vengano praticati cicli di avvicendamento fino ad un massimo di quattro anni ciascuno ».

E con la logica ci si rifà a quanto dura il tempo di un ciclo, di due cicli. Se in un terreno vengono adottati cicli di rotazione di quattro anni, noi diciamo tre rotazioni e quindi abbiamo detto dodici anni. Ma per quel tipo di coltura che richiede una rotazione di quattro anni diamo il tempo sufficiente all'affittuario perchè possa realmente realizzare dal suo lavoro un frutto e un reddito corrispondente.

Seconda ipotesi: due rotazioni agrarie qualora vengano praticati cicli di avvicendamento di oltre quattro anni ciascuno; aziende con prevalenti colture legnose specializzate: anni 14; aziende a prevalente indirizzo zootecnico: anni 9.

Quando parliamo di aziende orticole o florovivaistiche prevediamo 6 anni perchè vi è immediatezza di raccolto e quindi non c'è motivo di procrastinare in un tempo più lungo quanto può essere previsto in un tempo più breve. Mi sembra che questa proposta veramente stravolge in senso positivo — ecco la legge sociale a favore dell'affittuario — perchè questa è la formula per aiuta-

re l'affittuario garantendogli certi cicli di lavoro. Quindi il primo emendamento ha una ragione tecnica attentamente studiata ed approfondita da competenti della materia, inquadrandosi in una concezione di produttività della terra e non in una forma assistenzialistica quale si avrebbe dando ampi termini a beneficio dell'affittuario e non del proprietario.

I successivi emendamenti 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5, 1. 6 ed 1. 7, senza usare la formula ostruzionistica alla radicale, perchè non è nelle nostre abitudini, dato che i nostri emendamenti sono sempre tecnici ed ognuno ha una propria ragione d'essere, hanno una loro giustificazione. Di fronte ad un termine di 15 anni fissato dalla legge, mentre il Partito comunista chiede di portarlo addirittura a 16, come nel testo originario, per una obiettività di valutazione del tempo necessario facciamo una scalettatura decrescente da 15 a 14, a 13 e a 12 anni. Vorrei precisare che quando ci preoccupiamo di contenere il tempo e la durata dell'affitto, oltre che difendere il diritto di proprietà nella sua funzione sociale, previsto dalla Costituzione, difendiamo la produzione e l'affittuario perchè questi ha bisogno di denaro e la terra ha bisogno di finanziamenti. Quando avrete disamorato dalla terra il proprietario, la terra languirà perchè l'affittuario non potrà avere denaro da nessuno e questo è il motivo per cui questa legge è asociale e distruttrice della produttività agricola. Se date 15 anni all'affittuario e questo non ha il denaro sufficiente per le migliorie, per effettuare produzioni specializzate, per poter seminare, meccanizzare, irrigare, come può andare avanti? Ecco perchè disamorando il proprietario avete danneggiato l'affittuario e questa è la funzione asociale della legge.

Viceversa in una collaborazione, in un canone equo e in una durata equa è chiaro che il proprietario non si disamora e darà il suo contributo all'azienda.

Così ho illustrato tutti gli emendamenti e contemporaneamente dichiaro che ritiriamo l'emendamento 1. 8.

Z A V A T T I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione fornita dal sottosegretario Fabbri per rammentare che è vero che ci siamo astenuti sul contesto della legge in Commissione, ma ci siamo astenuti — ed è giusto rilevarlo — con un giudizio fortemente critico, così come ha fatto anche il Gruppo del Partito socialista in quella occasione e sugli aspetti peggiorativi del provvedimento e votammo contro quegli articoli, motivando la astensione non solo per favorire il rapido — anche se poi non lo è stato — licenziamento della legge per l'Aula, ma riproponendoci il fermo proposito di lavorare qui in Aula al ripristino del testo così come uscito dalla passata legislatura, cosa che ora ci proponiamo di fare. Così, con gli emendamenti che sono davanti agli onorevoli colleghi, il Gruppo comunista chiede in sostanza, nè più nè meno, il ripristino del testo del Senato, che aveva votato, e non certo in fretta, nella passata legislatura, precisamente nella seduta del 17 luglio 1978, che successivamente la Commissione agricoltura della Camera aveva ulteriormente perfezionato ma che ora, come facilmente si evince dallo stampato al nostro esame, è stato sostanzialmente alterato e peggiorato dalla Commissione di merito di questo ramo del Parlamento. Vale a dire che per sostanziali aspetti non è più il testo che votammo in quest'Aula meno di due anni fa, quello cioè che abbiamo ripresentato alla riapertura delle Camere e sul quale chiedemmo, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, la procedura abbreviata per giungere rapidamente al varo della legge e dare così una risposta alle attese pressanti delle categorie, fidando sulla logica coerenza di comportamento di tutte le forze politiche che avevano contribuito alla stesura del precedente disegno di legge. D'altronde, il testo presentato dal senatore Truzzi, sostanzialmente identico al nostro, riproduce fedelmente quello approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, sul quale avevamo espresso il nostro pieno consenso. Era legittimo ritenere, anche per questo fatto, che non ci saremmo stati, da parte del Gruppo della Demo-

crazia cristiana soprattutto, ripensamenti o volontà di peggioramento, come viceversa si è riscontrato in Commissione. È noto infatti che nella passata legislatura si era pervenuti ad una intesa che aveva riscosso un largo consenso delle forze sociali direttamente interessate, nonché delle forze politiche che si esprimevano con un voto, in quella occasione, a larghissima maggioranza.

Come replica alla nostra ferma determinazione al mantenimento di quel testo che riteniamo ancora equo e giusto, qualcuno in Commissione ha voluto argomentare dicendo che quello è stato il risultato di una diversa situazione politica e parlamentare e che ora le cose sono cambiate. A parte il fatto, onorevoli colleghi, che, se una cosa è giusta, credo che essa resti valida in qualsiasi circostanza, voglio anche rammentare che nel recentissimo dibattito sulla fiducia al Governo — se ne ode ancora l'eco in quest'Aula — sia nel discorso del Presidente del Consiglio, sia in quello dei vari altri oratori dell'attuale maggioranza, si è abbondantemente fatto riferimento, auspicandone il ritorno, alla politica di solidarietà nazionale, vale a dire a quel periodo in cui proprio il Senato della Repubblica in prima lettura approvava un testo sui patti agrari al quale ci richiamiamo tuttora e che non è quello che abbiamo al nostro esame.

Da questa discussione, dunque, e dal voto che ne discenderà su una legge che deve essere di riforma, si potrà dedurre, credo, se il richiamo alla solidarietà nazionale è una pura espressione verbale, strumentale o propagandistica o viceversa si esprime nel concreto, andando al recupero di quelle istanze valide che erano comprese negli accordi di quel periodo. Infatti gli emendamenti che presentiamo all'Assemblea ad iniziare dai primi articoli, il primo, il secondo e il quarto che trattano della durata del contratto di affitto a coltivatore diretto e per i quali chiediamo ai colleghi un voto di consenso, altro non sono che la riproposta fedele di quell'intesa che aveva come base portante la lunga durata del contratto d'affitto per garantire stabilità e professionalità al coltivatore, finanziamento, ristrutturazione e sviluppo produttivo per l'agricoltura, quindi program-

mazione agricola. Mi si dirà che la riduzione operata nel nuovo testo (un anno in meno per i nuovi contratti e due per quelli in corso) è cosa di poco rilievo. Ma se in fondo, come è già stato detto, è questione di poco conto, perchè non sono stati lasciati i termini precedentemente concordati? Perchè fin dai primi articoli si sono voluti intaccare gli aspetti basilari e qualificanti di un lungo lavoro che aveva portato ad un'intesa positiva?

La verità, onorevoli colleghi, è che fin dalle prime battute si è voluto portare l'attacco alle strutture portanti della legge nel tentativo di svuotarla del suo contenuto innovatore.

Infatti, per quel che riguarda la durata del contratto di affitto, ai fautori del peggioramento della legge non è stato possibile neanche adombrare l'argomento censura costituzionale, così abbondantemente invocato per una serie di questioni ed ancora questa sera rievocato.

Della Corte costituzionale se ne è parlato, ma come si parlasse di una spada di Damocle incombente su tutto e su tutti, quasi si trattasse di un corpo estraneo dello Stato, avulso dalle istanze di rinnovamento e dalla dialettica istituzionale, quando, viceversa, la Costituzione sollecita appunto la promozione sociale, lo sviluppo produttivo, la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ecco che nel nostro caso la lunga durata dell'affitto, che significa professionalità imprenditoriale, ed il superamento della mezzadria e della colonia in un moderno contratto, che significa promozione sociale di una categoria di lavoratori, corrispondono allo spirito, alla lettera del dettato costituzionale.

Ma il sostegno a questa nostra posizione di ripristino del testo nella sua originale versione, quindi nella sua validità, c'è giunto da numerose manifestazioni locali e nazionali: le delegazioni dei coltivatori che qui al Senato si sono recate presso i vari Gruppi politici ed ultima nel tempo, ma assai indicativa per la portata politica e per la testimonianza della pressione e dell'attesa che salgono dalle campagne, la manifestazione nazionale promossa dalla Confederazione dei

coltivatori diretti, svoltasi a Roma il 16 aprile scorso, durante la quale, fra le varie richieste rivolte al Governo, capeggiava quella dei patti agrari, richiesta riportata, fra l'altro, dall'organo della Democrazia cristiana « Il Popolo » che dice testualmente: « Per i patti agrari è urgente l'approvazione del testo già adottato nella decorsa legislatura dalla Commissione agricoltura della Camera con il vasto consenso dei Gruppi politici ».

È a nome, onorevoli colleghi, della gente delle campagne, di chi la terra la lavora ed è a nome delle organizzazioni dei coltivatori che chiediamo un voto coerente con quello già a suo tempo espresso in quest'Aula da un vasto schieramento politico, cosicchè riportando la durata del contratto a 16 anni per l'affitto a coltivatore diretto si spiani anche la via per il pieno ripristino di tutto il testo, così come si attendono gli affittuari, i coloni, i mezzadri i quali vogliono uscire da un rapporto feudale, fuori dalla storia e che auspicano di diventare liberi, moderni imprenditori per il rinnovamento ed il rilancio dell'agricoltura.

In questo senso, onorevoli colleghi, ci siamo lungamente adoperati in Commissione, assente il Governo nel dibattito; ci siamo opposti — e non da soli — alle alterazioni ed ai peggioramenti del testo; ci siamo riproposti — e speriamo ancora con fortuna — di riportare qui in Aula, perchè siano accolte, le ragioni che noi riteniamo valide al ripristino del disegno di legge.

Abbiamo fiducia nel consenso dei colleghi. Rammento che la questione della lunga durata del contratto d'affitto a 16 anni, oltre a dare una risposta in positivo alla fine della proroga in vigore da più decenni, oltre a questo che è già un fatto in sè, risponde ad esigenze di programmazione, di investimento, di professionalità.

La lunga durata del contratto d'affitto è stato uno dei punti qualificanti della legge, ebbe a dire giustamente nel 1978 l'allora relatore, senatore Fabbri, ora sottosegretario. Lo ha sottolineato anche in quella occasione il ministro Marcora nella replica al dibattito. Chiediamo che si tenga fede a quanto a suo tempo è stato detto, per cui noi chie-

diamo di votare l'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.9, mi dichiaro contrario perchè si collega ad emendamenti successivi che non condivido, in specie ad un emendamento aggiuntivo all'articolo 23 e mi riservo di motivare a suo tempo questa contrarietà.

Sono contrario all'emendamento 1.1 perchè non condivido il concetto che in una agricoltura moderna si possa stabilire la durata dell'affitto in base alle qualità della coltura: è una visione ristretta e sorpassata. Oggi dobbiamo stabilire la durata di un contratto di affitto in base ai tempi necessari all'impresa per realizzare i suoi fini, che richiedono grandi investimenti per il rinnovo delle strutture, per la meccanizzazione; bisogna dar tempo perchè l'impresa moderna deve integrarsi con strutture cooperative e commerciali esterne alla azienda stessa per la valorizzazione e la conquista dei mercati, per partecipare alla associazione dei produttori. Come si può mettere in opera questa politica se non assicuriamo tempi lunghi? Inoltre questi tempi lunghi sono stati indicati anche dalla CEE in quindici anni come ottimali.

Per le motivazioni sopra espresse sono contrario agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Sono contrario all'emendamento 1.10 in quanto i 15 anni non sono che un adeguamento alle direttive della CEE e non c'è sostanzialmente differenza tra il dato segnalato dal disegno di legge al nostro esame e quello proposto dall'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.9, in quanto si

tratta di una formulazione che contraddice l'impostazione della riforma.

È contrario all'emendamento 1.1 perchè si vuole introdurre una varietà di durata a seconda delle rotazioni agrarie e degli indizzi colturali nel fondo, con una impostazione diametralmente opposta a quella accolta dalla Commissione.

Il Governo è contrario a tutti gli altri emendamenti del senatore Pistolese in quanto si tende a ridurre la durata del contratto di affitto che viene fissata dall'articolo 1 in quindici anni, accogliendo il principio della lunga durata per le ragioni che ha esposto il relatore, per dare cioè certezza a chi lavora nelle campagne e possibilità di programmare gli investimenti e gli ammodernamenti del podere.

È contrario, con rammarico, all'emendamento 1.10 che porta a sedici anni la durata del contratto di affitto. Senza nessun intento polemico, devo dire che la censura svolta, con tanto calore, dal senatore Zavattini per questo mutamento di durata non mi sembra giustificata. Il testo originario prevedeva sedici anni e la Commissione ha ridotto il termine a quindici anni. Mi sembra, secondo logica, che quindici anni sia una lunga durata, che la scelta della lunga durata sia stata confermata, che il contenuto innovatore del provvedimento sotto questo profilo non sia stato intaccato: si tratta di un temperamento — un anno di meno — motivato anche da ragioni tecniche nel dibattito in Commissione, quando si è ricordato che la riduzione a quindici anni è conforme al periodo previsto nelle note direttive comunitarie sul riordinamento dell'agricoltura per far luogo alla concessione dell'indennità di cessazione dall'attività agricola e dell'apporto strutturale a coloro che si impegnano a concedere in fitto per detto periodo i loro terreni per utilizzazioni finalizzate agli scopi perseguiti dalle direttive stesse. Quindi in questo caso, collega Zavattini, rappresentando il Governo, non mi sento di tradire il relatore di due anni fa in questa stessa Aula e con queste motivazioni dichiaro il parere contrario anche all'emendamento relativo alla durata di sedici anni.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Io pregherei il senatore Fassino di ritirare questo emendamento per ragioni di sistematica legislativa e per non precludere gli ulteriori emendamenti presentati sulla materia.

Per quanto riguarda le ragioni di sistematica legislativa, il titolo primo del disegno di legge si riferisce a disposizioni integrative e modificative del contratto di affitto dei fondi rustici ed il capo primo riflette la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Con l'emendamento 1.9 si fa una enunciazione di carattere generale in ordine al contenuto della legge e si afferma che la legge dovrebbe regolare i contratti di affitto di fondo rustico, quelli di società agraria, la conversione in affitto e in società agraria dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione. Con questa dizione però si finisce per affermare che oltre alle disposizioni di questo disegno di legge non ce ne sono altre, mentre sappiamo che in realtà la proposta di legge al nostro esame contiene norme di carattere integrativo e modificativo. Inoltre verremmo ad enunciare il principio dell'ammissibilità della conversione del contratto di mezzadria, colonia e compartecipazione in contratto di affitto, anche se in determinati casi; il che precluderebbe in futuro la possibilità di discutere sulla ammissibilità del sistema della conversione.

Per questi motivi pregherei il senatore Fassino di ritirare l'emendamento. Ove non venga ritirato, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si asterrà.

P R E S I D E N T E . Senatore Fassino, mantiene l'emendamento?

F A S S I N O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 1.1.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Molto brevemente, per replicare alle osservazioni che non mi sembrano assolutamente fondate perchè il relatore considera superato il sistema delle rotazioni e trova addirittura ottimale il principio della durata determinata e prefissata di quindici anni, il che è assolutamente inesatto.

Per quanto riguarda la durata in particolare, ho già detto quali sono le durate stabilite nei vari paesi europei. Non mi si venga a dire pertanto che quindici anni sono il tempo ottimale e non mi si venga a dire, come fa il senatore Zavattini, che siamo sui livelli europei. Nessuna nazione europea infatti prevede una durata di quindici anni: la Francia ha una durata di nove anni, la Germania è libera, l'Inghilterra ha un regime libero, l'Olanda prevede dodici anni, il Belgio nove.

Allora come facciamo a dire che la durata di quindici anni è ottimale? Chi lo ha detto? Come viene stabilito? Con quali criteri? Queste sono cose assurde. Ho voluto prendere la parola proprio per richiamare la vostra attenzione sull'assurdità di questo termine che, per di più, il relatore dice essere indicato dalla Comunità europea. Non è vero, onorevole relatore. I tempi ve li ho indicati io qui e li posso allegare agli atti e lo farò quando passeremo all'esame degli altri emendamenti.

Per questi motivi, signor Presidente, dichiaro che votiamo logicamente a favore del mio emendamento e contro l'emendamento Zavattini perchè tende ad aumentare una durata che è già eccessivamente lunga rispetto a quelle che sono le durate europee.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

F I L E T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Il mio Gruppo vota contro l'articolo 1 per le ragioni illustrate dal senatore Pistolese. Desidero aggiungere peraltro che la forma adottata nel primo comma lascia alquanto perplessi. Questa formula sostituisce quella precedente di cui al disegno di legge Truzzi, là dove si diceva che

« la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto compresi quelli in corso è regolata dalle norme della presente legge ». Si è voluto aggiungere il riferimento ai contratti in regime di proroga.

Mi domando: quei contratti per i quali è intervenuta sentenza in grado di appello esecutiva per legge o sentenza di primo grado provvisoriamente eseguibile e per i quali in sede di esecuzione è avvenuto rilascio da parte del fittavolo o del mezzadro, pendendo giudizio in grado di appello o ricorso in Cassazione, come vengono disciplinati? In caso di conferma della sentenza eseguita avrà diritto il mezzadro o colono o fittavolo di rientrare nel possesso dell'immobile dopo averlo rilasciato per effetto di una sentenza esecutiva in dipendenza della nuova legge sui contratti agrari? Si devono intendere i predetti contratti rientranti nella formulazione « contratto in corso o in regime di proroga »?

Per questo motivo votiamo contro, perchè la dizione usata lascia adito ad un rilevante contenzioso.

Circa poi la durata dei contratti d'affitto sembra veramente eccessivo stabilire la durata minima di 15 anni, posto che, peraltro, la si voglia riferire a contratti già in regime di proroga e cioè a contratti che in ipotesi hanno avuto inizio nel lontanissimo 1939, contratti che hanno avuto già una durata di 41 anni oltre quella convenzionale.

Per questi motivi il mio Gruppo vota contro l'articolo 1 del disegno di legge.

R O M E O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E O. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le risposte date dal relatore e dal Governo alle argomentazioni del collega Zavattini non ci hanno convinto, perchè, tutto sommato, quello che si è risposto è questo: per un anno, cosa si sposta poi nell'intero disegno di legge? Il problema non è dell'anno. Intanto nella nostra proposta vi era l'esigenza di portare a 18 anni la durata dei contratti; poi ci fu un accordo nella pre-

cedente legislatura che portò la durata del contratto a 16 anni; ora ci si propongono 15 anni. Anche se non ci soddisfano, questi 15 anni rappresentano un risultato comunque.

Vogliamo esprimere una nostra opinione nel momento in cui ci accingiamo a votare l'articolo 1, che intende sottolineare anche ciò che verrà di conseguenza. Vorrei sottolineare, infatti, che la proposta di ripristinare i 16 anni, fatta dal nostro Gruppo e illustrata dal collega Zavattini, risponde alla esigenza, per noi fondamentale, di mantenere i principi fondamentali su cui dovrebbe reggere questo disegno di legge, principi sui quali abbiamo lavorato lungamente nel corso di questi anni, nella precedente e nell'attuale legislatura.

Ora il disegno di legge che stiamo esaminando, onorevoli colleghi, si articola su tre principi fondamentali: il primo è quello che si abolisce il regime di proroga e lo si sostituisce con un contratto di affitto di lunga durata; il secondo principio fa del contratto di affitto una scelta europea, nel senso di adeguamento della durata e del tipo di contratto di affitto in vigore nei paesi europei e dell'adeguamento dei canoni a quelle norme. Il terzo principio sul quale si reggeva il disegno di legge al nostro esame è quello che riguarda la trasformazione dei contratti di colonia e mezzadria in contratto di affitto: cioè la scelta del contratto di affitto come elemento fondamentale della contrattazione agraria.

In altri termini, non si trattava tanto di scegliere tra un contratto e l'altro, ma si faceva un discorso economico e sociale, nel quale veniva avanti la scelta fondamentale, l'elemento che ha contraddistinto tutta la azione del Gruppo democristiano insieme a noi: la scelta in favore dell'imprenditore coltivatore diretto, il quale deve essere messo con la sua azienda nelle condizioni di combinare i vari fattori dell'attività economica e produttiva aziendale e di combinarli autonomamente.

Per noi, quindi, era importante mantenere (e lo è tuttora; ecco perchè quello che verrà dopo assume un grande significato) l'insieme organico di questi principi e più in generale

tutto l'impianto del provvedimento che da essi deriva. Se viene meno anche soltanto uno di questi principi, se uno di questi principi fondamentali viene vanificato come nel nostro caso, è evidente che l'impianto della legge viene stravolto, come vedremo successivamente, se da parte della Democrazia cristiana, del Partito socialista, del Partito repubblicano, si manterrà ferma la posizione assunta in Commissione agricoltura.

Per queste ragioni e perchè riteniamo che i 15 anni rappresentino un buon risultato (anche se non soddisfacente), ci asterremo su questo primo articolo della legge.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevole Presidente, per le ragioni che ho già espresso prima, dichiaro che i senatori liberali voteranno contro il primo articolo, anche perchè tra l'altro pone, con la determinazione del contratto, il contratto stesso troppo lontano dalla consuetudine europea. Altro che scelta europea! È quella una consuetudine che, come ho osservato, oscilla tra i 9 e i 12 anni; qualche paese ne è anche al di sotto e secondo noi non si tratta di paesi che non vogliono favorire l'agricoltura o che cerchino di amministrarla con metodi, come qualche collega ha detto, di carattere medioevale.

Ritengo che un affitto troppo prolungato nei tempi non favorisca certamente gli investimenti e quindi nella sostanza non favorisca nè l'agricoltura nè coloro che in essa hanno speso i loro risparmi per crearsi una proprietà sia pur modesta che, se questa legge passasse, come passerà, non sarebbe più piena come riteniamo debba essere.

Ecco le ragioni per cui voteremo contro questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, resta precluso il seguente emendamento del senatore Fassino:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« I contratti di affitto di fondo rustico e di società agraria regolati dalla presente legge hanno la durata di anni 10 e possono essere prorogati di quinquennio in quinquennio previo accordo con le parti da stipulare nel biennio precedente alla scadenza ».

1.0.1

FASSINO

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 2.

(Durata dei contratti in corso)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in anni sei per i rapporti di cui al successivo articolo 3 e in:

- a) anni 10 se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940;
- b) anni 11 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1941-45;
- c) anni 13 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1946-50;
- d) anni 14 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1950-60;
- e) anni 15 se il rapporto ha avuto inizio successivamente alla annata agraria 1960.

Tale durata, così come prevista al comma precedente, decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Sopprimere l'articolo.

2.8

FASSINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per quelli di regime di proroga:

1) Aziende con prevalenti colture erbacee di pieno campo:

a) se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940 e fino all'annata agraria 1960 i contratti di affitto hanno la seguente durata: una rotazione agraria, qualunque sia il ciclo di coltura praticato;

b) se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1960 i contratti di affitto hanno la seguente durata:

due rotazioni nel caso di cicli colturali fino a 4 anni ciascuno;

una rotazione agraria nel caso di cicli colturali superiori a 4 anni ciascuno.

I termini suddetti valgono se l'inizio della rotazione coincide con l'anno di entrata in vigore della presente legge.

Se, invece, la rotazione è già in corso, la sua durata agli effetti del computo del numero di rotazioni intere si limita agli anni residui per il suo compimento.

2) Per le aziende con prevalenti colture legnose specializzate:

a) se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940 e fino al 1960 i contratti di affitto hanno la durata di anni 6;

b) se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1960 i contratti di affitto hanno la durata di anni 9.

3) Per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico:

a) se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940 e fino all'annata agraria 1960, i contratti di affitto hanno la durata di anni 3;

b) se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1960: anni 6.

4) Per le aziende orticole e florovivai-
stiche:

a) se il rapporto ha avuto inizio pri-
ma dell'annata agraria 1940 e fino al 1960:
anni 2;

b) se il rapporto ha avuto inizio succes-
sivamente all'annata agraria 1960: anni 3 ».

2. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO, POZZO

*Subordinatamente all'emendamento 2. 1,
sostituire l'articolo con il seguente:*

« I contratti in corso durano sino alla
loro normale scadenza concordata tra le
parti.

I contratti prorogati, legalmente, dalle leg-
gi di proroga in vigore — salvo contrario
accordo tra le parti — cessano di avere effi-
cacia entro l'11 novembre 1980 se stipulati
prima del 1940; entro l'11 novembre 1981,
se stipulati tra il 1940 e il 1950; entro l'11
novembre 1982, se stipulati dal 1950 alla
data di entrata in vigore della presente
legge ».

2. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO, POZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i contratti in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge la
durata è fissata in:

a) anni 12 se il rapporto ha avuto ini-
zio prima dell'annata agraria 1940;

b) anni 13 se il rapporto ha avuto ini-
zio fra le annate agrarie 1941-1945;

c) anni 14 se il rapporto ha avuto ini-
zio fra le annate agrarie 1946-1950;

d) anni 15 se il rapporto ha avuto ini-
zio fra le annate agrarie 1950-1960;

e) anni 16 se il rapporto ha avuto ini-
zio successivamente all'annata agraria 1960.

Tale durata, così come prevista al comma
precedente, decorre dall'entrata in vigore
della presente legge ».

2. 9 ZAVATTINI, DI MARINO, MIRAGLIA,
MACALUSO, CHIELLI, SASSONE,
TALASSI GIORGI Renata

*Subordinatamente all'emendamento 2. 2,
al primo comma, lettera a), sostituire le
parole: « anni 10 », con le altre: « anni 6 ».*

2. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO, POZZO

*Al primo comma, lettera a), sostituire le
parole: « anni 10 », con le altre: « anni 11 ».*

2. 10 DI MARINO, ZAVATTINI, CHIELLI,
TALASSI GIORGI Renata, ROMEO,
SESTITO, SASSONE, MIRAGLIA

*Subordinatamente all'emendamento 2. 2,
al primo comma, lettera b), sostituire le
parole: « anni 11 », con le altre: « anni 7 ».*

2. 4 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO, POZZO

*Al primo comma, lettera b), sostituire le
parole: « anni 11 », con le altre: « anni 12 ».*

2. 11 DI MARINO, ZAVATTINI, CHIELLI,
TALASSI GIORGI Renata, ROMEO,
SESTITO, SASSONE, MIRAGLIA

*Subordinatamente all'emendamento 2. 2,
al primo comma, lettera c), sostituire le
parole: « anni 13 », con le altre: « anni 8 ».*

2. 5 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO, POZZO

*Subordinatamente all'emendamento 2. 2,
al primo comma, lettera d), sostituire le
parole: « anni 14 », con le altre: « anni 9 ».*

2. 6 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO, POZZO

*Subordinatamente all'emendamento 2. 2,
al primo comma, lettera e), sostituire le
parole: « anni 15 », con le altre: « anni 10 ».*

2. 7 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO, POZZO

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, sarò brevissimo anche in questo caso. Con l'emendamento 2.8 proponiamo di sopprimere l'articolo 2 perchè in contrasto con l'articolo 59 che prevede l'immediata entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 2, così come formulato dalla Commissione, rinvia in gran parte l'applicazione delle norme della presente legge per un periodo che oscilla tra i 10 e i 15 anni, creando quindi condizioni di disparità tra i cittadini e di incostituzionalità.

Ecco le ragioni per cui ne proponiamo la soppressione.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, siamo contrari all'articolo 2, su cui farà la dichiarazione di voto il senatore Filetti, perchè la scalettatura che si è fatta al fine di prorogare ancora per 10-11-13-14 anni protrae la durata del contratto agganciandosi ai 30 anni e più di proroghe legali, arrivando così ad un totale di 50 anni, quasi al di là della vita umana.

Perciò con l'emendamento 2.1 abbiamo proposto lo stesso sistema previsto per l'articolo 1, cioè l'agganciamento alle rotazioni delle colture. Non ritengo, come ha detto il senatore Salvaterra, che questo sia un sistema arcaico o, come ha detto il sottosegretario Fabbri, un sistema superato. Viceversa è un sistema più concreto perchè la durata a tempo fisso mette l'affittuario in condizione di non poter avere i finanziamenti necessari; quindi l'agricoltura langue perchè con questi termini si disamora il proprietario e si allontanano i finanziamenti dalla terra. Ma, peggio ancora, il carattere di asocialità di questa lunga durata impedisce la possibilità per i giovani di trovare nuova terra. Così bloccate la vita delle campagne ancora per 15 anni: è una follia e lo dichiaro in piena coscienza. Mi dispiace che proprio il sottosegretario Fabbri, che conosce questa materia, voglia sorridere su

questi argomenti, ma ve ne assumerete la responsabilità. Avete commesso tanti errori: uno di più o uno di meno non succederà niente. Spero solo che gli elettori non credano sempre nel toccasana: quelli sbagliano, commettono tutte le irregolarità, gli scandali, ma li votiamo sempre sperando che cambino. Capiranno, prima o poi, che avete fatto male.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, proponiamo per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e per quelli in regime di proroga:

1) aziende con prevalenti colture erbacee di pieno campo:

a) se il rapporto ha avuto inizio prima del 1940 e fino al 1960 i contratti di affitto hanno la seguente durata: una rotazione agraria, qualunque sia il ciclo di agricoltura praticato. È inutile dire che aspettiamo la liberazione della terra! Voi dite che il grande vantaggio di questa legge è avere liberalizzato il contratto, ma questo non si verificherà mai, perciò se volete avere un vantaggio immediato dovete accorciare i tempi delle proroghe;

b) se il rapporto ha avuto inizio successivamente al 1960 i contratti hanno la seguente durata: due rotazioni nel caso di cicli colturali fino a quattro anni ciascuno e una rotazione nel caso di cicli superiori a quattro anni. I termini suddetti valgono se l'inizio della rotazione coincide con l'anno di entrata in vigore della presente legge;

2) per le aziende con prevalenti colture legnose specializzate, se il rapporto ha avuto inizio prima del 1940 e fino al 1960 i contratti hanno la durata di sei anni; se il rapporto ha avuto inizio successivamente al 1960 i contratti di affitto hanno la durata di 9 anni;

3) per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, se il rapporto ha avuto inizio prima del 1940 e fino al 1960, i contratti di affitto hanno la durata di 3 anni; se il rapporto ha avuto inizio successivamente al 1960 la durata è di anni 6;

4) per le aziende orticole e florovivaistiche se il rapporto ha avuto inizio prima del

1940 e fino al 1960, anni 2; se successivamente al 1960, anni 3. Con questa scalettatura di ipotesi agganciamo la proroga dei contratti in corso all'effettiva redditività della terra e all'effettivo impegno produttivo dell'agricoltore.

Con l'emendamento 2.2 proponiamo in via subordinata una soluzione diversa. Come vedete, la nostra non è un'opposizione ostruzionistica, ma costruttiva, in quanto proponiamo sempre delle alternative. In via subordinata, quindi, sostituire l'articolo con il seguente: « I contratti in corso durano fino alla loro normale scadenza concordata fra le parti. I contratti prorogati, legalmente, dalle leggi di proroga in vigore ... cessano di avere efficacia entro l'11 novembre 1980 se stipulati prima del 1940; entro l'11 novembre 1981, se stipulati tra il 1940 e il 1950; entro l'11 novembre 1982, se stipulati dal 1950 alla data di entrata in vigore della presente legge ». Con l'emendamento 2.3 proponiamo di sostituire gli anni 10 con anni 6; con il 2.4 proponiamo di sostituire gli anni 11 con anni 7, con il 2.5 proponiamo di sostituire gli anni 13 con anni 8, con il 2.6 proponiamo di sostituire gli anni 14 con anni 9 e con il 2.7 gli anni 15 con anni 10. Abbiamo fatto perciò delle ipotesi graduate.

Vi ricordo ancora quanto ho detto prima, e cioè che la durata del contratto è un fatto di grandissima importanza, perchè ci allontana dalla durata dei contratti in Europa. Questo continuo divario, che invece di avvicinare le legislazioni dei vari paesi della Comunità le allontana ogni giorno di più credo che sia anche una violazione del trattato di Roma, soprattutto per l'impostazione della politica agricola comunitaria che dovremo invece assecondare. Per questo motivo raccomandando l'approvazione dei nostri emendamenti.

D I M A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.9.

L'articolo 2 si collega all'articolo 38 e stabilisce la fine del blocco dei contratti agrari

— che durava da decenni e decenni: da oltre 40 anni — per il quale ci sono state tante lotte aspre nelle campagne italiane per respingere i tentativi di ripristinare la libertà di disdetta, per ripristinare la situazione antecedente di potere assoluto dei proprietari terrieri.

Ebbene, credo che la fine del blocco dei contratti agrari certamente possa essere una grande operazione politica che soltanto nel clima e con l'impegno della solidarietà nazionale si è potuta impostare: fine del blocco dei contratti agrari, ma in una svolta complessiva, generale di politica agraria, alla quale noi accedevamo nel quadro di una nuova politica economica generale di risanamento e rinnovamento dell'economia e della società; la riforma dei patti agrari doveva essere un perno essenziale di una nuova politica agraria. Infatti, pur ribadendo certamente il nostro concetto della priorità della proprietà coltivatrice, abbiamo confermato e confermiamo la validità di un moderno contratto d'affitto, sia a coltivatore, sia capitalistico, per assicurare un livello di mobilità che è essenziale in una moderna economia agraria, entro certi limiti, e nello stesso tempo un livello di funzionalità e di validità economica all'impresa in affitto, soprattutto coltivatrice per attuare gli investimenti, le trasformazioni, le conversioni, per realizzare le forme associative che sono indispensabili per aumentare la produzione e la produttività.

Pertanto garanzia di una durata congrua del contratto (avevamo detto 18 anni e poi accettato 16); garanzia della iniziativa del fittavolo, del diritto di attuare piani di trasformazione e di miglioramento anche in contrasto con il parere della proprietà, purchè fossero nel quadro di una politica di piani di sviluppo, per esaltare la capacità imprenditoriale, per esaltare le possibilità di risparmio e di investimento, di trasformazione di centinaia, di migliaia di fittavoli che oggi, invece, sono frenati.

Questa operazione, insieme con la conversione della mezzadria e colonia in affitto nel modo più largo possibile, e cioè con la trasformazione di centinaia di migliaia di quelli che sono ancora mezzadri e coloni ovvero lavoratori sostanzialmente subalter-

ni, nonostante tutto in imprenditori fittavoli, ebbene, questa grossa operazione aveva un fine fondamentale: l'allargamento della produttività dell'agricoltura nel nostro paese, un contributo più incisivo e decisivo dell'agricoltura all'economia nazionale sulla base dell'azienda coltivatrice innanzitutto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per ottenere questo, per ottenere il passaggio dal blocco, cioè dal vecchio sistema al nuovo, erano necessarie alcune garanzie generali politiche ed alcune garanzie specifiche di questa legge. Le garanzie generali erano una politica nuova di sviluppo programmatico, prevista dalla legge 984 (legge quadrifoglio) e poi, con un piano di sviluppo agroalimentare imperniato su scelte fondamentali e cioè il riconoscimento dell'impresa contadina e le forme associative, una politica comunitaria diversa che fosse fundamentalmente agganciata alla revisione delle strutture, alla promozione e al rinnovamento delle strutture fondiari e agrarie e ad una diversa politica dei prezzi agricoli che non fosse penalizzante per larghi settori dell'agricoltura italiana; infine, una gradualità congrua di questo passaggio dal regime di blocco alla libertà contrattuale; gradualità da dodici a quindici anni — avevamo detto — anche qui accedendo ad una riduzione rispetto alle nostre precedenti proposte, in modo da non avere un impatto traumatico con la situazione dell'agricoltura italiana e delle imprese contadine. È lo stesso principio che abbiamo seguito anche per quanto riguarda la questione dell'affitto nel campo edilizio: avere cioè scadenze tali per cui questo passaggio da un regime di blocco ad un nuovo regime non suscitasse contraccolpi sociali, non realizzasse tutt'insieme una situazione estremamente acuta. Nello stesso tempo, bisognava si creassero le condizioni generali e particolari con la legge di riforma che garantissero un destino sicuro, una prospettiva seria all'agricoltura contadina e ai fittavoli coltivatori innanzi tutto.

Ora invece abbiamo un contesto generale che non ci rassicura sia sul piano della politica della programmazione — che non va avanti in agricoltura come, più in generale,

nel nostro paese — sia per quanto riguarda la questione della politica comunitaria, per la quale vediamo quali difficoltà, quali pericoli e minacce gravino su larghi settori della nostra produzione agricola, sia per quanto riguarda la legge di riforma in generale che prevede un aumento assai più grave dei canoni rispetto a quello concordato insieme, un aumento spropositato dei conguagli, un allargamento della possibilità di deroghe alla legge, con accordi privati tra le parti, un aumento delle possibilità di ripresa, prima della fine del contratto, da parte del proprietario, una possibilità di conversione della mezzadria e della colonia ridotta per il fatto che alla esclusione che avevamo dovuto accettare per quanto riguarda la maggior parte della colonia meridionale e le mezzadrie piccole e povere adesso si aggiunge una limitazione anche per quanto riguarda le mezzadrie più ricche e sostanziose.

In questo quadro di peggioramento della legge e di mancanza di garanzie politiche generali, anche la questione della durata della proroga ulteriore, fino alla fine del blocco assume una caratteristica rilevante. Il nostro no al testo proposto dalla Commissione ha due motivi e perciò presentiamo e sosteniamo il nostro emendamento e invitiamo i colleghi a votarlo: un no che ha un valore politico, cioè è in relazione al fatto che c'erano degli accordi, realizzati liberamente tra le parti in un clima di solidarietà nazionale, che si sono voluti unilateralmente cambiare. Caro amico e compagno Fabbri, in Commissione comunisti e socialisti abbiamo sostenuto il ripristino del testo perchè i comunisti e i socialisti nei sindacati, nelle organizzazioni contadine sostengono e chiedono il ripristino del testo mentre ad un certo momento, contro il voto nostro e anche il voto vostro, sono passati dei peggioramenti su un accordo che era stato liberamente contratto appena un anno e mezzo fa.

Noi vogliamo sottolineare qui la prova di responsabilità che abbiamo dato. Di fronte a questa situazione, noi non ripresentiamo il nostro vecchio testo: non abbiamo chiesto diciotto anni, non chiederemo proroghe più lunghe e non avanzaemo le nostre richieste, contenute anche nel disegno di legge sociali-

sta Cipellini allegato qui agli atti, ma chiediamo il puro e semplice rispetto degli accordi e la prova di voler veramente una politica di solidarietà e di intesa nazionale.

In secondo luogo, un no per ragioni di merito, perchè qui si passa da un testo concordato, cioè da una proroga che va da dodici a quindici anni, a proroghe che vanno da sei anni, per i contratti in corso, ad un massimo di quattordici anni. In sostanza il nostro è un no ad una politica che si preoccupa di sbloccare i contratti e sulla quale solo a certe condizioni eravamo d'accordo, ma che oggi vuole modificare certe regolamentazioni per venire incontro ancora di più alla rendita fondiaria.

Anche sotto questo profilo eravamo d'accordo su un certo miglioramento dei canoni a favore della proprietà, purchè non fosse eccessivamente gravoso. Ma non possiamo essere d'accordo sul tentativo di incentivare l'espansione dell'area capitalistica. Non dimentichiamo infatti che dietro questa manovra c'è tutto un settore della Democrazia cristiana e della destra che vuole portare avanti il tentativo di restaurare determinate condizioni di privilegio della proprietà assenteista e soprattutto di incentivare uno sviluppo dell'area capitalistica.

Questo infatti succederà dopo il segnale che viene dato con la riduzione dei tempi di proroga, con l'aumento dei canoni, con la possibilità di evadere la conversione e la trasformazione. Certamente siamo di fronte ad un segnale che non conforta la volontà e l'impegno di rinnovamento del settore. Per questi motivi riteniamo che si debba tornare al testo degli accordi liberamente stipulati tra le parti e sanciti da un voto del Parlamento. Non è cambiato nulla da allora, non vediamo perchè si debba agire così. In realtà si vuole venire incontro ai ricatti della Confagricoltura, degli agrari, della grande proprietà terriera.

Ecco perchè non ci potete dire che non fa molta differenza se si riduce la durata della proroga di un anno o due perchè oltre tutto, rispetto a quelle che erano le proposte del nostro partito, dei socialisti, delle organizzazioni contadine, la differenza è di quattro o cinque anni. Invece vi chiediamo

un segnale diverso, votando con noi il ripristino del testo che abbiamo concordato, un segnale che vada nel senso di una riforma dei patti agrari che sia appoggiata, sentita, voluta dalle masse coltivatrici. Certo si tratta di una legge difficile, rinnovatrice, ma proprio per questo non possiamo approvarla con un testo sul quale la federazione sindacale CGIL-CISL-UIL, la Confcoltivatori e i movimenti contadini esprimono perplessità, riserve, proteste. Non possiamo approvare la riforma in una situazione in cui la Coldiretti porta centomila contadini a Roma che chiedono il ripristino del vecchio testo e scandiscono *slogan* del tipo: « Cossiga, Marcora, la terra a chi lavora », cioè chiedono un segno di impegno profondo nel senso del rinnovamento.

Perchè dobbiamo dividerci su questo terreno? Perchè volete cambiare la durata di un anno o due? In questo modo date una dimostrazione di voler cedere e ci ponete nella condizione di essere contrari a questi articoli; volete dare prova alle organizzazioni contadine di massa dei diversi orientamenti di non tener conto delle loro richieste, delle loro rivendicazioni ed aspettative. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

S E S T I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E S T I T O . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ritengo che gli emendamenti 2. 10 e 2. 11 non avrebbero bisogno di essere illustrati soprattutto dopo gli interventi dei senatori Di Marino, Zavattini e Romeo che hanno ampiamente esposto e motivato le ragioni che ne sono alla base. Ritengo soltanto opportuno svolgere rapidissime considerazioni osservando anzitutto che ove l'Assemblea non ritenesse, come pure sarebbe necessario, di aderire all'emendamento illustrato dal senatore Di Marino, almeno potrebbe accogliere gli emendamenti proposti 2. 10 e 2. 11.

Con questi emendamenti si propone di sostituire, al primo comma alla lettera a) e alla lettera b) dell'articolo 2, rispetti-

vamente le parole « anni dieci » con le altre « anni undici » e le parole « anni undici » con le altre « anni dodici ». Se vogliamo veramente, come pure si è più volte affermato e come pure si legge in alcune parti della stessa relazione Salvaterra, dimostrare la nostra coerenza fino in fondo con i principi ancora una volta riaffermati e dichiarati, favorire il mantenimento sulla terra dei contadini e possibilmente sollecitare il ritorno dei giovani, consentire la realizzazione di notevoli investimenti, fare in modo che sulla terra i contadini possano realizzare le indilazionabili e profonde trasformazioni che sono alla base di questo importantissimo disegno di legge, che noi qualificiamo come riforma dei patti agrari, riteniamo che la nostra proposta non possa non essere accolta.

Sembrerebbe sproporzionato questo nostro particolare impegno rispetto ad un fatto, così come già si è detto, di poca rilevanza, trattandosi di un solo anno in più rispetto al testo. Già altri compagni hanno risposto ed io pienamente concordo con essi. Certo, un anno può essere anche una cosa di poca rilevanza. Ma potremmo ribaltare l'argomento, come già egregiamente ha fatto il senatore Zavattini, chiedendo le ragioni per le quali per questo solo anno ci si è pure tanto battuti. A nostro parere, invece, questo impegno appare come un primo segnale, tra i tanti, che si colgono leggendo il testo così come licenziato dalla Commissione agricoltura del Senato; esso non è certamente il testo su cui si era raggiunta un'ampia intesa tra le forze democratiche.

Molte novità peggiorative sono state introdotte e le stesse non vanno certamente ad irrobustire il dichiarato proposito riformatore. Queste novità, che appaiono come un preciso disegno, si colgono dunque proprio sin dal primo articolo relativo alla durata e dall'articolo 2.

Ecco le ragioni per le quali riteniamo che si debba dare, in occasione della discussione in Aula di questo disegno, un segnale che tenga conto e che vada in direzione delle esigenze espresse dal mondo contadino in occasione di molteplici e possenti

lotte e manifestazioni espresse anche in questi giorni nel corso di incontri avvenuti con le delegazioni unitarie, costituite da comunisti, da socialisti e da democristiani. Le delegazioni unitarie hanno posto all'attenzione dei Gruppi del Senato l'esigenza di fare ogni sforzo perchè l'esame della legge si concluda rapidamente approvando il testo così come era stato approvato dal Senato nel 1978 e poi modificato e migliorato con il pieno accordo delle forze democratiche presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Sono queste le ragioni, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, che ci spingono a chiedere all'Assemblea che si voglia aderire alla richiesta di votare favorevolmente gli emendamenti 2.10 e 2.11. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 2.8 del senatore Fassino sono contrario alla soppressione dell'articolo. Si è molto discusso in Commissione sulla durata del regime transitorio per lo svincolo dei terreni in regime di proroga. Nei vari disegni di legge c'era la proposta di una scala graduata dai 12 ai 15 anni. Poi nel corso della discussione si è riconosciuto che la scala specie nel minimo era eccessiva perchè si andava ad aggiungere ad un lungo periodo di proroga. E quindi la scala nel suo valore minimo di 12 è stata portata a 10. Di più credo che non si poteva e non si può fare perchè occorre tener conto anche delle legittime esigenze di stabilità dell'affittuario, che viene a perdere la protezione fin qui concessagli dal regime vincolistico in atto, e della necessità di evitare le tensioni, in quanto un regime di liberalizzazione immediata porterebbe — bisogna dirlo chiaramente — alla disdetta di tutte le affittanze; non ci sono però le condizioni degli altri paesi europei, dove la terra è più abbondante e quindi un disdettato può trovare ampie possibilità di affittare altro terreno o, al limite,

può facilmente inserirsi in altre attività di altri settori.

Da noi, mancando ambedue queste possibilità, una scadenza unica ed una prevedibile disdetta generale provocherebbero una tragedia sociale. Dobbiamo quindi dire che, con la legge che andiamo ad approvare, dobbiamo fare ogni sforzo per rendere la norma giusta ed equa per tutti; bisogna dare tempo perchè si ristabilisca la fiducia e, al momento della liberalizzazione, le parti trovino, in piena armonia e in piena libertà, la possibilità di rinnovare il rapporto.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 del senatore Pistolese ed altri, sono contrario. Approfito dell'occasione per dire che il senatore Pistolese è, a dir poco, disinvoltato nell'attribuirmi cose che non ho mai detto riguardo alle rotazioni. Faccio presente che mi sono laureato in agraria in tempi non sospetti, che ho esercitato ed esercito la professione e che quindi è sperabile che conosca almeno l'alfabeto della materia.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 2.2, sono contrario per i motivi già spiegati in precedenza. Sono contrario anche all'emendamento 2.9 del senatore Zavattini ed altri, per i motivi che ho già espresso, ma faccio anche presente che ci sono certamente esigenze contrastanti tra la fine della proroga e la durata. Il testo che noi abbiamo proposto è una mediazione veramente meditata e da apprezzare.

Sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FABBR I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, il Governo si dichiara contrario all'emendamento del senatore Fassino per i motivi già indicati in occasione dell'esame degli emendamenti all'articolo 1. Si dichiara contrario, per le stesse ragioni già svolte, a tutti gli emendamenti del senatore Pistolese, che tendono a ridurre la durata dei contratti

o ad introdurre questa variazione a seconda degli indirizzi culturali.

Debbo una risposta — pregando i colleghi di prestarmi un momento di attenzione, prima di votare l'articolo 2 — più completa alle osservazioni del senatore Di Marino, a proposito dell'emendamento 2.9.

La proposta del senatore Di Marino ed altri tende al ripristino delle durate previste originariamente nel testo approvato dal Senato. Il testo approvato dalla Commissione prevede una riduzione dei vari scaglioni. È opportuno che i colleghi, per rendersi ragione della disparità di posizioni, confrontino le varie durate. Alla lettera a) dell'emendamento Di Marino, si prevede in anni 12 la durata del contratto di affitto se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940. Nel testo proposto dalla Commissione la durata è di anni 10. Di conseguenza, questa è la disparità di posizioni: per un contratto che ha avuto inizio nel 1940, secondo la versione Di Marino, si prevede una durata complessiva di 52 anni, mentre secondo la versione della Commissione si prevede una durata complessiva di 50 anni. Per gli altri scaglioni, di cui alle lettere b), c), d) ed e) c'è una maggiorazione di durata nell'emendamento Di Marino che va fino a 2 anni, ma che per lo più è di un anno. Vorrei, onorevoli colleghi, sottolineare... (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Replique dal centro. Richiami del Presidente*).

DI MARINO. Era il testo concordato nella precedente legislatura!

FABBR I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Collega Di Marino, se mi ascolta le rispondo in modo molto pacato. Raffrontando la durata per scaglioni prevista nel suo emendamento rispetto a quella prevista dalla Commissione si evince appunto che la differenza è di un anno o due. La Commissione ha votato questo testo perchè su questi scaglioni si è raggiunto un accordo di maggioranza. Devo dire che personalmente, avendo votato nell'altra legislatura l'altro testo, preferisco la durata prevista nell'emendamento. Tuttavia non si tratta di una rinuncia ma di prova di duttilità che ha consentito alla Commissione di comple-

tare e di votare il testo del provvedimento. Non vorrei essere polemico ricordando al senatore Di Marino che quando si discuteva sulla legge sull'equo canone ed egli era uno dei protagonisti di quella trattativa dimostrò ragionevolezza e duttilità, quella ragionevolezza e duttilità che ora il Governo dimostra, avendo raggiunto intorno a questa soluzione riformatrice una maggioranza. (*Vivaci proteste dei senatori Perna e Di Marino. Commenti e clamori dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Si è capito che era un'altra maggioranza; lasciate parlare l'onorevole Sottosegretario.

FABBR I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei sdrammatizzare; volevo sottolineare che il Governo vuole solo rilevare che si tende ad enfatizzare un dissenso e una disparità che sono invece molto modesti. Rimane il contenuto riformatore del provvedimento se la durata è di dieci anni anzichè di undici. Non mi pare che si debba passare come controriforma quello che è soltanto un piccolo ritocco. Mi pare che presentare una soluzione riformatrice come una decisione di controriforma sia una forzatura e io invito a una riflessione politica su questo dato.

Concordo per il resto con le valutazioni di politica agraria generale che sono state inserite nel discorso del senatore Di Marino. Vorrei anche sottolineare che le organizzazioni dell'agricoltura hanno preso conoscenza del testo approvato dalla Commissione agricoltura del Senato. Certamente preferiscono la formulazione del senatore Di Marino, ma hanno manifestato più volte un apprezzamento nel caso in cui la soluzione definitiva del Parlamento sia quella prevista anche nel testo della Commissione.

Concludo invitando alla pacatezza e alla riflessione e a rifuggire a sinistra il pericolo di presentare quello che è in sostanza uno sbocco positivo di una battaglia riformatrice come una sorta di insuccesso o addirittura di tradimento delle masse e delle attese del mondo contadino che invece sono presenti al Governo e a tutti noi. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra. Interruzioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mi sembra che il suo parere sia contrario anche agli emendamenti 2.10 e 2.11.

FABBR I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sì, signor Presidente.

PERNA. Qui nessuno parlava nè di tradimento nè di controriforma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8 del senatore Fassino.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, il mio Gruppo è pienamente favorevole all'accoglimento dell'emendamento 2.8 presentato dal senatore Fassino: *gaudium magnum!* Ciò per due ragioni: per il modo di legiferare in relazione all'articolo 2 del disegno di legge e per motivi di carattere sostanziale. Finora era dato al legislatore di sistemare le norme di carattere transitorio nella parte finale dei disegni di legge. Nel nostro caso questa norma, che dovrebbe essere transitoria, va tolta dall'articolo 2 in quanto viene a regolare dei contratti in corso o tuttora in vita per proroga legale.

Per quanto riguarda la sostanza non sussistono — a mio avviso — valide ragioni di carattere giuridico e tecnico per scaglionare il termine di durata. Sia che si tratti di contratti molto pregressi, che hanno avuto inizio nel 1940 o più recenti, che hanno avuto inizio nel 1960, non vedo perchè la durata ulteriore degli uni debba essere diversa dalla durata degli altri. Il sistema di conduzione è sempre uguale, dato che è prevista nell'uno e nell'altro caso una durata assai lunga, idonea ad un congruo sistema di conduzione del fondo sotto il riflesso economico e nell'interesse generale dell'agricoltura.

Secondo me è un assurdo voler elevare a 16 anni la durata del rapporto quando questo abbia avuto inizio nell'annata agraria 1960, posto che persino per i nuovi contratti prevediamo una durata inferiore (15 anni).

Qual è la ragione giuridica e la ragione tecnica che può giustificare una durata maggiore per contratti che già sono stati in vita per molto tempo e una durata minore per contratti che ancora devono nascere?

Per queste ragioni chiedo che venga approvato l'emendamento soppressivo del senatore Fassino, atteso che la durata dei contratti in corso perchè non scaduti e di quelli tuttora in corso per proroga di legge ben può essere prevista nella parte finale e transitoria del disegno di legge in esame e perchè l'articolo 2 del testo di legge al nostro esame risolve incongruamente la questione relativa alla ulteriore durata dei contratti in corso o prorogati *ex lege*.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.8, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9 presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori.

D I M A R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, onorevole Fabbri, voglio precisare che noi non abbiamo usato i termini di tradimento

o di controriforma, su questi articoli. Può essere sfuggita qualche parola pesante, ma è chiaro che già il nostro primo voto di astensione sull'articolo 1 aveva una certa portata, un certo significato. Abbiamo fatto invece questo ragionamento: rispetto alla necessità di una svolta profonda nella politica agraria, praticamente le questioni di porre fine al blocco, di fare un moderno ed avanzato contratto di affitto, di aver tabelle di canone migliorate e più remunerative nei confronti della proprietà, ma tali da mantenere certi livelli di reddito ai contadini, si inquadravano in una politica più generale e dovevano essere portate avanti. Abbiamo sostenuto e sosteniamo che rispetto a questa politica c'è stata tutta una serie di inadempienze da parte della Democrazia cristiana e dei Governi precedenti, che certamente ci hanno messo almeno in grave dubbio, in gravi perplessità sulla loro volontà riformatrice e ci hanno portato all'opposizione. In questo contesto si pone la questione delle modifiche con le quali praticamente si viene a ritoccare, e a peggiorare in alcuni punti molto gravemente la legge, pur essendo riusciti con la lotta comune, caro Fabbri, a mantenere certi principi, come ad esempio l'aggancio automatico, l'estensione della conversione generalizzata, sia pure con alcuni limiti, e via dicendo. Queste modifiche sono state imposte da una maggioranza che non era quella di solidarietà nazionale. Ad esse infatti c'è stato il voto contrario nostro e vostro. Era scontato che ciò avvenisse con un tipo di Governo come quello precedente, il Cossiga primo, ma ci auguravamo che il nuovo Governo, non solo per l'ingresso del Partito socialista, ma anche perchè dichiarava di voler riprendere, o per lo meno di volersi muovere nel solco di alcune indicazioni della politica di solidarietà nazionale, rivedesse l'atteggiamento sui patti agrari. Perchè non avete promosso una qualche iniziativa, un incontro, per vedere di ridiscutere questo testo, passato con una certa maggioranza contro un voto nostro ed anche vostro? Alla conclusione di quella operazione, di quella modificazione, noi comunisti dichiarammo — e lo dichiariamo ancora oggi — che ci astenevamo e che avremmo lottato per

cercare di ripristinare il testo precedente, per cercare di eliminare i peggioramenti. Ed anche se il senatore Fabbri ebbe un atteggiamento più positivo, voi socialisti vi impegnaste anche in Commissione, presentando alcuni emendamenti, a migliorare quel testo per riavvicinarlo al testo precedente. A un certo punto invece il nuovo Governo se ne viene a spada tratta a sostenere un disegno di legge votato da una maggioranza diversa da questa, con un'unica modifica migliorativa all'articolo 28. Perché questo? Qual è l'intento del Governo? Siamo noi che vogliamo ad ogni costo far battaglia anche solo per un anno o per qualche virgola, o siete voi che non avete voluto trovare un accordo, una qualche soluzione concordata che potesse permetterci di votare come noi vorremmo? Queste grandi riforme infatti dovrebbero essere votate insieme, da una grande forza di unità nazionale, ed avere l'appoggio, la solidarietà, l'entusiasmo delle masse coltivatrici. Non l'avete voluto, non lo volete; veramente non riesco a capire perché. Non si tratta di un nostro capriccio e anche con gli emendamenti agli altri articoli con cui si introducono grosse modifiche dimostreremo che ci sono peggioramenti notevoli in una situazione complessiva dell'agricoltura italiana che preoccupa lei, caro Fabbri, preoccupa tutti quanti, ma preoccupa certamente innanzi tutto i coltivatori italiani. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, desidero precisare due cose. Innanzitutto devo dire che abbiamo tutti dimenticato il famoso parere della Commissione giustizia. Infatti, mentre la Commissione affari costituzionali è stata assente su questo disegno di legge, la Commissione giustizia invece si è pronunciata su ogni articolo. Su questo articolo la Commissione giustizia dice testualmente: « La durata è assai più alta di quelle previste dalle legislazioni europee. La stessa cosa può dirsi per la durata del contratto

rinnovato, che negli altri paesi oscilla tra i due terzi e la metà di quello iniziale. Può corrersi il pericolo che una tale durata sia di ostacolo alla concessione dei fondi ed ai rinnovi, cosa che del resto accade già ora. Perplessità sussistono anche per la prevista durata dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, ipotizzandosi per i primi tre scaglioni una durata di circa 50 anni che appare eccessiva in relazione all'obiettivo fondamentale della concessione della proroga e della determinazione di una durata unificata ».

Ho voluto leggere questo parere perché ad inizio di seduta avevo chiesto l'inserimento a verbale dell'intero parere. Poiché la Presidenza me lo ha rifiutato sono costretto, su ogni articolo, a leggervi le parole testuali della Commissione giustizia del Senato, che è completamente critica sulle normative in esame.

Un'ultima considerazione per fatto personale. Non ho ascoltato la frase del relatore di maggioranza, che mi è sembrata in qualche parte offensiva, ma non l'ho percepita. Pertanto, qualora fosse offensiva, lo pregherei di ripeterla; qualora non fosse offensiva, può non ripeterla in quanto non avrei motivo di rispondere.

Desidero rispondere al senatore Di Marino, il quale — che cosa vuole di più? — ha avuto il parere contrario del Governo con molte scuse. Non so come mai il senatore Fabbri non si sia messo in ginocchio per dire: scusate. È mancato poco che facesse questo.

Cosa vuole di più? Per i colleghi del Gruppo comunista aggiungo questa considerazione: si sta facendo una battaglia per un anno. Lo stesso senatore Di Marino ha detto che si tratta di una legge approvata due anni fa. Ebbene, sono già passati due anni; pertanto stiamo facendo una battaglia per tempi che sono stati già superati tra il primo disegno di legge e l'attuale.

Per queste ragioni votiamo contro l'emendamento 2.9.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.9, presentato dal senatore

Zavattini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Di Marino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Di Marino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Avendone proposto la soppressione, non solo per ragioni procedurali, nè per ragioni meramente negative, ma anche perchè ci preoccupiamo non meno di altri Gruppi della salvaguardia dei diritti dei lavoratori agricoli — e ciò anche in relazione ai nostri emendamenti successivi che propongono una serie di articoli aggiuntivi che illustrerò in seguito — viene da sè che il voto sarà contrario all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , segretario:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. ...

« È costituito il fondo nazionale per l'edilizia rurale e contadina avente per scopo di dare agli affittuari, mezzadri, coloni, partecipanti, lavoratori autonomi dell'agricoltura, che ne siano privi, una casa di abitazione in proprietà o in uso sia attraverso la costruzione di nuovi fabbricati sia attraverso il riattamento di case esistenti ».

2.0.1

FASSINO

Art. ...

« Il fondo è alimentato da una quota dell'1 per cento sull'ILOR a carico dei terreni e dei fabbricati rurali da una percentuale pari all'1 per cento dei canoni di affitto rustico e delle quote di riparto mezzadrili e coloniche del "concedente" nonchè dai rienti dei riscatti delle case assegnate in proprietà e dagli affitti di quelle date in uso, da

eventuali mutui che il fondo decidesse di contrarre ».

2.0.2 FASSINO

Art. ...

« Le case costruite dal fondo saranno assegnate, in proprietà o in uso, nell'ordine: ai mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari che avendo raggiunto l'età pensionabile intendono ritirarsi dall'attività agricola; agli stessi, che, pur essendo ancora in attività si trovano, non per loro colpa, privi temporaneamente di un podere da coltivare; a coltivatori diretti, anche se piccoli proprietari di superfici non superiori a 5 ettari prive di abitazioni o dotate di abitazioni insicure e malsane ».

2.0.3 FASSINO

Art. ...

« Il fondo nazionale opera nell'ambito dell'intero comune in quelli dichiarati rurali o comunque sino a 10.000 abitanti.

Opera per quartieri, frazioni, circoscrizioni in tutti gli altri ».

2.0.4 FASSINO

Art. ...

« Il fondo nazionale è amministrato da un consiglio formato da rappresentanti dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle organizzazioni di categoria più rappresentative presenti nel CNEL e di un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario e speciale.

A livello comunale, di quartiere o circoscrizionale sono costituite commissioni esecutive e di assegnazione e presiedute dal sindaco o da un suo rappresentante e composte dai rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali nazionali indicate nel primo comma ».

2.0.5 FASSINO

Art. ...

« Un regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, di intesa tra i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, lavori pubblici, finanze, tesoro e lavoro e previdenza sociale, detterà le norme pratiche di attuazione ».

2.0.6 FASSINO

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Gli articoli aggiuntivi sottolineano la preoccupazione nostra nei confronti dei coltivatori dei fondi, in particolare nei confronti dei coltivatori anziani. Per questo, in luogo del prolungamento della proroga dei vecchi contratti, proponiamo una serie di norme — previste negli articoli aggiuntivi da noi presentati — per la costruzione di case per i contadini (abbiamo una proposta di legge in questo senso) — in modo da rendere possibile la scissione, alla fine del contratto, tra abitazione del coltivatore ed azienda.

Ciò servirà anche a restituire mobilità nella contrattazione agraria, favorendo i giovani coltivatori.

Questo è tutto: ho illustrato ugualmente gli emendamenti anche se ho la convinzione che non saranno accolti!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Sono contrario perchè è materia estranea a quella in esame, pur concordando nello spirito e nelle finalità.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

O T T A V I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I . Prendo la parola per annunciare la nostra astensione e ricordare al collega Fassino e all'Assemblea che il problema posto è di grande interesse sociale, esiste e viene da lontano: si potrebbe forse dire che, a rappresentanti di alcuni Gruppi, in modo particolare ai liberali, rimorde la coscienza per aver lasciato per secoli in uno stato di profondo degrado ed abbandono non solo l'edilizia rurale ma anche la condizione di vita civile nelle campagne.

Voglio ricordare che del problema il Parlamento italiano si è fatto carico due anni fa, approvando la legge 457, il piano decennale, che all'articolo 26 organizza tutto un meccanismo di finanziamenti agevolati destinati ai soggetti che operano e vivono in agricoltura.

Pertanto il problema è certamente quello d'incrementare i finanziamenti, già previsti, oltretutto logorati dall'inflazione in atto in questi anni, e di affinare i meccanismi operativi previsti da quella legge. Ma la questione posta deve essere inquadrata e risolta nell'ambito della legge del piano decennale per l'edilizia complessiva del nostro paese.

In questo senso, raccogliendo la sostanza delle proposte, proponiamo di trasferirle nella sede propria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

A seguito della reiezione di questo emendamento, sono preclusi i successivi emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Variatione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Visto l'andamento della discussione e considerato il numero

degli emendamenti da esaminare, sembra opportuno — allo scopo di rispettare i tempi fissati dal calendario dei lavori — anticipare dalle ore 17 alle ore 16 l'inizio della seduta di domani.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di presentazione di disegno di legge e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza » (878).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L A , segretario:

PANICO, DI MARINO, ROMEO, FRAGASSI, CAZZATO, MIRAGLIA, GUTTUSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che nella regione Puglia le associazioni dei coltivatori di pomodoro hanno segnalato che quest'anno si produrranno nella stessa circa 7.080.000 quintali di pomodoro, che nel contempo il prodotto collocato finora è di 3.940.000 quintali e che quindi rimangono da collocare circa 3.140.000 quintali;

considerato che il contingente assegnato alla regione è di 5.404.000 quintali tutto compreso e che da detti dati si evince che ben 1.676.000 quintali di pomodoro non trovano ancora nessuna collocazione presso le industrie, le quali, mentre da un lato affermano di aver completato gli impegni in conformità dei contingenti loro assegnati, dall'altro hanno aperto una contrattazione sotterranea, tramite i soliti canali dell'intermediazione e con i sistemi di sempre, per centinaia di migliaia di quintali;

rilevato che ad aggravare la situazione corre il fatto che diverse industrie pugliesi, avendo avuto un insufficiente contingente di prodotto da trasformare (come ad esempio « L'Adriatica conserve » di Poggio Imperiale e l'« Italconserve » di Carapelle), minacciano di non dare corso alla lavorazione, obiettando che la stessa si svolgerebbe con costi insostenibili e pesanti perdite,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno:

1) che venga rivisto ed aumentato il contingente assegnato alla regione Puglia (tenendo conto che la produzione 1979 è stata di oltre 8 milioni di quintali);

2) che vengano conseguentemente rivisti ed aumentati i contingenti assegnati alle industrie conserviere pugliesi;

3) che venga definito un piano di sviluppo e di ristrutturazione dell'industria agro-alimentare in Puglia;

4) che vengano convocate riunioni di verifica ed assunte iniziative nei confronti delle industrie conserviere, affinché il contingente assegnato alla Puglia venga dalle stesse effettivamente e totalmente impegnato e ritirato tramite le associazioni, al fine di impedire manovre speculative.

Gli interroganti chiedono che tutto ciò sia definito al più presto, anche per dare ai coltivatori serenità e tranquillità nello svolgimento del loro lavoro.

(3 - 00672)

ULIANICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che da parte della CEE è stato approvato lo stanziamento della seconda quota di 500 milioni di UCE del cosiddetto « sportello Ortoli »

che lo stesso commissario Ortoli, nel corso della tornata di marzo 1980 del Parlamento europeo, ha dichiarato all'assemblea che tra i progetti da realizzare con tali somme c'è quello per Napoli, già in avanzato stato di elaborazione;

che, al contrario, da parte delle autorità del nostro Paese non si è ancora provveduto al completamento degli impegni assunti nell'ambito degli interventi pluriennali coordinati del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

che, in particolare, per quanto concerne i finanziamenti previsti a favore del comune di Napoli, l'ammontare dei quali dovrebbe essere di 892 miliardi circa, non è rintracciabile in alcuna indicazione di spesa nei bilanci statale e comunitario;

che il Governo è fortemente inadempiente nei confronti di Napoli e dell'intero Mezzogiorno e che sono in atto tentativi di far ricadere le responsabilità di questa situazione sulle amministrazioni locali, tentativi che nascondono un pericoloso disinteresse peraltro in contrasto con le reiterate affermazioni di attenzione e di impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano in concreto gli interventi straordinari che il Governo intende effettuare nell'area napoletana ed il relativo programma di attuazione;

se il Governo non ritenga di dover intervenire presso gli organi competenti della Comunità per accelerare i tempi di definizione e di approvazione del piano per Napoli.

(3 - 00673)

BONAZZI, VITALE Giuseppe, POLLASTRELLI, SEGA, DE SABBATA, MARSELLI, LA PORTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Cassa depositi e prestiti ha dato affidamenti per mutui ad Enti locali, nell'anno 1979, per un importo superiore a quello inizialmente previsto, e cioè per 2.629 miliardi anziché 2.500;

che non si è attuata la previsione secondo la quale i finanziamenti sarebbero stati ripartiti in modo che il 50 per cento fosse impiegato nel Meridione, il 20 per

cento nel Centro ed il 30 per cento nel Settentrione;

che, in effetti, il 48 per cento dei mutui è stato assegnato ad Enti locali del Settentrione, il 28 per cento del Centro ed il 22 per cento del Meridione;

che, in particolare, gli Enti locali della Sicilia hanno impegnato soltanto 60 miliardi dei 331 dei quali avrebbero potuto disporre,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano gli Enti locali della Sicilia che hanno richiesto ed ottenuto l'affidamento per la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti;

quali siano le opere per le quali tali mutui sono stati richiesti e, per ciascuno di essi, quale ne sia l'importo.

(3 - 00674)

SEGA, BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, MARSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che i tabaccai — esasperati a seguito delle mancate risposte del Ministero alle richieste che la Federazione italiana tabaccai aveva da tempo avanzato, in materia di valori bollati, per l'adeguamento degli aggi e per il coinvolgimento della categoria al fine di garantire la regolarità e l'aggiornamento delle forniture da parte del Poligrafico, nonché la regolare distribuzione da parte delle banche convenzionate — hanno sospeso per sciopero la vendita ed il prelievo di tutti i tipi di valori bollati statali, gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative intende prendere il Ministro al fine di giungere ad una rapida e positiva conclusione della vertenza, che sta provocando in tutto il Paese gravi disagi ai milioni di cittadini che quotidianamente devono usare valori bollati per procedure giudiziarie, operazioni cambiarie, autorizzazioni sanitarie e cimiteriali, partecipazioni a pubblici concorsi, rilasci di patenti e passaporti, concessioni di licenze ed adempimenti vari.

(3 - 00675)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO Rosa. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alle notizie di stampa sulla dram-

matica situazione di moltissimi giovani italiani in India ed in altri Paesi asiatici, si chiede di conoscere:

a) qual è la reale consistenza numerica di tali presenze in quei paesi;

b) qual è il giudizio del Governo in ordine a tale fenomeno;

c) quali iniziative si intendono adottare per venire incontro alle gravi esigenze di tali giovani, che hanno bisogno di avere una adeguata assistenza da parte delle rappresentanze ufficiali italiane in quelle zone dell'Asia dove, nella maggior parte dei casi, si sono avventurosamente recati in cerca di un paradiso effimero ed inesistente.

(3 - 00676)

MIANA, POLLIDORO, BERTONE, URBANI, MILANI Giorgio. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza del fatto che il professor Corrado Fiaccavento, anche dopo la sua nomina a presidente dell'EFIM, ha continuato a tenere l'incarico di presidente della società AGIP-Nucleare, facente capo all'ENI;

se non ritiene che vi sia incompatibilità ed inopportunità tra i due incarichi congiuntamente ricoperti dal professor Fiaccavento in due società a partecipazione statale: AGIP-Nucleare-ENI ed EFIM;

quali provvedimenti intende prendere per porre termine a questa situazione che certo non concorre al buon funzionamento degli organi direttivi delle due società e che non costituisce un esempio di correttezza.

(3 - 00677)

BONAZZI, GRANZOTTO, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, SEGA, DE SABBATA, MARSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che gli interroganti hanno richiesto, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, che il Ministro informi la Commissione sulla vicenda degli illeciti e delle evasioni tributarie nel settore dei prodotti petroliferi, per i quali è stato aperto procedimento penale dall'autorità giudiziaria di Treviso;

che in relazione a questa richiesta il Ministro, dopo aver rilevato, con lettera 25 febbraio 1980 al presidente della Commissione finanze e tesoro, che le « informazioni sulla vicenda che non siano di pubblico dominio sono coperte da segreto istruttorio » e che, quindi, riterrebbe « di scarsa utilità un suo intervento in Commissione », ha precisato che il servizio ispettivo centrale, incaricato di svolgere un'indagine amministrativa, ha riportato le risultanze di tale indagine in tre relazioni, due delle quali trasmesse alla Procura generale della Corte dei conti ed una terza al giudice istruttore di Treviso;

che, a seguito degli accertamenti effettuati, sono stati disposti controlli sui moduli H-ter-16 sospetti, il ritiro delle licenze di esercizio e del registro di carico o scarico in caso di inattività degli impianti e l'obbligo del parere dell'UTIF per la voltura dei decreti di concessione per depositi di oli minerali;

che sono state rilevate « anomalie » nelle lavorazioni svolte nello stabilimento « Toppati » della « Petrosol », che hanno suggerito di chiedere al Comando generale della Guardia di finanza indagini sull'attività generale della « Petrosol » e di altra ditta ad essa collegata e di proporre al Ministero dell'industria la revoca della concessione rilasciata alla stessa « Petrosol »;

che a quello di Treviso si sono aggiunti altri procedimenti penali promossi presso numerosi Tribunali in ogni parte d'Italia, aventi per oggetto analoghe evasioni tributarie;

che le notizie di pubblico dominio e quelle stesse fornite dal Ministro nella lettera richiamata consentono di affermare che la vicenda di cui si occupano il Tribunale di Treviso e numerosi altri presenta aspetti amministrativi, disciplinari, economici e politici che hanno un rilievo almeno pari a quelli penali, tanto è vero che sono state ripetutamente e motivatamente ipotizzate responsabilità di forze politiche che avrebbero facilitato l'impunità, per un lungo periodo, di un abuso così rilevante;

che numerosi provvedimenti relativi all'assetto interno della Guardia di finanza,

fino allo stesso Comando generale, sono stati con ogni verosimiglianza influenzati, sia negativamente che positivamente, dagli sviluppi della vicenda;

che sugli stessi procedimenti penali rischiano di ripercuotersi le reazioni degli interessi economici, politici ed amministrativi colpiti, se avranno successo le iniziative per sottrarre ai giudici di Treviso il processo da loro istruito;

che, quindi, vi è ampia materia che può e deve essere comunicata al Parlamento senza violare il segreto istruttorio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le risultanze delle indagini amministrative svolte dal Servizio ispettivo centrale, quali provvedimenti amministrativi, oltre quelli relativi alla « Petrosol », siano stati proposti a seguito di tali risultanze e quali abbiano avuto esecuzione, sia nei confronti della « Petrosol » che di altri;

a quanto sia stimata l'entità dell'evasione tributaria perpetrata nel territorio nazionale in relazione ai fatti oggetto delle ispezioni amministrative e dei procedimenti penali in corso, e quali ne siano stati i beneficiari;

se non si ritenga che personalità o forze politiche abbiano influito nelle varie fasi della vicenda;

quali conseguenze siano da essa derivate all'assetto ed all'attività della Guardia di finanza (ad esempio, perchè il colonnello Aldo Vitali sia stato trasferito dal Comando della Legione di Venezia alla Legione allievi e che sorte abbia avuto la relazione da lui predisposta nel 1976);

che cosa si sia fatto e si intenda fare per eliminare le cause che hanno impedito a questo Corpo, per lungo tempo, di individuare e combattere una così pericolosa organizzazione di evasione tributaria con la tempestività e l'efficacia espresse dopo l'iniziativa del giudice di Treviso e da questi giustamente riconosciute;

se non si ritenga necessario modificare la legislazione vigente in materia d'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi in modo da eliminare quelle condizioni che obiettivamente rendono possibile e facilitano l'evasione tributaria;

se non si intenda promuovere la costituzione di parte civile del Ministero per assicurare che i procedimenti penali in corso presso diversi Tribunali della Repubblica, ed in particolare quello presso il Tribunale di Treviso, possono svolgersi con piena garanzia degli interessi e dei diritti dello Stato.

(3 - 00678)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PETRONIO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere se è a conoscenza:

1) che l'ospedale generale « Ferrari » di Ceprano (Frosinone) ha sospeso, sin dal 17 marzo 1980, il servizio d'interruzione volontaria della gravidanza, svolto dai medici dell'AIED (Associazione italiana per l'educazione demografica) in base ad apposita convenzione, poichè i sanitari di detto ospedale avevano sollevato obiezione di coscienza;

2) che tale sospensione è stata adottata senza alcun giustificato motivo, ma anzi con l'unico intento di boicottare pubblicamente e dichiaratamente la legge 22 maggio 1978, n. 194, relativa, appunto, all'interruzione volontaria della gravidanza, ponendo in essere una serie di gravissimi atti di ostruzionismo, tali da mettere in serio pericolo la salute fisica e psichica delle donne sottoposte ad intervento;

3) che questa sconcertante situazione ha indotto l'AIED stessa a denunciare, in data 28 marzo 1980, alla Procura della Repubblica di Frosinone, il presidente ed il direttore sanitario dell'ospedale per omissione di atti di ufficio;

4) che la notizia è stata ampiamente ripresa dalla stampa locale e nazionale, facendo così venire alla luce pesanti responsabilità dei sanitari dell'ospedale, e in particolare del medico anestesista, al punto da potersi configurare precise ipotesi di reato, e provocando la giusta reazione delle organizzazioni femminili e delle forze politiche e sindacali, indignate per l'ingiustificato danno arrecato a moltissime donne, specie della zona, che vivono, per questo proble-

ma, il dramma delle lunghe liste di attesa presso qualsiasi ospedale del Lazio;

5) che, malgrado tutto ciò, non risulta fino ad oggi essere stata presa alcuna iniziativa per il ripristino del servizio e per l'accertamento delle responsabilità, nè da parte del procuratore della Repubblica di Frosinone, nè da parte dell'Assessorato regionale alla sanità, nè da parte di altri.

Di conseguenza, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare in relazione ai fatti esposti, soprattutto per evitare che si assista indifferenti e passivi ad una così grossolana e premeditata violazione di una legge dello Stato, e che questo esempio, se lasciato indisturbato, possa facilmente essere seguito da numerosi altri ospedali, ove esiste una diffusa obiezione di coscienza, con prevedibili, gravissime conseguenze di ordine sociale e sanitario.

(4 - 01031)

CAZZATO, ZICCARDI, ROMEO, PANICO, GUTTUSO, MIRAGLIA, FRAGASSI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali difficoltà impediscono alla Cassa per il Mezzogiorno di procedere con la massima tempestività ad indire le gare d'appalto, e quindi all'utilizzazione dei fondi già disponibili, per la realizzazione delle opere di irrigazione previste dai progetti speciali nn. 14 e 23, interessanti particolarmente le regioni Puglia e Basilicata.

Tali esigenze si presentano con maggiore drammaticità nelle zone ove sono in fase di completamento le opere già appaltate ed eseguite e da ciò deriva l'ulteriore aggravamento della disoccupazione nel settore edile. Particolarmente seria si presenta la situazione nelle province di Traranto e di Matera, dove, a causa del mancato completamento dei lotti di lavori, oltre ai lavoratori edili rischiano di bloccare l'attività anche le industrie produttrici di tubi per impianti primari e di adduzione; infatti sono già in cassa integrazione guadagni un gruppo di lavoratori dell'impresa « Vianini » e si prospettano numerosi licenziamenti da parte dello « Stabilimento opere idriche », ex « Gariaz-

zo », nel comune di Massafra, e dello stabilimento di Irsina.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Ministro di far conoscere quali impegni precisi assume il Governo per accelerare i tempi per l'espletamento delle gare di appalto e per offrire le necessarie garanzie, pressantemente richieste dal mondo del lavoro.

(4 - 01032)

FERMARIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che i 10 *referendum* promossi dal Partito radicale, proponendosi di spezzare l'unità dei lavoratori e di colpire partiti ed istituzioni democratiche, debbono servire, secondo i capi radicali, a « terremotare il quadro politico »;

che quello per l'abolizione della caccia viene considerato « trainante » nei confronti degli altri 9;

che nessuna iniziativa seria è stata mai adottata dai promotori della campagna referendaria e dai loro sostenitori subalterni, tra i quali i rappresentanti nazionali del « World Wildlife Found », per contrastare la logica del profitto che è la causa principale del micidiale, crescente avvelenamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, che porterà senza scampo al disastro ecologico;

che, specie nella nostra epoca, senza l'intervento positivo e programmato dell'uomo, la natura abbandonata a se stessa va alla catastrofe;

che la legge di principi generali sulla caccia, purtroppo ancora insufficientemente applicata, non solo sancisce una forte limitazione della caccia, ma soprattutto obbliga ad un uso pianificato del territorio sul quale vanno create strutture venatorie e naturalistiche (oasi di rifugio per i migratori, parchi, zone di ripopolamento), al fine di proteggere dalla rovina e dalla barbara aggressione degli speculatori i residui ambienti naturali ove, con appropriati interventi, è invece possibile assicurare la sopravvivenza e la moltiplicazione della fauna;

che tali strutture, secondo la legge, vanno gestite dai cacciatori, dai produttori agricoli e dai naturalisti, uniti democraticamente in uno sforzo senza precedenti che le isti-

tuzioni debbono saper promuovere e coordinare;

che le direttive della CEE e la convenzione internazionale di Parigi impongono ulteriori limitazioni all'attività venatoria e più incisive iniziative in difesa dell'ambiente, da conseguire attraverso nuovi interventi legislativi che vanno adottati con grande urgenza e con il responsabile contributo di tutti;

che, al contrario, la richiesta di abolire la caccia, a parte la sua evidente incostrutturalità, spinge, non al confronto meditato, ma allo scontro fazioso, non all'impegno creativo, ma al generale disinteresse, con la conseguenza che, se si darà retta ai radicali, un gran numero di costose attrezzature e strutture naturalistiche e venatorie, che si reggono grazie all'impegno generoso dei cacciatori, degli uomini di scienza e dei produttori agricoli più avanzati, nonché all'interessamento delle istituzioni rappresentative, andrebbero distrutte, con la conseguenza che il territorio, esposto alle distorsioni del consumismo, ne risulterebbe desertificato,

l'interrogante chiede di conoscere se l'azione di sabotaggio e di divisione messa in atto dal Partito radicale si stia almeno svolgendo nell'ambito della legalità e se, a tal fine, in particolare, siano state adottate tutte le misure di controllo per impedire nel modo più assoluto:

che, in palese contrasto con le norme che disciplinano la materia, in molti casi le firme per i *referendum* (spesso strappate ed utilizzate, con espedienti illeciti, non solo per il *referendum* al quale eventualmente taluno pensi di aderire, ma per tutti i 10 *referendum*) vengano autenticate da cancellieri e segretari comunali fuori dell'ufficio, trasformando così le funzioni di costoro da pubbliche in private, e perciò illegittime ai fini di cui trattasi;

che i fogli da firmare siano timbrati in sede, preventivamente o successivamente alla sottoscrizione degli elettori, ovvero all'esterno durante la raccolta delle firme, e, in tal caso, portando irregolarmente fuori della sede il timbro dell'ufficio.

(4 - 01033)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 8 maggio 1980**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 maggio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TRUZZI. — Norme sui contratti agrari (17).

CHIELLI ed altri. — Norme sui contratti agrari (60).

SCARDACCIONE. — Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado (299).

CIPELLINI ed altri. — Norme sui contratti agrari (300).

FASSINO. — Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola (308).

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

II. Discussione dei disegni di legge:

Deputati TEODORI ed altri; RODOTA ed altri; SPAGNOLI ed altri; BIASINI ed altri; TATARELLA ed altri; BALZAMO ed altri; MILANI ed altri; SILVESTRI ed altri; REGGIANI ed altri; BIONDI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse (457) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ruolo svolto da uomini politici ed esponenti del mondo finanziario nelle vicende conclusesi con il fallimento della Banca privata italiana (160).

La seduta è tolta (ore 21,20).

Dott. ADOLFO TROISI
Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari